



Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2015-2016

Sedute dal 5 all'8 ottobre 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 408 del 4.11.2016.

TESTI APPROVATI

Seduta del 14 ottobre 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 414 del 10.11.2016.

TESTI APPROVATI

I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 6 ottobre 2015

2017/C 349/01 Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli 2015/2053(INI) 2

2017/C 349/02 Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sul ruolo delle autorità locali dei paesi in via di sviluppo nella cooperazione allo sviluppo (2015/2004(INI)) 11

Giovedì 8 ottobre 2015

2017/C 349/03 Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sulla Repubblica centrafricana (2015/2874(RSP)) 20

2017/C 349/04 Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sulla situazione in Thailandia (2015/2875(RSP)) 26

2017/C 349/05 Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sullo sfollamento di massa di minori in Nigeria a seguito degli attacchi di Boko Haram (2015/2876(RSP)) 30

2017/C 349/06	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sul caso di Ali Mohammed al-Nimr (2015/2883(RSP))	34
2017/C 349/07	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sulla legislazione ipotecaria e gli strumenti finanziari rischiosi in Spagna alla luce delle petizioni ricevute (2015/2740(RSP))	37
2017/C 349/08	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sulla pena di morte (2015/2879(RSP))	41
2017/C 349/09	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sugli insegnamenti tratti dal disastro dei fanghi rossi a cinque anni dall'incidente in Ungheria (2015/2801(RSP))	45
2017/C 349/10	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sul rinnovo del piano di azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo (2015/2754(RSP))	50
2017/C 349/11	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (2014/2160(INI))	56
Mercoledì 14 ottobre 2015		
2017/C 349/12	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 sul tema «Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima» (2015/2112(INI))	67

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Mercoledì 14 ottobre 2015

2017/C 349/13	Decisione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Béla Kovács (2014/2044(IMM))	81
---------------	--	----

III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 6 ottobre 2015

2017/C 349/14	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale (06731/2015 — C8-0078/2015 — 2014/0258(NLE))	83
2017/C 349/15	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina (10010/2015 — C8-0182/2015 — 2013/0021(NLE))	84

2017/C 349/16	<p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo il 5-(2amminopropil)indolo (10012/2015 — C8-0186/2015 — 2013/0207(NLE))</p>	85
2017/C 349/17	<p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendioossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesano (metossietamina) (10011/2015 — C8-0185/2015 — 2014/0183(NLE))</p>	86
2017/C 349/18	<p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina(4,4'-DMAR) e 1-cicloesil-4-(1,2-difenilettil)-piperazina (MT-45) (10009/2015 — C8-0183/2015 — 2014/0340(NLE))</p>	87
2017/C 349/19	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (catastrofi avvenute in Bulgaria e in Grecia nel 2015) (COM(2015)0370 — C8-0198/2015 — 2015/2151(BUD))</p>	88
2017/C 349/20	<p>P8_TA(2015)0332</p> <p>Disposizioni comuni sui Fondi strutturali e d'investimento europei: misure specifiche per la Grecia ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le misure specifiche per la Grecia (COM(2015)0365 — C8-0192/2015 — 2015/0160(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2015)0160</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche per la Grecia</p>	89
2017/C 349/21	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/002 DE/Adam Opel, presentata dalla Germania) (COM(2015)0342 — C8-0249/2015 — 2015/2208(BUD))</p>	91
2017/C 349/22	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/003 BE/Ford Genk, presentata dal Belgio) (COM(2015)0336 — C8-0250/2015 — 2015/2209(BUD))</p>	95

2017/C 349/23	Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/004 IT/Alitalia, presentata dall'Italia) (COM(2015)0397 — C8-0252/2015 — 2015/2212(BUD))	98
---------------	--	----

Mercoledì 7 ottobre 2015

2017/C 349/24	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione (16160/2014 — C8-0080/2015 — 2014/0118(NLE))	101
---------------	--	-----

2017/C 349/25	P8_TA(2015)0338 Procedimento europeo per le controversie di modesta entità e procedimento europeo di ingiunzione di pagamento ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (COM(2013)0794 — C7-0414/2013 — 2013/0403(COD)) P8_TC1-COD(2013)0403 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento	102
---------------	---	-----

2017/C 349/26	P8_TA(2015)0339 Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (COM(2013)0919 — C7-0003/2014 — 2013/0442(COD)) P8_TC1-COD(2013)0442 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 ottobre 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi	103
---------------	---	-----

2017/C 349/27	P8_TA(2015)0340 Caseine e caseinati destinati all'alimentazione umana ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (COM(2014)0174 — C7-0105/2014 — 2014/0096(COD)) P8_TC1-COD(2014)0096 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 ottobre 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio	104
---------------	---	-----

2017/C 349/28	P8_TA(2015)0341	
	Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (COM(2014)0358 — C8-0029/2014 — 2014/0180(COD))	
	P8_TC1-COD(2014)0180	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione .	105
Giovedì 8 ottobre 2015		
2017/C 349/29	P8_TA(2015)0346	
	Servizi di pagamento nel mercato interno ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE (COM(2013)0547 — C7-0230/2013 — 2013/0264(COD))	
	P8_TC1-COD(2013)0264	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 ottobre 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE	106
Mercoledì 14 ottobre 2015		
2017/C 349/30	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che fissa la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fine della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (10506/2015 — C8-0193/2015 — 2015/0807(CNS))	107
2017/C 349/31	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015: risorse proprie, fondo fiduciario dell'Unione per l'azione esterna, Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (11695/2015 — C8-0278/2015 — 2015/2150(BUD))	108
2017/C 349/32	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione, in conformità del punto 12 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2015)0486 — C8-0292/2015 — 2015/2253(BUD))	110
2017/C 349/33	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, Gestire la crisi dei rifugiati: misure di bilancio immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (12511/2015 — C8-0297/2015 — 2015/2252(BUD))	112
2017/C 349/34	Decisione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 sulla proposta relativa alla nomina del direttore generale del Fondo europeo per gli investimenti strategici (C8-0304/2015 — 2015/0901(NLE))	115
2017/C 349/35	Decisione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 sulla proposta relativa alla nomina del vice direttore generale del Fondo europeo per gli investimenti strategici (C8-0305/2015 — 2015/0902(NLE))	116

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
- ***II Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
- ***III Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo **■** o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2015-2016

Sedute dal 5 all'8 ottobre 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 408 del 4.11.2016.

TESTI APPROVATI

Seduta del 14 ottobre 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 414 del 10.11.2016.

TESTI APPROVATI

Martedì 6 ottobre 2015

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2015)0331

Possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli 2015/2053(INI)

(2017/C 349/01)

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sugli aspetti commerciali relativi ai diritti di proprietà intellettuale (TRIPS),
- visto il Libro verde della Commissione intitolato «Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli» (COM(2014)0469),
- visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 ⁽¹⁾ sui prodotti agricoli e alimentari, ovvero il «regolamento sulla qualità»,
- visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽²⁾ sui prodotti vitivinicoli, ovvero il «regolamento OCM unica»,
- visto il regolamento (CE) n. 110/2008 ⁽³⁾ relativo alle bevande spiritose,
- visto il regolamento (UE) n. 251/2014 ⁽⁴⁾ sui prodotti vitivinicoli aromatizzati,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 12 febbraio 2015,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 febbraio 2015,
- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di indicazioni geografiche,
- visto l'atto di Ginevra all'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine, del 31 ottobre 1958, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e il 28 settembre 1979, riguardante la proprietà intellettuale e che garantisce la tutela dei prodotti commercializzati a livello internazionale e ampiamente riconosciuti per le caratteristiche della loro specifica area geografica di origine,

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽³⁾ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.

Martedì 6 ottobre 2015

- visto l'articolo 52 del proprio regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0259/2015),
- A. considerando che i prodotti agricoli con un'origine geografica specifica che possiedono determinate qualità o sono realizzati secondo metodi tradizionali possono essere tutelati mediante un'indicazione geografica unitaria (IG) a livello dell'UE;
- B. considerando che per l'OMC, le indicazioni geografiche sono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un paese membro [OMC] o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica;
- C. considerando che i prodotti tradizionali europei di alta qualità, frutto di conoscenze e tecniche tradizionali, rappresentano un patrimonio culturale dell'UE e sono un elemento essenziale da preservare nella vita economica e sociale di numerose regioni europee, in quanto generano attività che presentano un legame diretto con le realtà locali, in particolare nelle zone rurali, inoltre contribuiscono ad accrescere l'attrattività complessiva di un territorio, a preservare le identità locali e a promuovere il loro carattere distintivo, con effetti benefici per il turismo, la cultura, l'occupazione e il commercio;
- D. considerando che tali prodotti potrebbero contribuire a sviluppare nuove strategie per sostenere l'imprenditorialità, a livello locale e regionale, favorire il mantenimento delle infrastrutture e lo sviluppo di nuova occupazione qualificata e legata al territorio, con particolare riferimento alle aree rurali, alle aree depresse e alle regioni più marginali, in cui l'occupazione dipende spesso dalle produzioni tipiche realizzate a livello locale, fornendo un nuovo impulso alla formazione professionale e artigianale strettamente connessa allo sviluppo del territorio e alle aree produttive, pur conservando e promuovendo nel contempo il patrimonio unico e diversificato di ciascuna regione;
- E. ricorda che i prodotti non agricoli sono una parte integrante della nostra identità e un elemento importante del patrimonio culturale degli Stati membri; sottolinea che una delle principali sfide per il settore è la graduale estinzione delle competenze e dei mestieri tradizionali e che la protezione delle IG dei prodotti non agricoli potrebbe rivelarsi un incentivo per salvaguardare il patrimonio culturale e il know-how tradizionale, nonché per garantire sia un'equa remunerazione dei produttori sia l'originalità e la più ampia disponibilità possibile di tali prodotti;
- F. considerando che la reputazione di un'indicazione geografica è un bene immateriale collettivo che, ove non tutelato, può essere utilizzato liberamente e senza restrizioni, provocando la diminuzione del suo valore e persino la scomparsa del prodotto stesso;
- G. considerando che le indicazioni geografiche possono avere un notevole potenziale economico e che prevederne un'adeguata protezione può originare benefici significativi, specialmente per le PMI e le regioni dell'UE;
- H. considerando che le regioni europee possono vantare un patrimonio di prodotti non agricoli basati su competenze tradizionali e artigianali di altissimo livello che hanno contribuito a consolidarne la reputazione oltre a rappresentare parte integrante della cultura regionale e locale;
- I. considerando che le autorità pubbliche dovrebbero tutelare, incentivare (su richiesta del settore privato) e promuovere i prodotti tradizionali europei di qualità e le relative indicazioni geografiche;
- J. considerando che la qualità, la reputazione e le altre caratteristiche di un prodotto possono essere determinate dalla sua origine; che la reputazione di un prodotto determinata dalla sua origine può essere gravemente pregiudicata da talune pratiche abusive in materia di denominazione;
- K. considerando che i prodotti tradizionali europei possono formare oggetto di usurpazione, perché sono di qualità e sono ricercati come tali, a scapito sia dei consumatori che dei produttori;

Martedì 6 ottobre 2015

- L. considerando che un'adeguata protezione a livello europeo delle indicazioni geografiche dei prodotti non agricoli, che comporti la vigilanza, il monitoraggio e la lotta contro le frodi, potrebbe contribuire a contrastare la contraffazione ed evitare la concorrenza sleale e l'inganno del consumatore;
- M. considerando che i consumatori manifestano un crescente interesse non solo nei confronti della sicurezza dei prodotti, ma anche nei confronti dell'origine, dell'autenticità e dei metodi di produzione;
- N. considerando che i consumatori dovrebbero poter operare scelte consapevoli al momento dell'acquisto dei beni, riuscendo a identificare l'origine e la qualità dei prodotti;
- O. considerando che le attuali legislazioni nazionali che tutelano i prodotti non agricoli danno luogo a livelli diversi di protezione negli Stati membri, il che non è conforme alle finalità del mercato interno, e provocano difficoltà in merito all'effettiva tutela in Europa e negli Stati membri in cui non vige una legislazione nazionale in materia, evidenziando pertanto l'esigenza di un sistema unico di tutela delle indicazioni geografiche in tutta l'UE;
- P. considerando che una legislazione europea armonizzata non potrà che essere positiva per l'UE nei negoziati commerciali internazionali;
- Q. considerando che l'assenza di un sistema UE di protezione unitario per le indicazioni geografiche dei prodotti non agricoli determina un quadro europeo inadeguato e particolarmente frammentato, dovuto al fatto che alcuni Stati membri non offrono alcuna protezione specifica mentre in altri vigono definizioni, procedure e livelli di protezione diversi all'interno delle norme nazionali e locali, di carattere settoriale o trasversale, con effetti distorsivi che ostacolano lo sviluppo armonico del mercato comune e una protezione omogenea nonché un'effettiva concorrenza in condizioni di parità, impediscono ai consumatori di ricevere informazioni esatte, veritiere e comparabili e di poter prendere decisioni più ponderate, oltre a costituire un ostacolo alla tutela dei consumatori;

Introduzione

1. accoglie positivamente l'iniziativa della Commissione di organizzare una consultazione delle parti interessate su una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche (IG) dell'UE ai prodotti non agricoli, così come l'esito della consultazione conclusasi nell'ottobre 2014 e nettamente a favore di un sistema di protezione UE basato sulle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli;
2. ritiene che a livello europeo sia necessario stabilire uno strumento di protezione, nell'ambito di una più ampia strategia di valorizzazione dei prodotti UE di alta qualità, nel quadro di un più forte impegno delle istituzioni dell'UE a considerare i settori manifatturiero e artigianale quali forza propulsiva per la crescita e il completamento del mercato unico, rafforzando il prestigio delle produzioni manifatturiere e artigianali locali, sostenendo lo sviluppo economico locale e l'occupazione nelle zone interessate, rilanciando il turismo e rafforzando la fiducia dei consumatori;
3. invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta legislativa con l'obiettivo di istituire un sistema unico europeo di protezione delle indicazioni geografiche per prodotti non agricoli, sulla base dei risultati della consultazione delle parti interessate già effettuata nonché delle ulteriori analisi, e garantendo che siano considerati appieno gli effetti del nuovo sistema sui produttori, sui loro concorrenti, sui consumatori e sugli Stati membri;
4. evidenzia che l'introduzione di un simile strumento dovrà essere accompagnata da campagne di informazione e comunicazione per consentire a produttori e consumatori di conoscere la nuova tipologia di indicazione geografica;
5. è fermamente convinto che l'estensione della protezione delle indicazioni geografiche ai prodotti non agricoli possa avere molteplici e diversificati effetti positivi per i cittadini, i consumatori, i produttori e per l'insieme del tessuto economico e sociale europeo;

Martedì 6 ottobre 2015

6. ritiene che tale sistema possa in particolare tutelare più efficacemente i consumatori, migliorare la loro fiducia nei prodotti etichettati e aiutarli a compiere scelte di acquisto più ponderate incrementando la trasparenza ed eliminando la confusione causata da denominazioni o descrizioni fuorvianti, in particolare se l'esistenza di un tale sistema è comunicata in modo efficace; reputa che possa anche contribuire a migliorare la tracciabilità e fornire maggiori informazioni sulla qualità, l'origine e i metodi e le condizioni di produzione, non ultimo in considerazione del crescente interesse dei consumatori per tali questioni;

Benefici di una protezione uniforme a livello UE

7. ricorda che per l'UE sarebbe altamente raccomandabile adottare una normativa sulle IG per i prodotti non agricoli, onde sfruttare appieno gli effetti economici positivi della tutela del carattere distintivo e della qualità di tali prodotti, fornire ai consumatori informazioni affidabili sul luogo e il metodo di produzione e preservare il know-how e i posti di lavoro ad essi connessi;

8. ritiene che tale legislazione possa favorire l'innovazione nei processi di produzione tradizionali e la creazione di nuove start-up per i prodotti tradizionali e contribuire altresì alla sostenibilità dei posti di lavoro creati in aree scarsamente sviluppate, in particolare offrendo alle piccole imprese e alle microimprese, che sono responsabili per circa l'80 % dei prodotti tipici prodotti a livello locale che potrebbero trovare tutela attraverso il sistema delle indicazioni geografiche, la possibilità di incrementare le vendite grazie a operazioni di marketing più efficaci nonché un incentivo a cooperare maggiormente, considerata la natura collettiva del sistema;

9. evidenzia che esso potrebbe contribuire efficacemente a contrastare la contraffazione, l'uso fraudolento delle denominazioni di origine geografica e altre pratiche sleali, che sono ingannevoli per il consumatore finale e dannose soprattutto per le microimprese e le PMI che producono legittimamente la stragrande maggioranza dei prodotti potenzialmente beneficiari di protezione e che, al momento, non dispongono dei mezzi giuridici o finanziari per difendere i loro interessi, il che ha inoltre effetti negativi sulle loro esportazioni;

10. ritiene che tale protezione promuova e faciliti l'accesso al mercato comune e ai mercati al fuori dall'UE per le produzioni artigianali europee, frutto di tradizionali conoscenze e competenze che contribuiscono a preservare il prezioso know-how che caratterizza intere comunità sociali e locali e che rappresentano anche un elemento significativo del patrimonio storico, culturale, economico e sociale europeo;

11. ritiene che una protezione uniforme delle IG per i prodotti non agricoli stimolerebbe lo sviluppo tecnologico ed economico a livello regionale e locale aumentando il numero degli addetti alla fabbricazione di prodotti tradizionali;

12. sottolinea che una protezione uniforme delle IG contribuirebbe non solo alla promozione di prodotti tradizionali, ma anche al riconoscimento della qualità delle materie prime in essi utilizzate e dell'eccellenza necessaria in tutte le fasi del processo produttivo;

13. rileva che le IG costituiscono tanto una garanzia di qualità del prodotto per i consumatori quanto un riconoscimento del know-how e una forma di protezione per i produttori;

14. sottolinea che ai fini del riconoscimento della protezione delle IG per i prodotti non agricoli e tradizionali, un know-how di alta qualità costituisce un interesse difensivo e offensivo nel quadro della politica commerciale comune, inoltre può essere uno strumento efficace per sostenere le microimprese, le piccole e medie imprese e i produttori (PMI) nel contrastare le imitazioni e i prodotti contraffatti e per garantire un approccio più sostenibile sul piano sociale, economico e ambientale nei confronti dello sviluppo economico all'interno dell'UE e al suo esterno, nonché una concorrenza leale e la protezione dei consumatori, permettendo pertanto di identificare con maggiore efficacia l'autenticità e la qualità dei prodotti; ritiene che il riconoscimento della protezione unitaria delle IG per i prodotti non agricoli contribuisca altresì alla costruzione di capitale sociale nelle regioni di produzione;

Martedì 6 ottobre 2015

15. ritiene che un sistema uniforme su scala UE potrebbe accrescere l'attrattività delle professioni legate al patrimonio;
16. sottolinea che la conservazione del know-how e della produzione tradizionali può contribuire ad arrestare lo spopolamento e la distruzione delle aree rurali, come pure il flusso di giovani che abbandona tali zone;
17. evidenzia l'importanza degli aspetti culturali, educativi, sociali e legati alla sostenibilità dei prodotti non agricoli che saranno inclusi nel processo e sottolinea la necessità di conservare, tramandare e sviluppare il know-how e le competenze tradizionali ad essi associati, nonché di promuovere una maggiore cooperazione con le industrie creative, anche al fine di valorizzare la qualità dei materiali utilizzati e dei prodotti finali; chiede che l'uso della denominazione o del logo sia accessibile a tutti i produttori di una determinata area che realizzano prodotti secondo i metodi previsti;
18. sottolinea che la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti non agricoli contribuirà a preservare il patrimonio culturale e artistico costituito dalle tradizioni locali e regionali europee;
19. prende atto del ruolo fondamentale delle PMI che investono in know-how tradizionale di grande qualità e offrono posti di lavoro e apprendistati locali per la formazione di professionisti qualificati che svolgono un ruolo importante nel tramandare metodi produttivi tradizionali; riconosce l'importanza di investire nell'istruzione e nella formazione in tale settore e incoraggia gli Stati membri a utilizzare in modo ottimale i finanziamenti e i programmi dell'UE esistenti per sostenere la formazione professionale di specialisti attivi nella produzione e nella promozione di prodotti dell'artigianato e dell'industria locali e regionali rispettosi dell'ambiente;
20. incoraggia gli Stati membri a procedere allo scambio di buone pratiche in materia di creazione e sostegno alle iniziative volte a stimolare il settore dell'artigianato tradizionale, che a loro volta potrebbero accrescere la consapevolezza del patrimonio culturale locale e stimolare lo sviluppo delle aree rurali;
21. evidenzia che una diffusa conoscenza dell'IG potrebbe contribuire a una migliore promozione degli itinerari culturali europei;
22. chiede alla Commissione e agli Stati Membri di promuovere la cooperazione transregionale e transnazionale e il raggruppamento delle migliori pratiche tra cluster di prodotti non agricoli e settori affini;
23. sottolinea l'importanza delle indicazioni geografiche (IG) nel contesto più ampio dei diritti di proprietà intellettuale, quale strumento per proteggere i valori locali, tra cui le infrastrutture e l'occupazione, rafforzando lo sviluppo regionale e migliorando la tracciabilità, la trasparenza e l'informazione dei consumatori;
24. osserva che i prodotti industriali e artigianali connessi con la propria origine o radicati nel territorio costituiscono un elemento centrale della vita economica e sociale di numerose regioni europee, in quanto generano attività non delocalizzabili che presentano un legame diretto con le realtà locali, in particolare nelle zone rurali; sottolinea che l'adozione a livello europeo di un sistema di protezione dei prodotti industriali e artigianali connessi con la propria origine o radicati nel territorio consentirebbe di preservare l'originalità dei nostri prodotti industriali e artigianali, evitando una standardizzazione dei prodotti;

Relazioni con i paesi terzi

25. ritiene che i futuri accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi dovrebbero includere elenchi aperti di tutti i prodotti, sia agricoli che non agricoli, protetti dalle indicazioni geografiche;
26. ritiene che possano realizzarsi anche effetti positivi per i rapporti commerciali che l'UE intrattiene o negozia con i paesi terzi, permettendo all'UE di ottenere una protezione analoga per tali prodotti europei anche nel quadro dei negoziati commerciali internazionali;

Martedì 6 ottobre 2015

27. ritiene che l'estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'UE ai prodotti non agricoli permetta di stimolare le esportazioni europee e di conquistare quote di mercato, permettendo nel contempo un riconoscimento internazionale di tali prodotti e sviluppandone l'immagine di alta qualità e la reputazione attraverso i negoziati e gli scambi commerciali;
28. ritiene che la protezione a livello UE delle IG per i prodotti non agricoli rafforzi la posizione dell'Unione nell'OMC nel chiedere un aumento del livello standard di protezione e possa rilanciare positivamente le discussioni relative alla creazione di un registro multilaterale delle IG nel quadro dell'agenda per lo sviluppo di Doha, rimanendo nel contempo completamente in linea con l'accordo TRIPS;
29. ritiene che la protezione delle IG per i prodotti non agricoli debba essere accompagnata da una strategia più efficace per la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi, nell'ottica di intensificare le misure intese a contrastare i prodotti falsificati o le imitazioni;
30. ritiene che una protezione uniforme delle indicazioni geografiche dei prodotti non agricoli nell'UE possa costituire un vantaggio nella negoziazione di accordi commerciali con paesi terzi e, per contro, sottolinea che alcuni dei nostri grandi partner commerciali, quali l'India e la Cina, hanno già introdotto sistemi per proteggere tali indicazioni geografiche;
31. invita la Commissione a includere nella sua futura comunicazione concernente la strategia commerciale e per gli investimenti dell'UE una strategia coerente e ben preparata per quanto concerne tutte le IG, che ne garantisca l'osservanza e il riconoscimento;
32. è del parere che l'estensione del sistema della protezione delle indicazioni geografiche ai prodotti non agricoli possa contribuire a rafforzare e rendere ancora più coerente la posizione dell'UE in tale ambito, sia nel contesto dei negoziati commerciali bilaterali sia nelle sedi multilaterali, con l'obiettivo finale di assicurare una forte protezione di tutte le produzioni europee di alta qualità al di fuori dell'UE; ritiene, in particolare, che i prodotti agricoli e i prodotti non agricoli protetti dalle indicazioni geografiche dovrebbero essere pienamente tenuti presenti nei negoziati relativi ai futuri accordi commerciali dell'UE; ritiene che un sistema globale dell'UE in materia di indicazioni geografiche favorirebbe l'espansione commerciale e agevolerebbe lo svolgimento di campagne promozionali comuni al di fuori dell'UE;

Principi generali

33. sottolinea l'importanza delle indicazioni geografiche (IG) quale importante strumento per migliorare la tracciabilità, la trasparenza e le informazioni per i consumatori e per valorizzare ulteriormente le regioni e le località dell'UE, nel quadro di un approccio più sostenibile sul piano sociale e ambientale allo sviluppo economico, oltre che per lo sviluppo del ruolo chiave che le IG svolgono nella strategia commerciale dell'UE;
34. è convinto che il sistema debba essere basato sulle migliori prassi e su principi di trasparenza e non discriminazione e che esso possa essere uno strumento efficace per contrastare le imitazioni e i prodotti contraffatti, nonché per assicurare che l'approccio nei confronti dello sviluppo economico sia più sostenibile sotto il profilo sociale, economico e ambientale all'interno e all'esterno dell'UE, aumentando anche la protezione dei consumatori;
35. chiede alla Commissione di avvalersi dell'esperienza maturata nei settori agricolo e alimentare con l'obiettivo di creare un sistema basato sulle migliori prassi, su principi non discriminatori e che sia trasparente, efficace, agile e privo di inutili oneri amministrativi e costi dissuasivi per i produttori che decidono volontariamente di registrare un prodotto nel sistema delle indicazioni geografiche; ritiene inoltre che tale sistema dovrebbe garantire un controllo rigoroso e la massima trasparenza possibile ed essere dotato di strumenti adeguati per affrontare le frodi; invita, a tale proposito, la Commissione ad applicare un approccio non settoriale nei confronti di qualsiasi sistema di protezione;
36. è del parere che il nuovo sistema, così come avvenuto in passato per i prodotti agroalimentari, dovrebbe rappresentare una garanzia intuitivamente percepibile agli occhi dei consumatori di prodotti di alta qualità in termini di autenticità e origine con un forte collegamento alla zona geografica interessata e il supporto di informazioni affidabili e chiare; ritiene che l'efficacia di un tale sistema unico europeo di protezione delle indicazioni geografiche dipenderà dalla possibilità che tutte le informazioni necessarie raggiungano i produttori e i consumatori; sottolinea che il sistema deve essere trasparente e garantire una protezione accessibile, in quanto ciò è un elemento chiave per la fiducia dei consumatori e dei produttori;

Martedì 6 ottobre 2015

37. ritiene che, in base al nuovo quadro normativo dell'UE sugli appalti, un sistema di certificazione di qualità e di origine dei prodotti potrebbe essere utilizzato dalle autorità aggiudicatrici con riferimento alle specifiche tecniche, alle certificazioni e ai criteri di aggiudicazione, in particolare a livello locale e regionale;

38. auspica che questi prodotti assumano una posizione centrale nell'ambito dei progetti di sviluppo regionale, di ricerca e di innovazione, di Orizzonte 2020 e dei fondi di coesione;

39. è del parere che un sistema per la protezione dell'IG per i prodotti non agricoli a livello UE, il quale sia coerente, semplice, trasparente e non oneroso sotto il profilo burocratico e finanziario, al quale possano accedere in particolare le PMI, consentirebbe all'UE di conseguire una protezione analoga per detti prodotti europei al di fuori dell'UE nel quadro dei negoziati commerciali internazionali, e comporterebbe un vantaggio significativo nel negoziare gli accordi di libero scambio, a livello bilaterale con i partner commerciali dell'Unione e a livello multilaterale nell'ambito dell'OMC;

40. è del parere che la realizzazione di un'unica protezione a livello UE per quanto concerne le IG per i prodotti non agricoli, che includa definizioni, procedure di registrazione e spese comuni, l'ambito di applicazione della protezione e gli strumenti applicativi, nonché l'istituzione di un'autorità affidabile che abbia la competenza di decidere sulla concessione di una IG ai prodotti non agricoli, e che sia riconosciuta a livello UE, senza ridurre gli standard di protezione già esistenti in 15 Stati membri, sia il modo migliore per rafforzare l'efficacia nell'UE e nei negoziati con i paesi terzi;

Campo di applicazione

41. ribadisce che il legame con il territorio di produzione è fondamentale per poter individuare un know-how particolare e designare la qualità, l'autenticità e le caratteristiche del prodotto;

42. si esprime a favore di una definizione ampia che permetterebbe di riconoscere il legame tra il prodotto e la zona coperta dall'IG; ritiene che un sistema di protezione a livello dell'UE dovrebbe essere dotato di un campo di applicazione esteso che consenta l'inclusione di denominazioni, anche non geografiche, le quali siano associate in maniera non ambigua a un determinato luogo;

43. ritiene che il sistema di protezione dovrebbe includere segni e simboli non testuali inequivocabilmente associati ad una particolare regione;

44. sostiene che l'etichetta/riconoscimento/marchio/logo per le IG non agricole dovrebbe essere semplice, facilmente riconoscibile, riflettere l'identità regionale/locale dei prodotti ed essere espressa almeno nella lingua del luogo di origine del prodotto e in quella del paese in cui è importato;

45. sottolinea che alcune indicazioni, come i termini generici o gli omonimi, devono essere escluse dalla protezione delle IG; osserva, inoltre, che le esenzioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 sulle IG agricole potrebbero servire da esempio;

Il processo di registrazione

46. è favorevole a una procedura di registrazione obbligatoria, in quanto fornirebbe maggiore certezza, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione dei diritti in caso di controversia; chiede alla Commissione di proporre un meccanismo di registrazione dei prodotti caratterizzato dalla massima efficienza, semplicità, utilità e accessibilità, e di assicurare che il sistema preveda procedure di registrazione, modifica e cancellazione economicamente accessibili, chiare e trasparenti, offrendo in questo modo garanzie giuridiche alle parti interessate; chiede alla Commissione di effettuare una valutazione approfondita allo scopo di minimizzare gli oneri finanziari e amministrativi a carico delle parti interessate;

Martedì 6 ottobre 2015

47. sottolinea che tale sistema deve essere accompagnato dalla creazione di un registro unico europeo standardizzato e pubblico per i prodotti non agricoli che beneficiano della protezione dell'indicazione geografica, allo scopo di favorire i prodotti artigianali e informare e tutelare sia i consumatori che i produttori, evitando nel contempo qualsiasi inutile onere amministrativo;

48. sottolinea, inoltre, che un tale sistema dovrebbe essere caratterizzato da un approccio trasversale, per massimizzare il suo impatto economico e sociale, e dovrebbe valorizzare in modo significativo il legame esistente tra i prodotti e il territorio di origine e rafforzare la trasparenza, al fine di accrescere la credibilità e l'autenticità di un prodotto, garantirne l'origine e contribuire a migliorarne la tracciabilità; sottolinea che è necessario effettuare controlli periodici dopo la concessione dell'indicazione geografica, onde garantire che i criteri necessari all'ottenimento dell'indicazione continuino a essere rispettati;

49. ritiene che la registrazione debba essere effettuata in due fasi: in primo luogo, è necessario che le autorità nazionali o regionali effettuino controlli in loco per verificare che le caratteristiche specifiche non siano oggetto di interferenze, e, in secondo luogo, è necessario che vi sia un sistema unico di registrazione europeo per garantire il rispetto dei criteri comuni in ogni parte dell'UE;

50. propone che la Commissione esamini la possibilità di trasferire, in detto contesto, anche la registrazione delle IG agricole all'UAMI; propone che tale sistema sia gestito a livello UE dall'UAMI;

51. sottolinea che tale sistema dovrebbe mantenere al minimo i costi e gli oneri amministrativi per le imprese, offrendo al tempo stesso sufficienti garanzie ai consumatori e aiutandoli a compiere scelte più consapevoli al momento dell'acquisto dei prodotti;

52. ritiene che tale sistema dovrebbe lasciare l'iniziativa dell'istituzione dell'IG alle imprese interessate, in particolare per quanto riguarda la definizione delle caratteristiche specifiche cui devono rispondere le IG;

53. ritiene che i criteri figuranti nelle caratteristiche specifiche del prodotto dovrebbero essere gestiti in maniera flessibile onde garantire che lo sviluppo dei processi di produzione e le future innovazioni non siano impediti, ma incoraggiati, purché la qualità e l'autenticità del prodotto finale non siano pregiudicate;

54. ritiene che almeno i criteri seguenti dovrebbero essere inclusi nelle caratteristiche specifiche: materie prime utilizzate, descrizione del processo di produzione, prova del legame con il territorio ed elementi di responsabilità sociale delle imprese;

55. propone che i produttori, le loro associazioni e le camere di commercio siano i principali soggetti autorizzati a richiedere la registrazione di una IG per prodotti non agricoli;

56. ritiene che ai fini dell'ottenimento di una IG potrebbe essere richiesto ai produttori il versamento di un contributo, purché si tratti di un contributo *una tantum*, che sia equo rispetto ai costi sostenuti e applicato in modo omogeneo in tutta l'UE;

Misure di controllo

57. ritiene importante prevedere altresì i mezzi per mettere in atto efficacemente la protezione offerta da un tale strumento, indipendentemente dai mezzi di distribuzione del prodotto in caso di abusi; sottolinea l'esigenza di assicurare che le IG siano altrettanto ben protette nei mercati digitali;

58. sottolinea l'importanza dei controlli di qualità, alla luce delle differenze significative esistenti tra prodotti agricoli e prodotti non agricoli (ad esempio il numero di produttori);

59. sollecita altresì l'istituzione di un sistema di ispezione, accertamento e sanzioni finalizzato a monitorare le indicazioni geografiche dei prodotti commercializzati in Europa;

Martedì 6 ottobre 2015

60. ritiene che, ai fini della massima protezione delle IG dei prodotti non agricoli, dovrebbe essere introdotto un divieto dell'uso scorretto delle IG, non solo ove si profili il rischio che i consumatori possano essere tratti in inganno o ove vi sia concorrenza sleale, ma anche quando l'origine effettiva del prodotto sia chiaramente indicata; propone pertanto che la protezione supplementare di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPS, inizialmente applicabile soltanto ai vini e alle bevande alcoliche, sia estesa per essere applicata alle IG dei prodotti non agricoli;

61. propone l'introduzione di una procedura aperta alle parti interessate con cui possa essere impugnata la registrazione di una IG;

62. ritiene che tale aspetto possa facilitare la definizione di procedure di controllo efficaci, dando così la possibilità ai consumatori e ai produttori di difendersi dalle contraffazioni, dalle imitazioni e da altre pratiche illecite;

Coesistenza con i diritti anteriori

63. ritiene che qualsiasi indicazione geografica futura debba poter coesistere con i diritti già associati a tale prodotto e debba tenere conto delle migliori pratiche esistenti a livello nazionale e locale nell'UE;

64. sottolinea che il rapporto tra i marchi e le IG dovrebbe essere chiaramente stabilito, al fine di evitare i conflitti;

65. propone che le norme riguardanti la relazione tra i marchi e le IG siano applicate alla protezione delle IG dei prodotti non agricoli;

66. propone che gli Stati membri in cui esiste già una tutela dispongano di un periodo di applicazione adeguato, prevedendo al contempo l'attuazione di accordi transitori mirati alla coesistenza dei due sistemi nella prospettiva di un meccanismo dell'UE;

o

o o

67. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 6 ottobre 2015

P8_TA(2015)0336

Il ruolo delle autorità locali dei paesi in via di sviluppo nella cooperazione allo sviluppo**Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sul ruolo delle autorità locali dei paesi in via di sviluppo nella cooperazione allo sviluppo (2015/2004(INI))**

(2017/C 349/02)

Il Parlamento europeo,

- vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000,
- vista la relazione adottata nel luglio 2014 dal gruppo di lavoro aperto delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sull'UE e sul quadro di sviluppo globale post-2015 ⁽¹⁾,
- vista la relazione adottata in data 8 agosto 2014 dal comitato intergovernativo di esperti sul finanziamento dello sviluppo sostenibile,
- vista la dichiarazione ministeriale rilasciata nel luglio 2014 dal Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile,
- vista la relazione delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo del Millennio per il 2014,
- visto il documento conclusivo della riunione ad alto livello del partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo, tenutasi a Città del Messico nell'aprile 2014,
- vista la relazione del 31 ottobre 2014 sul tema «Dialogue on localizing the post-2015 development Agenda» (Dialogo sulla localizzazione dell'agenda di sviluppo post 2015), preparata dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), dalla task force globale ⁽²⁾ e dalla conferenza «Habitat» delle Nazioni Unite,
- vista la relazione del 2014 del gruppo di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDG) sul tema «Delivering the Post-2015 development agenda: opportunities at the national and local levels» (Realizzare l'agenda per lo sviluppo post 2015: le opportunità ai livelli nazionale e locale),
- visto il rapporto sullo sviluppo umano 2014 dell'UNDP dal titolo «Sostenere il progresso umano: ridurre le vulnerabilità e accrescere la propria capacità di ripresa»,
- vista la relazione di sintesi del segretario generale delle Nazioni Unite sull'agenda post 2015,
- vista la relazione «Gender Chart 2012» delle Nazioni Unite, che misura il miglioramento degli aspetti relativi alla parità di genere negli otto obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM),
- visti l'esito della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo del 1992 e la relazione della successiva Conferenza sullo sviluppo sostenibile, svoltasi a Rio de Janeiro, Brasile, dal 20 al 22 giugno 2012,
- vista la relazione pubblicata nel maggio 2013 dal gruppo di personalità ad alto livello delle Nazioni Unite sull'agenda di sviluppo post 2015,

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0059.

⁽²⁾ La task force globale dei governi locali e regionali per l'agenda di sviluppo post 2015 verso la conferenza «HABITAT III».

Martedì 6 ottobre 2015

- vista la relazione al Segretario generale delle Nazioni Unite pubblicata nel giugno 2012 dall'Unità operativa delle Nazioni Unite sull'agenda di sviluppo post 2015, dal titolo «Realising the future we want for all» (Realizzare il futuro che vogliamo per tutti),
- visto il programma d'azione di Istanbul per i paesi meno sviluppati per il decennio 2011-2020,
- visti la dichiarazione e il piano d'azione adottati al forum di alto livello sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo svoltosi a Busan, Corea del Sud, nel dicembre 2011,
- visti la dichiarazione universale dei diritti umani e il quadro giuridico in materia di diritti umani,
- visti la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti e il programma d'azione di Accra,
- vista la dichiarazione del 1986 sul diritto allo sviluppo,
- visti il consenso europeo in materia di sviluppo e il codice⁽¹⁾ di condotta dell'Unione europea in materia di complementarità e di divisione del lavoro nell'ambito della politica di sviluppo⁽²⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 15 maggio 2013, del titolo «Capacitare le autorità locali dei paesi partner per una migliore governance e risultati più concreti in termini di sviluppo» (COM(2013)0280),
- viste la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 su autorità locali e società civile: l'impegno dell'Europa a favore dello sviluppo sostenibile⁽³⁾ e le conclusioni del Consiglio del 22 luglio 2013 sulle autorità locali e lo sviluppo,
- visto l'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che ribadisce che «l'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi»,
- visto l'articolo 208 del TFUE, che sancisce che «l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo»,
- vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2015 dal titolo «Un partenariato mondiale per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015» (COM(2015)0044),
- vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2014 dal titolo «Un'esistenza dignitosa per tutti: dalla visione all'azione collettiva» (COM(2014)0335),
- vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2014 dal titolo «Un ruolo più incisivo del settore privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in via di sviluppo» (COM(2014)0263),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 30 aprile 2014 dal titolo «Tool-box: A Rights-Based Approach, encompassing all human rights for EU Development Cooperation» (strumenti per la promozione di un approccio basato sui diritti che includa tutti i diritti umani nella cooperazione allo sviluppo dell'UE) (SWD(2014)0152),
- vista la comunicazione della Commissione del mercoledì 27 febbraio 2013 dal titolo «Un'esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile» (COM(2013)0092),
- vista la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2012 dal titolo «Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne» (COM(2012)0492),

⁽¹⁾ GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Conclusioni del Consiglio 9558/07 del 15.5.2007.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0432.

Martedì 6 ottobre 2015

- viste le consultazioni pubbliche della Commissione sulla preparazione di una posizione dell'UE dal titolo «Verso un quadro di sviluppo post 2015», svoltesi dal 15 giugno al 15 settembre 2012,
- vista la comunicazione della Commissione dell'8 ottobre 2008 dal titolo «Le autorità locali: attori di sviluppo» (SEC(2008)2570),
- vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea dal titolo «Il consenso europeo» ⁽¹⁾,
- vista la Carta europea sulla cooperazione allo sviluppo a sostegno della governance locale lanciata il 16 novembre 2008 nel corso delle Giornate europee dello sviluppo,
- viste la comunicazione della Commissione del 12 aprile 2005 dal titolo «Coerenza delle politiche per lo sviluppo» (COM(2005)0134) e le conclusioni della 3166^a sessione del Consiglio «Affari esteri», del 14 maggio 2012, dal titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento»,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 24 febbraio 2015 dal titolo «Un'esistenza dignitosa per tutti: dalla visione all'azione collettiva»,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2013 sul tema «Capacitare le autorità locali dei paesi partner per una migliore governance e risultati più concreti in termini di sviluppo»,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 9 giugno 2010 dal titolo «Pacchetto di primavera: un piano d'azione dell'UE per conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio»,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 22 aprile 2009 dal titolo «Le autorità locali: attori di sviluppo»,
- visto il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾,
- vista la sua posizione del 2 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'anno europeo dello sviluppo (2015) ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sugli obiettivi di sviluppo del Millennio — elaborazione del quadro post 2015 ⁽⁴⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 19 maggio 2014 relative a un approccio alla cooperazione allo sviluppo basato sui diritti che includa tutti i diritti umani,
- viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 12 dicembre 2013 relative al finanziamento dell'eliminazione della povertà e dello sviluppo sostenibile oltre il 2015,
- vista la dichiarazione congiunta ACP-UE del 20 giugno 2014 sull'agenda di sviluppo post 2015,
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A8-0232/2015),

⁽¹⁾ GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0269.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0283.

Martedì 6 ottobre 2015

- A. considerando che le autorità locali in quanto soggetti pubblici e istituzionali essenziali ai fini della governance locale, dell'affermarsi della democrazia di base, di uno sviluppo sostenibile basato sulla partecipazione delle popolazioni locali e della loro espressione democratica, devono assumere un ruolo essenziale nel conseguimento degli obiettivi post-2015;
- B. considerando che le autorità locali ricoprono un ruolo determinante nella definizione, nell'organizzazione e nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo;
- C. considerando che le autorità locali costituiscono una solida interfaccia tra gli obiettivi delle comunità e quelli nazionali e globali in un'agenda post-2015;
- D. considerando che le autorità locali svolgono un ruolo determinante nella salvaguardia delle popolazioni vulnerabili negli Stati fragili in crisi e negli Stati a reddito medio;
- E. considerando che il nuovo quadro di sviluppo sostenibile globale offre l'opportunità di garantire un'ampia partecipazione delle organizzazioni della società civile, delle autorità locali e dei parlamenti nazionali; che la capacitazione delle autorità locali e delle organizzazioni della società civile risulta essenziale per garantire una governance corretta, trasparente e responsabile;
- F. considerando che l'UE ha fortemente partecipato al sostegno delle autorità locali dei paesi in via di sviluppo, inteso a concorrere alla riduzione della povertà e al conseguimento degli OSM, ma altresì all'integrazione della governance democratica a livello locale;
- G. considerando che alle sessioni del gruppo di lavoro aperto sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OWG) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno contribuito rappresentanti dei governi subnazionali e delle autorità locali e che la task force globale ha condotto le consultazioni delle Nazioni Unite sul tema «Localizzazione dell'agenda di sviluppo post 2015», unitamente all'UNDP e alla conferenza Habitat delle Nazioni Unite;
- H. considerando che la relazione di sintesi del Segretario generale delle Nazioni Unite sull'agenda di sviluppo post 2015 ribadisce la necessità che la nuova agenda di sviluppo sia innovatrice, universale, imperniata sulle persone e fondata sui principi dei diritti umani e dello Stato di diritto; che il Segretario generale chiede che i partenariati innovativi, comprese le autorità locali, siano i principali attori che attuano la suddetta agenda a livello più prossimo ai cittadini;
- I. considerando che gli obiettivi e le sfide più critici dell'agenda di sviluppo globale post 2015 dipenderanno dall'azione locale e da solidi partenariati;
- J. considerando che entro il 2050 si prevede una crescita della popolazione mondiale dai circa 7 ai 9,3 miliardi di persone, con la maggior parte di essa prevista nei paesi in via di sviluppo, in special modo nelle aree urbane; che un'eccessiva urbanizzazione mina la sostenibilità dello sviluppo in tutte le sue dimensioni;
- K. considerando che due miliardi e mezzo di nuovi abitanti delle città necessiteranno dell'accesso all'istruzione, ai servizi sanitari, ai posti di lavoro, agli alimenti, all'igiene, ai trasporti, agli alloggi e all'elettricità; che ciò dà luogo a sfide cruciali per le autorità locali e regionali e le amministrazioni comunali incaricate della fornitura di detti servizi;
- L. considerando che la dichiarazione di Rio pone l'accento sul ruolo vitale che le popolazioni autoctone e le loro comunità hanno nella gestione ambientale e nello sviluppo; che i governi dovrebbero dare riconoscimento e debito sostegno all'identità, alla cultura e agli interessi di tali popolazioni, nonché consentirne un'effettiva partecipazione al conseguimento dello sviluppo sostenibile;

Martedì 6 ottobre 2015

- M. considerando che la riduzione della povertà risulta irregolare e che le disuguaglianze tra i paesi e all'interno degli stessi, aumentate sia nei paesi sviluppati sia in quelli in via di sviluppo, rappresentano una grande sfida in termini di sviluppo;
- N. considerando che i conflitti violenti e le crisi umanitarie continuano a incidere negativamente sugli sforzi di sviluppo; che i gruppi vulnerabili come le donne, i minori e gli anziani subiscono maggiormente le conseguenze dei conflitti militari e delle crisi e che le autorità locali sono i soggetti centrali in prima linea nella prevenzione e gestione dei conflitti;
- O. considerando che sono ancora necessari sforzi ulteriori per dimezzare la percentuale di persone che soffrono la fame, dal momento che 162 milioni di bambini sono a rischio di malnutrizione; che la fame nascosta può essere definita come carenza di micronutrienti, che può causare effetti irreversibili sulla salute nonché conseguenze socioeconomiche legate a una riduzione della produttività delle persone;
- P. considerando che i cambiamenti climatici e il degrado ambientale si ripercuotono in primo luogo sulle popolazioni locali e rappresentano una sfida centrale per le autorità locali, in quanto pesano in primo luogo sulle comunità locali;
- Q. considerando che è necessario creare più posti di lavoro nuovi e dignitosi al fine di far fronte alla crescita demografica su scala globale; che, sia nei paesi sviluppati sia in quelli in via di sviluppo, il settore privato è un importante generatore di posti di lavoro e può conseguentemente costituire un partner essenziale nella lotta alla povertà;
- R. considerando che gli aiuti continuano a svolgere un ruolo fondamentale nella riduzione della povertà e a rappresentare un fattore di svolta nei paesi in via di sviluppo; che essi devono essere calibrati meglio onde corrispondere alle esigenze delle popolazioni più vulnerabili e che da soli non bastano e quindi che occorre ricorrere a finanziamenti innovativi;
- S. considerando che la mobilitazione delle risorse finanziarie internazionali, pubbliche e private sarà determinante ai fini della promozione dello sviluppo sostenibile locale;
- T. considerando che l'UE e i suoi Stati membri, in quanto i maggiori donatori di aiuti allo sviluppo, ma anche protagonisti centrali delle procedure politiche, dovrebbero restare la forza propellente durante la successiva fase dei negoziati nel quadro delle Nazioni Unite, specialmente in materia di attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
- U. considerando che l'articolo 208 del TFUE sancisce che l'eliminazione della povertà costituisce l'obiettivo principale della politica dell'UE in materia di sviluppo e stabilisce la coerenza delle politiche per lo sviluppo;

I. Autorità locali quali attori di sviluppo e ruolo dell'Unione europea

1. rammenta che il partenariato di Busan offre un forum in ampliamento per i nuovi attori di sviluppo, quali gli attori locali e regionali;
2. sottolinea che i nuovi orientamenti della comunicazione della Commissione europea riguardanti le autorità locali e il riconoscimento del loro ruolo come attori statali rappresenta un passo in avanti notevole nella nuova agenda di sviluppo dell'Unione europea;
3. pone l'accento sulla necessità di tradurre concretamente questi nuovi orientamenti nell'attuazione delle cooperazione europea sia a livello dell'XI fondo europeo dei sviluppo (FES) che dello strumento di cooperazione allo sviluppo;
4. pone l'accento su come la pianificazione strategica a livello nazionale e locale sia assolutamente essenziale per promuovere e integrare le tre principali dimensioni dello sviluppo: sociale, economica e ambientale;
5. si compiace del sostegno dato al rafforzamento delle capacità delle autorità locali attraverso la linea tematica delle autorità locali e segnatamente del sostegno al potenziamento delle strutture del coordinamento delle autorità locali a livello nazionale, regionale e continentale e dell'attuazione di un partenariato a livello europeo;

Martedì 6 ottobre 2015

6. riconosce l'importante ruolo delle autorità locali nei paesi in via di sviluppo; sollecita l'introduzione di accordi di partenariato tra autorità locali negli Stati membri dell'UE e autorità locali in paesi in via di sviluppo in settori come la formazione e le risorse umane onde consentire maggiori benefici e una migliore pianificazione ambientale;
7. ritiene che dette strutture di coordinamento svolgano un ruolo essenziale in materia di sostegno tecnico e metodologico allo sviluppo di capacità locali in materia di scambi di competenze nella prospettiva di favorire il processo di decentramento e la fornitura di servizi di base; ritiene che esse rappresentino altresì l'interfaccia adeguata per il dialogo politico e per amplificare la voce delle autorità locali a tutti i livelli di governance;
8. sollecita l'Unione europea a promuovere la cooperazione decentrata in quanto mezzo per attuare il quadro di sviluppo post-2015; chiede alla Commissione europea di valutare la possibilità di rendere il decentramento un settore prioritario di concentrazione finanziaria dei suoi strumenti finanziari di aiuto esterno, in primo luogo quelli a titolo di SCS e FES, e a intensificare i propri interventi intesi a integrare le autorità locali come attori a pieno titolo dell'attuazione dell'XI FES a livello dei paesi partner, delle regioni o dell'aiuto settoriale e finanziario; invita gli Stati membri a riservare nei rispettivi programmi di sviluppo uno spazio appropriato alle autorità locali, coordinando le proprie azioni con quelle della Commissione e di altri Stati membri;

II. Dialogo politico, attivazione delle risorse finanziarie e rendiconto contabile

9. sottolinea la necessità di assicurare il trasferimento più equo di risorse finanziarie a livello nazionale verso quello subregionale, cittadino e comunale;
10. sottolinea la necessità, nel contesto del processo di decentramento in atto, di sollecitare gli Stati nazionali a trasferire una parte delle risorse di bilancio nazionali a livello dei governi regionali e locali; a tal fine ritiene che occorra destinare un sostegno maggiore in materia di potenziamento delle capacità finanziarie e di bilancio delle autorità locali, in particolare tramite le loro associazioni;
11. ritiene essenziale che una parte del sostegno di bilancio europeo sia destinata al finanziamento degli enti locali;
12. insiste per l'avvio di un dialogo politico effettivo con le autorità locali nel contesto della cooperazione europea, tale da consentire di valutare i progressi in atto, le difficoltà e le prospettive di rafforzamento dell'efficacia dell'aiuto a livello locale;
13. chiede che istituzionalizzato detto dialogo, facendo riferimento alle strutture di coordinamento esistenti nei diversi quadri di cooperazione;

III. Ruolo delle autorità locali nell'attuazione degli OSM: l'esperienza acquisita

14. sottolinea che gli OSM hanno dimostrato il ruolo determinante delle autorità locali nella lotta alla povertà e nell'erogazione di servizi collettivi quali l'acqua e l'igiene, l'assistenza sanitaria di base e l'istruzione;
15. plaude alla diffusione delle iniziative decentralizzate di cooperazione allo sviluppo e all'utilizzo dei meccanismi di cooperazione tra le città;
16. sottolinea la necessità di destinare mezzi supplementari al rafforzamento delle capacità delle autorità decentrate al fine di consentire loro l'offerta di servizi pubblici di qualità, garantire la parità di opportunità e costruire la coesione sociale;
17. deplora che gli OSM non abbiano riservato sufficiente considerazione all'importanza della dimensione locale dello sviluppo, nonché che i programmi di sviluppo non comprendano abbastanza la dimensione culturale, la quale rappresenta una componente indispensabile per la comprensione del contesto locale; chiede che la dimensione culturale sia tenuta in conto nelle strategie locali, nazionali e internazionali mirate alla riduzione della povertà;
18. si rammarica della carenza di chiarezza negli attuali OSM per quanto concerne l'adattamento dei traguardi globali alle dinamiche nazionali e locali;

Martedì 6 ottobre 2015

IV. Definizione dell'agenda di sviluppo post 2015: sfide e opportunità

19. reputa che il processo post 2015 debba offrire una chiara visione al fine di un'attuazione degli esiti della conferenza Rio+20 che riconosca il ruolo delle autorità locali;
20. sottolinea l'importanza di definire traguardi e parametri affidabili per gli obiettivi di sviluppo sostenibile che siano in grado di corrispondere ai contesti, alle esigenze e alle preoccupazioni delle popolazioni locali; invita l'UE a rafforzare il ruolo delle autorità locali e a prendere in considerazione le loro competenze in altri obiettivi di sviluppo sostenibile;
21. invita l'UE a continuare a dedicare particolare attenzione alle autorità locali nella pianificazione, nell'attuazione e nei flussi finanziari dello sviluppo; sottolinea che ciò esige un processo di partecipazione reale, attuato nelle fasi iniziali dello sviluppo e pertanto occorre riconoscere e rafforzare l'aiuto pubblico decentrato; sottolinea l'esigenza di assicurare la loro più intensa partecipazione nella definizione delle strategie di sviluppo;
22. chiede all'Unione di provvedere a che le autorità locali siano meglio rappresentate nei negoziati internazionali per l'adozione dell'agenda di sviluppo post-2015, nella conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo e nella conferenza internazionale sul clima;
23. invita l'UE a continuare a sostenere un obiettivo autonomo in materia di città e insediamenti umani;

V. Necessità di un efficace partenariato globale rinnovato (con le organizzazioni della società civile, con il settore privato ecc.)

24. invita l'UE a concorrere al rafforzamento dei partenariati multilaterali localizzando l'attuazione dell'agenda post 2015;
25. chiede una chiara definizione e una chiara ripartizione delle responsabilità tra i partner;

VI. Partenariati con il settore privato

26. rammenta che il settore pubblico sarà un soggetto chiave nel rendere possibile e nell'attuare la nuova agenda di sviluppo e sottolinea che la mobilitazione delle entrate pubbliche e il rafforzamento del sistema fiscale basato sulla capacità contributiva dei cittadini e su una giusta retribuzione di una gestione trasparente delle risorse naturali saranno elementi essenziali ai fini dell'efficacia;
27. riafferma la necessità di sostenere l'emergere di una classe media attraverso la promozione dell'imprenditoria privata, specialmente tra i giovani e le donne;
28. pone l'accento sull'importanza della capacitazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese locali mirate alla creazione di posti di lavoro e alla promozione di una crescita economica sostenibile e inclusiva, segnatamente attraverso politiche pubblico-privato;
29. ribadisce l'esigenza di attuare efficaci meccanismi di assunzione di responsabilità, nonché di definire salvaguardie sociali e ambientali obbligatorie;

VII. Partenariato con la società civile

30. reputa che l'agenda di sviluppo globale post 2015 debba modificare il ruolo e l'impatto delle organizzazioni della società civile; ritiene che gli Stati membri debbano lavorare a stretto contatto con tali organizzazioni istituendo meccanismi di dialogo regolare, mirati a conseguire un'efficacia tale da ricevere un riscontro positivo dalla società civile;

VIII. Sostegno all'assunzione di responsabilità nazionale e allo sviluppo della capacità

31. pone l'accento su come i governi debbano essere responsabili nei confronti sia delle parti interessate nazionali sia della comunità internazionale;

Martedì 6 ottobre 2015

32. sottolinea l'importanza della trasparenza e della promozione dei dialoghi multilaterali per il rafforzamento della partecipazione delle culture locali, delle popolazioni autoctone, dei migranti e delle minoranze;
33. reputa necessario dispiegare sforzi determinati per migliorare la capacità delle autorità locali nell'erogazione dei servizi pubblici;
34. sottolinea l'importanza di promuovere il buongoverno a livello locale tramite la promozione dei principi di responsabilizzazione, sana gestione, trasparenza, partecipazione, reattività e primato della legge;
35. sollecita la creazione di piattaforme di concertazione locale nel quadro della pianificazione di bilancio;
36. pone l'accento sulla pressante necessità di riformare i servizi di raccolta dei dati ufficiali;

IX. Popolazioni autoctone e pianificazione dello sviluppo

37. sottolinea come le popolazioni autoctone debbano essere fortemente coinvolte nella preparazione dei piani di sviluppo e investimento locale e territoriale;
38. chiede ai governi nazionali e alle autorità locali di: a) consolidare la normativa locale per istituire il riconoscimento dei tradizionali accordi di ordinamento fondiario; b) cooperare con le autorità tradizionali nella gestione delle risorse naturali; c) intervenire sulle problematiche intergenerazionali e di genere esistenti tra le popolazioni autoctone; d) tutelare il sapere autoctono; e) consolidare la capacità delle popolazioni autoctone di partecipare alla pianificazione dello sviluppo;

X. Trasferimento delle tecnologie

39. pone l'accento su come i governi nazionali e le autorità locali debbano creare un ambiente favorevole al trasferimento delle tecnologie;
40. reputa che in tale cooperazione debbano altresì rientrare investimenti a più lungo termine;

XI. Centri urbani e insediamenti umani

41. accoglie con favore la mobilitazione e l'impegno delle città africane nel quadro della preparazione della conferenza delle Nazioni Unite sull'alloggio e lo sviluppo sostenibile Habitat III; chiede alla Commissione di sostenere tale processo di mobilitazione e prevedere nei suoi piani di partenariato un sostegno alla gestione di processi di urbanizzazione sostenibile;
42. plaude alla decisione dell'OWG di inserire un obiettivo autonomo concernente lo sviluppo urbano sostenibile;
43. sottolinea l'importanza di adottare un approccio territoriale per intervenire su problematiche quali la gestione dei rifiuti e la povertà urbana, la riduzione delle disparità, l'azione autonoma dei cittadini, la governance inclusiva e partecipativa, la progettazione di infrastrutture innovative, la prestazione di servizi, la gestione del suolo, il contributo delle città al cambiamento ambientale globale, l'impatto delle città sugli ecosistemi, la riduzione del rischio di catastrofi naturali e dell'uso di energia ecc.;
44. pone l'accento sull'importanza del sostegno ai paesi in via di sviluppo e a quelli meno sviluppati, anche attraverso l'assistenza finanziaria e tecnica;

XII. Buona governance e lotta alla corruzione

45. sottolinea come debba essere incrementata la cooperazione internazionale per il contrasto ai flussi finanziari illeciti, al fine di garantire condizioni di parità nel settore dell'imposizione fiscale sulle aziende locali e internazionali;
46. sottolinea che il decentramento del potere è uno strumento efficace per lottare contro la corruzione legata alle multinazionali, per contribuire alla modernizzazione dell'amministrazione pubblica e per attuare riforme economiche e sociali calibrate alle esigenze della popolazione;

Martedì 6 ottobre 2015

XIII. Rafforzamento della mobilitazione delle risorse

47. evidenzia l'esigenza di esaminare meccanismi di finanziamento equi e creativi;
48. evidenzia l'importanza fondamentale della mobilitazione delle risorse nazionali a livello locale per la proficua attuazione dell'agenda post-2015, dato che sono un fattore centrale nella realizzazione di strategie e di politiche di sviluppo a livello locale e nazionale; segnala l'urgente necessità di consolidare le capacità delle autorità locali dei paesi partner per quanto riguarda la pianificazione di bilancio e le imposte municipali; si compiace dell'introduzione progressiva di osservatori delle finanze locali e che detti osservatori meritino un maggiore sostegno da parte dell'Unione europea;
49. ritiene più efficace operare a livello locale al fine di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, segnatamente nelle zone rurali, e che per le autorità locali e le autorità nazionali un'importante sfida riguardi la promozione del progressivo reintegro del settore informale senza disincentivare l'innovazione;
50. invita la Banca mondiale e gli istituti finanziari internazionali ad aggiornare le politiche ambientali e per le salvaguardie sociali;
51. rammenta che i governi locali si trovano in prima linea nell'affrontare un numero crescente di crisi ma che, nella maggior parte dei casi, essi sono carenti di capacità e di mezzi per elaborare un'efficace reazione;
52. chiede alla Commissione di promuovere la mobilitazione delle fonti innovative di finanziamento per la cooperazione decentrata, segnatamente gli strumenti misti prestiti-doni, che non sono adattati alle specificità delle autorità locali;
53. sollecita l'Unione europea a promuovere la cooperazione decentrata in quanto premessa per lo sviluppo locale;
- o
- o o
54. incarica il suo Presidente a trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 8 ottobre 2015

P8_TA(2015)0342

Repubblica centrafricana

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sulla Repubblica centrafricana (2015/2874(RSP))

(2017/C 349/03)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica centrafricana,
- vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2015 sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE ⁽¹⁾,
- viste le risoluzioni dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sulla situazione nella Repubblica centrafricana (RCA) del 19 giugno 2013, del 19 marzo 2014 e del 17 giugno 2015,
- viste le dichiarazioni del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla situazione nella Repubblica centrafricana, in particolare quella del 13 ottobre 2014,
- vista la dichiarazione del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulle violenze nella Repubblica centrafricana del 28 settembre 2015,
- viste le conclusioni del Consiglio relative alla RCA del 9 febbraio 2015 e del 20 luglio 2015,
- viste le osservazioni di Marie-Therese Keita Bocoum, esperta indipendente dell'ONU, sulla situazione dei diritti umani nella RCA, del 1° ottobre 2015,
- visto l'invito del Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon e del Consiglio di sicurezza del 28 settembre 2015 a porre immediatamente fine all'improvvisa ondata di violenze nella RCA,
- vista la risoluzione 2217 (2015) dell'ONU relativa alla proroga fino al 30 aprile 2016 del mandato della MINUSCA con gli attuali livelli di truppe autorizzati, adottata dal Consiglio di sicurezza nella sua 7434^a riunione il 28 aprile 2015,
- vista la risoluzione 2196 (2015) dell'ONU relativa alla proroga fino al 29 gennaio 2016 del regime di sanzioni nei confronti della Repubblica centrafricana (RCA) e fino al 29 febbraio 2016 del mandato del gruppo di esperti che assiste il Comitato delle sanzioni nei confronti della RCA istituito in virtù della risoluzione 2127 dell'ONU,
- vista la relazione di valutazione dell'ONU del 15 maggio 2015 sugli interventi di applicazione della legge e di supporto alle vittime di sfruttamento e abusi sessuali da parte del personale dell'ONU e personale correlato nelle operazioni di mantenimento della pace,
- vista la relazione del Segretario generale dell'ONU sulle raccomandazioni del gruppo indipendente di alto livello sulle operazioni di pace dell'11 settembre 2015,
- vista la relazione finale della commissione d'inchiesta internazionale sulla Repubblica centrafricana del 19 dicembre 2014,
- vista la conferenza internazionale di alto livello sulla Repubblica centrafricana, intitolata «Dagli aiuti umanitari alla resilienza», tenutasi a Bruxelles il 26 maggio 2015,

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0035.

Giovedì 8 ottobre 2015

- visto l'accordo sul disarmo, la smobilitazione, il rimpatrio e la reintegrazione firmato il 10 maggio 2015 da un ampio numero di gruppi armati durante il Forum di Bangui,
 - visto l'accordo di Cotonou riveduto,
 - visto l'accordo di Libreville (Gabon) dell'11 gennaio 2013 sulla risoluzione della crisi politico-militare nella RCA, firmato sotto l'egida dei capi di Stato e di governo della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC), che stabilisce le condizioni per porre fine alla crisi nella RCA,
 - visti i vertici straordinari dei capi di Stato e di governo della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale, tenutisi a N'Djamena (Ciad) il 21 dicembre 2012, il 3 aprile 2013 e il 18 aprile 2013, nonché le relative decisioni di istituire un Consiglio nazionale di transizione (CNT) dotato di poteri legislativi e costituenti e di adottare una tabella di marcia per il processo di transizione nella RCA,
 - vista la riunione del Gruppo di contatto internazionale tenutasi a Brazzaville (Repubblica del Congo) il 3 maggio 2013, in occasione della quale è stata convalidata la tabella di marcia per la transizione ed è stato istituito il Fondo speciale per l'assistenza della RCA,
 - visto l'accordo sulla cessazione delle ostilità firmato nel luglio 2014,
 - viste le conclusioni della settima riunione del Gruppo di contatto internazionale sulla Repubblica centrafricana, tenutasi a Brazzaville il 16 marzo 2015,
 - visti i comunicati rilasciati dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione Africana il 17 settembre 2014 e il 26 marzo 2015,
 - vista la Costituzione della RCA adottata dal Consiglio di transizione alla fine di agosto 2015,
 - visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) del 1998, ratificato dalla RCA nel 2001,
 - visto il protocollo opzionale alla convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, firmato dalla RCA,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che negli scontri scoppiati alla fine di settembre 2015 hanno perso la vita 42 persone e 37 000 persone sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni;
- B. considerando che oltre 500 prigionieri sono evasi alla fine di settembre 2015 dalla prigione di Ngaragba a Bangui e da Bouar, tra cui ben noti responsabili di violazioni e abusi dei diritti umani; che ciò rappresenta una grave minaccia per i civili e la protezione delle vittime e dei testimoni; che l'evasione dal carcere costituisce un passo indietro per l'ordine pubblico, nonché per la lotta contro l'impunità nella RCA;
- C. considerando che, secondo l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari, le condizioni per le agenzie umanitarie a Bangui si sono deteriorate; che vari uffici e residenze di organizzazioni umanitarie sono stati saccheggiate, impedendo la libera circolazione del loro personale, in particolare degli operatori sanitari negli ospedali;

Giovedì 8 ottobre 2015

- D. considerando che l'erogazione di aiuti umanitari è resa difficile dagli scontri e dai numerosi blocchi stradali, che impediscono alle autorità di accedere a migliaia di sfollati interni e di valutare le esigenze; che le preoccupazioni relative all'accesso sicuro alle zone vicino a Bangui sono state ribadite dall'organizzazione Medici senza Frontiere (MSF), secondo cui in numerosi casi i feriti sono giunti a piedi e le ambulanze del gruppo non sono state in grado di circolare nella capitale in quanto diventata troppo pericolosa;
- E. considerando che l'ONU ha deciso di prorogare il mandato della MINUSCA fino al 30 aprile 2016 fissando il contingente autorizzato a 10 750 soldati, di cui 480 osservatori militari e ufficiali di Stato, e 2 080 unità di polizia, di cui 400 agenti di polizia e 40 agenti carcerari;
- F. considerando che, secondo la missione di mantenimento della pace dell'ONU nel paese (MINUSCA), nonostante il recente miglioramento delle condizioni di sicurezza, persistono tensioni a Bangui, teatro di attacchi contro civili, violenze tra comunità e attacchi contro il personale umanitario;
- G. considerando che il procuratore capo della Corte penale internazionale, Fatou Bensouda, ha chiesto ai soggetti coinvolti negli scontri di porre immediatamente fine alle violenze e di astenersi dal compierne, aggiungendo che tutti gli eventuali crimini di guerra saranno puniti; che il 24 settembre 2014 è stata avviata la seconda indagine sul conflitto nella RCA;
- H. considerando che i recenti scontri hanno minacciato di compromettere un processo di pace ancora in fase iniziale e potrebbero riportare il paese ai giorni bui della fine del 2013 e del 2014, quando migliaia di persone sono state uccise e decine di migliaia hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni; che la criminalità continua a rappresentare una delle minacce principali; che la situazione delle donne nella RCA è drammatica e che lo stupro è spesso utilizzato come arma di guerra da tutte le parti in causa;
- I. considerando che il colpo di Stato del 2013 e la successiva destituzione del capo dello Stato transitorio, Michel Djotodia, e del Primo ministro di transizione, Nicolas Tiangaye, sono stati accompagnati da gravi e massicce violazioni dei diritti umani, con un evidente rischio di genocidio, tra cui esecuzioni extragiudiziali, torture, saccheggi, stupri e abusi sessuali su vasta scala, rapimenti di donne e bambini e arruolamenti forzati di bambini soldato;
- J. considerando che il 4 ottobre 2015 i cittadini della RCA avrebbero dovuto decidere tramite referendum in merito all'adozione di una nuova Costituzione ed eleggere al contempo i loro rappresentanti nel corso di elezioni presidenziali e legislative inizialmente previste per il 18 ottobre 2015 (primo turno) e per il 22 novembre 2015 (secondo turno); che le autorità di transizione lavorano da alcune settimane a un rinvio delle elezioni, ma che la commissione elettorale nazionale non ha ancora annunciato una nuova data, le liste elettorali non sono pronte e le schede elettorali non sono ancora state distribuite;
- K. considerando che il paese deve far fronte alla peggiore crisi umanitaria dalla sua indipendenza nel 1960, che colpisce l'intera popolazione, ovvero 4,6 milioni di persone, di cui la metà sono bambini; che 2,7 milioni di persone necessitano di assistenza, in particolare aiuti alimentari, protezione e accesso all'assistenza sanitaria, all'acqua potabile, a servizi igienico-sanitari e a un alloggio; che, secondo le stime, oltre 100 000 bambini hanno subito abusi sessuali e sono stati arruolati da gruppi armati nel paese e che, a causa della crisi, un milione di bambini non frequenta la scuola;
- L. considerando che il 5 maggio 2015 gruppi armati nella RCA hanno raggiunto un accordo volto a liberare da 6 000 a 10 000 bambini soldato;
- M. considerando che le operazioni di mantenimento della pace sono state offuscate dalle accuse di presunti abusi sessuali di bambini e ragazze da parte dei soldati dell'ONU e delle forze di pace francesi;

Giovedì 8 ottobre 2015

- N. considerando che sia i gruppi armati Seleka sia quelli anti-Balaka traggono profitto dal commercio di legname e di diamanti controllando i siti, «tassando» i minatori e i commercianti ed estorcendo loro denaro proveniente da attività di «protezione»; che i commercianti della RCA hanno acquistato diamanti del valore di diversi milioni di dollari senza prima accertarsi in modo adeguato se stessero finanziando gruppi armati;
- O. considerando che il rispetto dei diritti umani è un valore fondamentale dell'Unione europea e costituisce un elemento essenziale dell'accordo di Cotonou, in particolare dell'articolo 8;
- P. considerando che la giustizia e l'avvio di procedimenti penali in caso di gravi violazioni dei diritti umani sono fra gli aspetti più importanti per porre fine agli abusi e ricostruire la RCA;
- Q. considerando che la violenza continua a restare impunita, nonostante il Consiglio di transizione abbia adottato, con la promulgazione del presidente ad interim, una legge che istituisce una Corte penale speciale, composta da giudici e procuratori nazionali e internazionali, che indagherà e perseguirà le gravi violazioni dei diritti umani commesse nella RCA dal 2003;
- R. considerando che nel settembre 2014 l'UE ha avviato i primi tre progetti di sviluppo finanziati dal fondo fiduciario multidonatori dell'UE per la RCA nel settore della salute, della creazione di posti di lavoro, della riabilitazione delle infrastrutture danneggiate a Bangui e dell'emancipazione delle donne e della loro inclusione economica;
- S. considerando che nel marzo 2015 il Consiglio europeo ha istituito la missione militare consultiva dell'UE nella RCA (EUMAM RCA) volta a sostenere le autorità centrafricane nella preparazione di una riforma del settore della sicurezza per quanto riguarda le forze armate;
- T. considerando che dal maggio 2015 l'UE ha incrementato la sua assistenza alla RCA stanziando un totale di 72 milioni di EUR, comprese le risorse per gli aiuti umanitari (con 10 milioni di EUR di nuovi finanziamenti), il sostegno al bilancio (con ulteriori 40 milioni di EUR) e un nuovo contributo al fondo fiduciario dell'UE per la RCA (22 milioni di EUR aggiuntivi);
- U. considerando che il 15 luglio 2014 l'UE ha varato il suo primo fondo fiduciario multidonatori per lo sviluppo, a sostegno della RCA, che mira a consentire la transizione dalla risposta di emergenza verso aiuti allo sviluppo a lungo termine;
1. esprime profonda preoccupazione per la situazione nella Repubblica centrafricana, che potrebbe portare il paese sull'orlo di una guerra civile se le recenti violenze non verranno contenute; deplora la perdita di vite umane ed esprime la propria solidarietà alle famiglie delle vittime e all'intera popolazione della Repubblica centrafricana;
 2. condanna fermamente gli attacchi contro le organizzazioni umanitarie e le loro residenze durante i più recenti episodi di violenza; chiede la libera circolazione degli operatori umanitari per poter raggiungere i civili che hanno bisogno di assistenza, in particolare gli sfollati; ricorda che circa mezzo milioni di sfollati ha urgentemente bisogno di cibo, assistenza sanitaria, acqua, servizi igienico-sanitari, rifugio e articoli di prima necessità;
 3. esorta le autorità della RCA a incentrarsi sulla lotta all'impunità e sul ripristino dello Stato di diritto, anche assicurando alla giustizia i responsabili delle violenze; accoglie con favore la creazione della Corte penale speciale per indagare e perseguire le gravi violazioni dei diritti umani commesse nel paese dal 2003 e sottolinea l'impellente necessità di rendere la Corte operativa; evidenzia che il sostegno finanziario e tecnico internazionale è fondamentale per il funzionamento della Corte; chiede che sia organizzata quanto prima una riunione internazionale dei donatori; incoraggia le autorità della RCA ad adottare una procedura di selezione efficace e trasparente per il personale della Corte;

Giovedì 8 ottobre 2015

4. elogia la CEEAC per il ruolo cruciale svolto nell'organizzazione del processo di transizione e per la ferma posizione adottata nel corso delle consultazioni di Addis Abeba del 31 gennaio 2015 in merito a eventuali iniziative parallele che potrebbero compromettere l'attuale impegno della comunità internazionale di ripristinare la pace, la sicurezza e la stabilità nella RCA;
5. plaude agli sforzi intrapresi finora dal governo di transizione ma invita le autorità di transizione centrafricane e la comunità internazionale ad affrontare le cause profonde della crisi, quali la diffusa povertà, le disparità economiche e le disuguaglianze, la crescente disoccupazione e la mancata redistribuzione delle ricchezze derivanti dalle risorse naturali del paese attraverso il bilancio dello Stato; chiede l'adozione di un approccio globale incentrato sulla sicurezza, gli aiuti umanitari, la stabilizzazione e la ripresa economica;
6. invita la comunità internazionale a sostenere il processo politico nella RCA in questo momento critico e a intensificare gli sforzi comuni intesi ad agevolare il dialogo politico, instaurare la fiducia e garantire la convivenza pacifica tra le diverse comunità religiose nel paese; esorta il governo della RCA a privilegiare la ricostituzione del sistema di istruzione, onde favorire la convivenza pacifica a lungo termine;
7. deplora il continuo rafforzamento delle milizie nonostante l'embargo sulle armi dichiarato dalle Nazioni Unite; invita tutte le parti a rispettare l'accordo sul disarmo firmato il 10 maggio 2015; sottolinea la necessità che il disarmo dei gruppi armati costituisca un'assoluta priorità, soprattutto in vista delle elezioni presidenziali e politiche, che si terranno nella RCA entro la fine dell'anno;
8. esorta l'Unione africana e l'Unione europea a utilizzare tutti le misure e gli strumenti appropriati per aiutare il governo di transizione a superare l'implosione di uno Stato già fragile, l'escalation delle tensioni interetniche e la continua forza delle milizie concorrenti, nonché a compiere la transizione verso uno Stato funzionante, inclusivo e democratico, in particolare attraverso lo Strumento per la stabilità e la pace, il Fondo per la pace in Africa e la Forza di pronto intervento africana;
9. plaude all'istituzione del Forum di Bangui per la riconciliazione e la pace e sollecita la partecipazione incondizionata di tutti i leader politici, militari e religiosi, come pure delle comunità locali e della società civile; insiste sulla necessità di elezioni democratiche;
10. invita la Commissione, gli Stati membri e altri attori internazionali a impegnarsi al massimo per sostenere l'organizzazione delle elezioni previste nella tabella di marcia per la transizione, in particolare contribuendo al programma di assistenza elettorale gestito dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, affinché le elezioni possano tenersi entro la fine dell'anno corrente, completando in tal modo un tassello chiave della predetta tabella di marcia;
11. ribadisce il proprio sostegno a favore dell'indipendenza, dell'unità e dell'integrità territoriale della RCA; ricorda l'importanza del diritto all'autodeterminazione dei popoli senza interferenze esterne;
12. ribadisce il proprio sostegno alle Nazioni Unite, alla forza di pace MINUSCA e al contingente militare francese Sangaris in vista delle elezioni previste entro la fine dell'anno; condanna fermamente qualsiasi tentativo di scoraggiare gli attuali sforzi finalizzati al ripristino della stabilità;
13. ricorda che il periodo di transizione giunge a scadenza il 30 dicembre 2015; esorta le autorità nazionali, con il sostegno della MINUSCA e del contingente Sangaris, a riportare la calma nel paese e, più in particolare, a Bangui, al fine di rispettare nel miglior modo possibile il calendario elettorale;
14. si compiace della missione militare consultiva dell'UE (EUMAM RCA) e dell'avvio di progetti intesi a ricostituire le capacità di polizia e di gendarmeria ai fini delle attività di polizia di prossimità e interventi antisommossa, ripristinare il centro comune di comando operativo, rafforzare la magistratura e riabilitare le strutture penitenziarie;

Giovedì 8 ottobre 2015

15. condanna con veemenza tutti gli atti di violenza nei confronti dei minori e delle donne ed esorta tutte le milizie e i gruppi armati non governativi a deporre le armi, a cessare qualsiasi forma di violenza e a rilasciare immediatamente i minori dai loro ranghi; invita tutte le parti interessate a impegnarsi per la protezione dei diritti dei minori e ad evitare qualsiasi ulteriore violenza e abuso nei loro confronti; insiste affinché alle ragazze e alle donne vittime di violenze sessuali nel contesto di conflitti armati siano offerti tutti i servizi in materia di salute sessuale e riproduttiva;
 16. esorta i commercianti di diamanti della RCA a dar prova della necessaria diligenza e le società diamantifere internazionali ad affrontare gli insuccessi del processo di Kimberly nella catena di approvvigionamento di diamanti provenienti dalla RCA; invita le autorità centrafricane e le società estere a contribuire al rafforzamento della governance nel settore estrattivo, attenendosi all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive;
 17. invita le società diamantifere internazionali a verificare scrupolosamente l'origine dei diamanti onde evitare di alimentare i conflitti acquistando diamanti estratti e rivenduti illegalmente nella RCA; esorta le società europee che commerciano con le società forestali centrafricane a osservare il regolamento sul legname dell'UE e invita l'Unione ad applicarlo rigorosamente nei confronti degli importatori di legname proveniente dalla RCA;
 18. invita le autorità centrafricane a elaborare una strategia nazionale per affrontare le reti di sfruttamento e traffico illecito delle risorse naturali;
 19. esorta i paesi i cui soldati hanno commesso violenze sessuali durante le missioni di mantenimento della pace nella RCA a invitare tali soldati a rendere conto delle proprie azioni e a processarli, giacché l'impunità non può essere tollerata; sottolinea l'urgente necessità di riformare le strutture di mantenimento della pace, creando un meccanismo di vigilanza e rendicontabilità funzionante e trasparente; esprime la convinzione che sia possibile ridurre e prevenire questi gravi reati anche mediante la formazione e l'istruzione;
 20. esorta la RCA, i paesi limitrofi e altri Stati membri della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi (ICGLR) a collaborare a livello regionale per indagare e combattere le reti criminali e gruppi armati regionali coinvolti nello sfruttamento illegale e nel contrabbando delle risorse naturali, tra cui oro, diamanti e il bracconaggio e il traffico di specie selvatiche;
 21. invita l'Unione europea a compiere tutto ciò che è in suo potere per fornire un'assistenza più efficace e meglio coordinata al fine di aiutare i cittadini della RCA; accoglie positivamente, nel contempo, il potenziamento dell'impegno umanitario dell'Unione e degli Stati membri nei confronti della RCA tenuto conto dell'evolversi delle necessità; sottolinea che l'assistenza di primo soccorso dovrebbe essere garantita alle persone bisognose nella RCA, come pure ai profughi nei paesi limitrofi;
 22. deplora la distruzione degli archivi e dei registri pubblici da parte delle milizie ed esorta l'Unione europea a sostenere il ripristino dell'anagrafe da parte della RCA, nonché a evitare qualsiasi irregolarità elettorale;
 23. invita gli Stati membri e altri donatori a intensificare i loro contributi al fondo dell'UE a favore della RCA, il fondo fiduciario Békou, il cui obiettivo consiste nel promuovere la stabilizzazione e la ricostruzione della Repubblica centrafricana, tenendo conto della necessità di un migliore nesso tra programmi di ricostruzione/sviluppo e risposta umanitaria;
 24. invita l'Unione europea, l'Unione africana e la comunità internazionale a sostenere i profughi della RCA nei paesi limitrofi;
 25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle autorità del governo di transizione della RCA, al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle istituzioni dell'Unione africana, alla CEEAC, all'Assemblea parlamentare ACP-UE e agli Stati membri dell'Unione europea.
-

Giovedì 8 ottobre 2015

P8_TA(2015)0343

Situazione in Thailandia

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sulla situazione in Thailandia (2015/2875(RSP))

(2017/C 349/04)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Thailandia, in particolare quelle del 20 maggio 2010 ⁽¹⁾, 6 febbraio 2014 ⁽²⁾ e 21 maggio 2015 ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione del portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, sugli sviluppi in Thailandia, del 2 aprile 2015,
 - vista le dichiarazioni rese note dalla delegazione dell'UE in Thailandia, di concerto con i capi missione dell'UE in Thailandia il 14 novembre 2014, il 30 giugno 2015 e il 24 settembre 2015,
 - viste le conclusioni del Consiglio sulla Thailandia del 23 giugno 2014,
 - vista la risposta rilasciata il 15 maggio 2013 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, a nome della Commissione, sulla situazione di Andy Hall,
 - visto il comunicato stampa del relatore speciale dell'ONU sulla promozione e tutela del diritto alla libertà di espressione, diffuso il 1° aprile 2015,
 - viste la revisione periodica universale sulla Thailandia del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e le sue raccomandazioni, del 5 ottobre 2011,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del 1998,
 - visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 1966, di cui la Thailandia è parte,
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984,
 - vista la dichiarazione sui diritti umani dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del proprio regolamento,
- A. considerando che il 20 maggio 2014 i militari hanno deposto il governo della Thailandia e decretato la legge marziale a livello nazionale, imponendo lo scioglimento del centro per l'amministrazione della pace e dell'ordine con mandato transitorio;
- B. considerando che le forze militari hanno disposto la formazione del consiglio nazionale della pace e dell'ordine (CNPO), il cui leader generale Prayuth Chan-Ocha esercita tutti i poteri e ha facoltà generica di emanare decreti e definire le riforme costituzionali;

⁽¹⁾ GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 152.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0107.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0211.

Giovedì 8 ottobre 2015

- C. considerando che gli organi costituzionali fondamentali istituiti dal CNPO sono controllati da personale militare e che ai membri del CNPO è concessa immunità totale per qualsiasi atto illecito, con esenzione da ogni responsabilità e rendiconto, per gli atti adottati a norma delle sezioni 44 e 47 della costituzione provvisoria;
- D. considerando che, il 29 agosto 2015, il comitato costituente ha completato il progetto di una nuova costituzione, che è stato respinto dal consiglio nazionale di riforma il 6 settembre 2015; che un nuovo comitato costituente deve procedere a una nuova stesura della costituzione entro 180 giorni e che un'ulteriore elezione può prolungare il regime militare nel paese;
- E. considerando che i principali siti web dedicati alla situazione politica e dei diritti umani in Thailandia sono accusati dal CNPO di minacciare la sicurezza nazionale in virtù della sezione 44 della costituzione provvisoria e che esiste una rigorosa censura delle emittenti televisive e delle stazioni radiofoniche locali legate a tutte le correnti politiche interne;
- F. considerando che la recente adozione della legge sulle riunioni pubbliche, entrata in vigore il 14 agosto 2015, limita gravemente la libertà di riunione e impone pene elevate, fino a 10 anni di detenzione, per reati che causino l'interruzione dei servizi pubblici;
- G. considerando che membri del personale militare sono stati insediati come funzionari di «pace e mantenimento dell'ordine» e sono abilitati a effettuare arresti arbitrari, procedere a indagini e a perquisizioni senza mandato;
- H. considerando che i partecipanti a manifestazioni pacifiche sono stati ripetutamente accusati di sedizione e violazioni della legge e che sono stati arrestati 14 militanti del movimento neodemocratico (MND);
- I. considerando che in Thailandia continua a essere applicata la pena di morte e che le nuove leggi hanno esteso i casi in cui può essere eseguita;
- J. considerando che dopo il colpo di Stato si è verificata un'ondata di arresti disposti con la legge di «lesa maestà»;
- K. considerando che alla commissione nazionale per i diritti umani è stato negato l'accesso alle persone torturate o maltrattate durante periodi prolungati di detenzione senza imputazioni né processo in virtù della giurisdizione di tribunali militari;
- L. considerando che a seguito del colpo di Stato si è verificato un deterioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali e dei militanti per il diritto alla terra;
- M. considerando che la Thailandia non ha firmato la convenzione sui rifugiati del 1951 o il relativo protocollo del 1967 e non dispone di un quadro nazionale ufficiale in materia di asilo; che le autorità thailandesi continuano a respingere i rifugiati e i richiedenti asilo verso paesi nei quali essi sono probabilmente esposti a persecuzioni;
- N. considerando che la Thailandia è tenuta, in virtù dei trattati internazionali di cui è parte, a procedere a indagini e punire in modo adeguato i casi di torture, decessi in detenzione e altre presunte gravi violazioni dei diritti umani;
- O. considerando che il procedimento penale per diffamazione a carico del difensore dei diritti dei lavoratori Andy Hall, cittadino dell'UE, è stato archiviato, ma a carico di Andy Hall pende tuttora un'imputazione per reati informatici e diffamazione e le due cause civili per diffamazione potrebbero comportare una sentenza a sette anni di detenzione e ammende per diversi milioni di dollari per aver contribuito a una relazione di *Finnwatch* su abusi in campo lavorativo di un grossista di ananasi thailandese, benché le violazioni dei diritti dei lavoratori commesse dall'impresa siano state confermate dal ministro thailandese del lavoro nonché da un dipendente dell'impresa nel corso di precedenti udienze del tribunale; che le udienze sulla sua causa sono previste il 19 ottobre 2015;

Giovedì 8 ottobre 2015

- P. considerando che in Thailandia, pur avendo il paese ratificato la convenzione n. 19 dell'OIL, i lavoratori migranti godono di scarse tutele; che la tratta di lavoratori è un fenomeno rilevante; che la situazione è particolarmente preoccupante nel settore della pesca
- Q. considerando che l'UE ha sospeso i negoziati con la Thailandia sul recente accordo di libero scambio bilaterale (ALS), avviati nel 2013, e si rifiuta di firmare l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) concluso nel novembre 2013, fino a quando non sarà insediato un governo democratico; che l'UE è il terzo maggiore partner commerciale della Thailandia;
1. accoglie con favore il forte impegno dell'UE a favore del popolo thailandese con il quale l'UE ha legami politici, economici e culturali stretti e di lunga data; sottolinea che l'UE, in quanto amica e partner della Thailandia, ha ripetutamente chiesto di ripristinare il regime democratico;
 2. esprime tuttavia profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Thailandia dopo il colpo di Stato illegale del maggio 2014;
 3. sollecita le autorità thailandesi a revocare le restrizioni e la repressione del diritto alla libertà e del pacifico esercizio di altri diritti umani, soprattutto quelli connessi alla partecipazione pacifica ad attività politiche;
 4. invita le autorità thailandesi ad annullare le condanne e le sentenze e revocare le imputazioni nonché scarcerare le persone e gli operatori dei media che sono stati condannati o imputati per aver esercitato pacificamente i loro diritti alla libertà di espressione e di riunione; invita il governo ad abrogare immediatamente la sezione 44 della costituzione provvisoria e le relative disposizioni, le quali offrono alle autorità thailandesi una base per reprimere le libertà fondamentali e commettere impunemente violazioni dei diritti umani;
 5. invita le autorità thailandesi a contribuire a prevenire minacce alla sicurezza dirette alla popolazione in generale e a considerare meglio le preoccupazioni dei membri delle comunità locali e dei militanti per il diritto alla terra;
 6. invita le autorità thailandesi ad avviare quanto prima il processo di trasferimento dei poteri politici dalle autorità militari a quelle civili; prende atto del piano dettagliato per elezioni libere ed eque e chiede che il calendario sia rispettato;
 7. sollecita il trasferimento di tutti i procedimenti giudiziari a carico di civili dalla giurisdizione militare ai tribunali civili, la fine delle detenzioni arbitrarie a titolo della legge marziale e restrizioni invece di estensioni dei poteri dell'esercito di arrestare civili;
 8. sollecita le autorità a riconsiderare la legge sulla lesa maestà onde evitare che essa criminalizzi l'esercizio pacifico dell'espressione politica e a sospendere l'interpretazione estensiva della legge a fatti non collegati;
 9. chiede il rispetto e la protezione del diritto alla sicurezza, anche per i difensori dei diritti umani, e garanzie che tutte le violazioni dei diritti dei difensori dei diritti umani siano oggetto di indagini tempestive, efficaci e indipendenti
 10. prende atto della nomina da parte del governo thailandese del comitato incaricato di elaborare una nuova costituzione con il mandato per redigere una nuova costituzione quanto prima; sollecita una costituzione basata sui principi democratici come la parità, la libertà, la rappresentanza equilibrata, la trasparenza, la responsabilità, i diritti umani, lo Stato di diritto e l'accesso pubblico alle risorse;
 11. invita il governo thailandese a rispettare i propri obblighi costituzionali e internazionali in materia di indipendenza della magistratura, diritto alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica e pluralismo politico, specialmente alla luce del crescente rigore delle sue leggi contro la diffamazione;

Giovedì 8 ottobre 2015

12. prende atto delle misure adottate dal governo thailandese per rispettare le norme minime per eliminare la tratta di esseri umani e porre fine alla schiavitù moderna endemica nella filiera di approvvigionamento della sua industria ittica; sollecita il governo ad attuare con urgenza tali misure e a intensificare gli sforzi in materia
13. invita la Thailandia a firmare e ratificare la convenzione sui rifugiati del 1951 o il relativo protocollo del 1967;
14. sollecita la Thailandia a compiere passi concreti per abolire la pena di morte;
15. accoglie con favore l'approvazione della legge sulla parità di genere della Thailandia, che prefigura un futuro più inclusivo dei regimi giuridici nazionali per lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT);
16. accoglie con favore la decisione di archiviare il procedimento penale per diffamazione a carico di Andy Hall nonché la sua scarcerazione; chiede che siano archiviati i procedimenti penali per reati informatici e per diffamazione istruiti dal tribunale penale di Bangkok sud a carico di Andy Hall in quanto i suoi atti di difensore dei diritti umani avevano lo scopo di denunciare i casi di tratta di esseri umani e migliorare la situazione giuridica dei lavoratori migranti in Thailandia, cosicché sia confermato il suo diritto di effettuare indagini e attività di assistenza senza timore di rappresaglie; esprime la preoccupazione, riguardo alle cause civili per diffamazione contro Andy Hall, che il processo possa non essere del tutto imparziale in quanto sono stati segnalati legami di economici tra l'impresa querelante e importanti politici thailandesi; chiede alla delegazione dell'Unione europea di continuare a seguire da vicino la situazione giuridica di Andy Hall e di presenziare al suo processo;
17. accoglie con favore l'assoluzione, il 1° settembre 2015 da parte del tribunale provinciale di Phuket, dei giornalisti Chutima «Oi» Sidasathian e Alan Morison;
18. invita la comunità internazionale e in particolare l'UE a dispiegare ogni sforzo per combattere la tratta di esseri umani, il lavoro forzato e la migrazione forzata, sostenendo la collaborazione internazionale sul controllo e la prevenzione delle violazioni dei diritti umani legati alla sfera del lavoro;
19. sollecita l'UE e il governo thailandese ad avviare un dialogo costruttivo in materia di protezione dei diritti umani e processi di democratizzazione in Thailandia e nella regione; ribadisce il suo sostegno al processo di democratizzazione in Thailandia;
20. esprime sostegno alla Commissione europea e al Servizio europea per l'azione esterna (SEAE) per il proseguimento delle pressioni politiche ed economiche mirate a garantire il ripristino del regime democratico in Thailandia; rammenta al governo thailandese che in detto contesto non si prevede alcun progresso sull'accordo di libero scambio e sull'accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e la Thailandia fino a quando resta al potere la giunta militare;
21. accoglie con favore il nuovo ruolo di paese coordinatore (2015-2018) per le relazioni UE-ASEAN assunto dalla Thailandia; segnala i vantaggi reciproci che l'ASEAN e l'UE traggono dalla loro cooperazione;
22. chiede al SEAE e alla delegazione dell'UE, come pure alle delegazioni degli Stati membri, di attivare tutti gli strumenti disponibili per garantire il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto in Thailandia, in particolare con il monitoraggio costante delle indagini e delle udienze processuali dei dirigenti dell'opposizione;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al governo e al parlamento della Thailandia, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai governi degli Stati membri dell'Associazione della nazioni del Sud-Est asiatico.

Giovedì 8 ottobre 2015

P8_TA(2015)0344

Sfollamento di massa di minori in Nigeria a seguito degli attacchi di Boko Haram

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sullo sfollamento di massa di minori in Nigeria a seguito degli attacchi di Boko Haram (2015/2876(RSP))

(2017/C 349/05)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Nigeria, in particolare quella del 17 luglio 2014 ⁽¹⁾ e del 30 aprile 2015 ⁽²⁾,
 - viste le precedenti dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, in particolare quella dell'8 gennaio, del 19 gennaio, del 31 marzo, del 14 e 15 aprile e del 3 luglio 2015,
 - vista la dichiarazione del presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 28 luglio 2015,
 - visto l'intervento del presidente Muhammadu Buhari all'Assemblea Generale dell'ONU del 28 settembre 2015 e al vertice antiterrorismo delle Nazioni Unite,
 - visto l'accordo di Cotonou,
 - vista la risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, adottata il 31 ottobre 2000,
 - viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la Carta sui diritti e il benessere del minore dell'Organizzazione dell'Unità Africana (1990),
 - vista la legge sui diritti dei minori promulgata dal governo federale della Nigeria nel 2003,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - visti la convenzione dell'Unione africana per la prevenzione e la lotta al terrorismo, ratificata dalla Nigeria il 16 maggio 2003, e il protocollo aggiuntivo, ratificato dalla Nigeria il 22 dicembre 2008,
 - visto il Fondo fiduciario europeo di emergenza per la stabilità e per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e dello sfollamento della popolazione in Africa,
 - viste la relazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulle violazioni e gli abusi commessi da Boko Haram e l'impatto sui diritti umani nei paesi colpiti, del 29 settembre 2015, e le dichiarazioni dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla possibilità di accusare di crimini di guerra i membri di Boko Haram,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la Nigeria, il paese più popoloso e con la più grande economia dell'Africa, diversificato sotto il profilo etnico e segnato da spaccature regionali e religiose nonché da un divario fra nord e sud caratterizzato da gravi disparità economiche e sociali, è dal 2009 il campo di battaglia del gruppo terrorista islamico Boko Haram, che ha giurato fedeltà a Da'ish; che il gruppo terroristico pone una crescente minaccia alla stabilità della Nigeria e della regione dell'Africa occidentale; che le forze di sicurezza nigeriane hanno spesso fatto un uso eccessivo della forza e hanno commesso abusi nel corso delle operazioni militari di contrasto all'insurrezione;

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0008.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0185.

Giovedì 8 ottobre 2015

- B. considerando che almeno 1 600 civili sono stati uccisi da Boko Haram negli ultimi quattro mesi, facendo salire il bilancio delle vittime ad almeno 3 500 civili nel solo 2015;
- C. considerando che, dall'inizio dell'insurrezione di Boko Haram, le sue azioni mirate contro alunni e alunne nella regione hanno privato i bambini dell'accesso all'istruzione, con 10,5 milioni di bambini in età scolare primaria in Nigeria che non frequentano la scuola; che, secondo i dati UNESCO, si tratta della cifra più alta al mondo; che, come al-Shabaab in Somalia, Aqmi, Mujao e Ansar Dine nel nord del Mali e i Talebani in Afghanistan e Pakistan, Boko Haram prende di mira i bambini e le donne che ricevono un'istruzione;
- D. considerando che, nonostante i progressi da parte delle forze armate regionali e nigeriane, i crescenti attacchi e attentati suicida che si estendono oltre i confini fino ai paesi limitrofi minacciano la stabilità e il sostentamento di milioni di persone nell'intera regione; che i bambini sono esposti a gravi pericoli a causa del deteriorarsi della situazione umanitaria, con un aggravamento dell'insicurezza alimentare che va ad aggiungersi allo scarso accesso all'istruzione, all'acqua potabile e ai servizi sanitari;
- E. considerando che, secondo le stime delle Nazioni Unite, la violenza negli Stati di Borno, Yobe e Adamawa ha causato di recente un drastico aumento del numero di sfollati interni, che ha raggiunto i 2,1 milioni di persone, di cui, secondo l'OIM, il 58 % è composto da bambini; che oltre 3 milioni di persone hanno subito gli effetti dell'insurrezione nella loro totalità, mentre 5,5 milioni di persone necessitano di assistenza umanitaria nel bacino del lago Ciad;
- F. considerando che la Nigeria è riuscita a organizzare elezioni governatoriali e presidenziali essenzialmente pacifiche nonostante le minacce di Boko Haram di perturbarne lo svolgimento; che l'11 giugno 2015 la Nigeria e i suoi paesi limitrofi hanno istituito ad Abuja una Task Force comune multinazionale (MNJTF) per dar seguito alle decisioni adottate nel gennaio 2015 a Niamey sulla lotta contro Boko Haram;
- G. considerando che, dal 2009, Boko Haram ha sequestrato oltre 2 000 donne e ragazze in Nigeria, tra cui le 276 studentesse di Chibok, nel nord-est del paese, rapite il 14 aprile 2014 — un atto che ha sconvolto il mondo intero e che ha dato vita a una campagna internazionale («Bring back our Girls») per salvarle; che quasi un anno e mezzo dopo più di 200 delle ragazze rapite in quel caso risultano ancora disperse;
- H. considerando che, da allora, molti più bambini sono scomparsi o sono stati rapiti o reclutati come combattenti e lavoratori domestici e che le ragazze sono state vittime di stupri e matrimoni forzati oppure sono state obbligate a convertirsi all'Islam; che, dall'aprile 2015, altre 300 ragazze circa, salvate per mano delle forze di sicurezza nigeriane dalle roccaforti dei terroristi, e altre 60 circa, sfuggite ai loro rapitori da altri luoghi, hanno descritto a *Human Rights Watch* (HRW) la loro vita da prigioniera come una vita segnata da episodi quotidiani di violenza e terrore nonché da abusi fisici e psicologici; che, secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite per i bambini coinvolti nei conflitti armati, nell'ultimo anno il conflitto armato nel nord-est della Nigeria è stato uno dei più letali al mondo per i minori, caratterizzato da uccisioni, da un aumento dei casi di reclutamento e impiego di bambini, da innumerevoli rapimenti e da violenze sessuali ai danni di ragazze; che, stando all'UNICEF, oltre 23 000 bambini sono stati separati dai rispettivi genitori e costretti dalle violenze a lasciare le loro case e a recarsi, per salvare la propria vita, nell'interno della Nigeria oppure ad attraversare la frontiera con il Camerun, il Ciad e il Niger;
- I. considerando che la maggior parte dei bambini che vivono nei campi per sfollati e rifugiati ha perso uno o entrambi i genitori (i quali sono morti o sono dispersi), nonché fratelli e sorelle ed altri parenti; che, sebbene diverse organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali operino nei campi, l'accesso ai diritti di base per molti di questi bambini — tra cui alimentazione, alloggi (sovraffollati e insalubri), sanità e istruzione — continua ad essere di una qualità tremendamente bassa;
- J. considerando che nella sottoregione (Nigeria, Camerun, Ciad e Niger) vi sono almeno 208 000 bambini che non hanno accesso all'istruzione e 83 000 che sono privi di accesso all'acqua sicura, mentre 23 000 minori nel nord-est della Nigeria sono stati separati dalle loro famiglie;

Giovedì 8 ottobre 2015

- K. considerando che il numero di attacchi perpetrati da Boko Haram in Nigeria, nonché nei limitrofi Camerun, Ciad e Niger è aumentato; che Boko Haram continua a rapire donne e bambini per far trasportare loro dispositivi esplosivi, utilizzandoli, a loro insaputa, come attentatori suicidi; che alcuni di quelli che hanno cercato rifugio sulla sponda ciadiana del lago Ciad sono stati nuovamente bersaglio dei medesimi terroristi sul territorio ciadiano;
- L. considerando che nel giugno 2015 l'UE ha fornito 21 milioni di EUR in aiuti umanitari per assistere le persone sfollate in Nigeria e nei paesi vicini colpiti dalla violenza di organizzazioni terroristiche;
- M. considerando che l'UNICEF, di concerto con governi e partner in Nigeria, Camerun, Ciad e Niger, sta potenziando le operazioni volte ad assistere migliaia di bambini e le loro famiglie nella regione fornendo accesso ad acqua potabile, istruzione, assistenza e sostegno psicologici, nonché a vaccinazioni e cure per malnutrizione acuta grave; che l'UNICEF ha ricevuto solo il 32 % dei 50,3 milioni di EUR necessari quest'anno per fornire una risposta umanitaria in tutta la regione del lago Ciad;
- N. considerando che, secondo HRW, un certo numero di donne e ragazze che sono fuggite o sono state salvate o liberate fanno ritorno a casa in stato di gravidanza e hanno un disperato bisogno di assistenza sanitaria riproduttiva e materna, mentre altre non hanno accesso a controlli sanitari di base a seguito di uno stupro, all'assistenza post traumatica, al sostegno sociale nonché all'assistenza psicologica post stupro; che la Commissione ha affermato che, laddove la gravidanza provochi sofferenze insostenibili, le donne devono avere accesso all'intera gamma di servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva in base alle loro condizioni di salute, sostenendo pertanto che il diritto umanitario internazionale deve prevalere in ogni caso;
1. condanna fermamente i crimini di Boko Haram, tra cui figurano attacchi terroristici e attentati suicidi in Ciad, Camerun e Niger; esprime la propria vicinanza alle vittime e il proprio cordoglio a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari; denuncia le incessanti violenze negli Stati nigeriani di Borno, Yobe e Adamawa, così come in altre città del paese;
 2. deplora gli atti che hanno portato allo sfollamento di massa di bambini innocenti e sollecita un'immediata azione coordinata a livello internazionale al fine di coadiuvare i lavori delle agenzie dell'ONU e delle ONG finalizzati a evitare che i bambini e i giovani sfollati cadano vittime di schiavitù sessuale, altre forme di violenza sessuale e rapimenti e siano costretti, per mano della setta terroristica Boko Haram, a partecipare a conflitti armati contro obiettivi civili, statali e militari in Nigeria; sottolinea la necessità essenziale di tutelare adeguatamente i diritti dei minori in Nigeria, un paese in cui oltre il 40 % della popolazione complessiva ha un'età compresa tra 0 e 14 anni;
 3. ritiene che, nel caso di minori associati in passato a Boko Haram o ad altri gruppi armati, sia opportuno considerare l'adozione di provvedimenti non giudiziari quale alternativa all'azione penale e alla detenzione;
 4. accoglie con favore il recente annuncio della Commissione di destinare fondi aggiuntivi al potenziamento degli aiuti umanitari urgenti nella regione; esprime tuttavia serie preoccupazioni riguardo al divario in termini di finanziamento tra impegni ed effettivi pagamenti per le operazioni dell'UNICEF nella regione da parte della comunità internazionale nel suo complesso; invita i donatori a rispettare senza indugio i loro impegni, in modo da far fronte alla necessità cronica di accesso ai servizi essenziali, quali l'acqua potabile, i servizi sanitari di base e l'istruzione;
 5. invita il presidente della Nigeria e il suo neodesignato governo federale ad adottare solide misure intese a proteggere la popolazione civile, a porre un accento particolare sulla tutela delle donne e delle ragazze, a rendere prioritari i diritti delle donne e dei bambini nella lotta all'estremismo, a fornire aiuto alle vittime e ad assicurare i responsabili alla giustizia, nonché a garantire la partecipazione delle donne ai processi decisionali a tutti i livelli;
 6. chiede al governo nigeriano di avviare, come promesso dal presidente Buhari, un'indagine urgente, indipendente e approfondita sui reati a norma del diritto internazionale e su altre gravi violazioni dei diritti umani ad opera di tutte le parti coinvolte nel conflitto;

Giovedì 8 ottobre 2015

7. accoglie favorevolmente il cambio di leadership militare e chiede che tutte le violazioni dei diritti umani e i crimini commessi sia dai terroristi che dalle forze di sicurezza nigeriane siano oggetto di indagine, affinché sia affrontato il problema della mancanza di assunzione di responsabilità osservata durante la precedente presidenza; plaude all'impegno assunto dal presidente Buhari di verificare gli indizi secondo cui le forze militari nigeriane si sarebbero macchiate di gravi violazioni dei diritti umani, di crimini di guerra e di atti che si configurerebbero come crimini contro l'umanità;
 8. esorta il presidente della Repubblica federale ad affrontare le sfide derivanti dal tenere fede a tutte le promesse formulate in campagna elettorale e alle ultime dichiarazioni, le più importanti delle quali riguardano la volontà di sconfiggere la minaccia del terrorismo, rendere il rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario un pilastro fondamentale delle operazioni militari, riportare a casa sane e salve le ragazze di Chibok e tutte le altre donne e i bambini che sono stati rapiti, affrontare il sempre crescente problema della denutrizione e combattere la corruzione e l'impunità per scoraggiare abusi futuri, adoperandosi per rendere giustizia a tutte le vittime;
 9. esorta le autorità nigeriane e la comunità internazionale a collaborare strettamente e a intensificare gli sforzi tesi a invertire la continua tendenza all'ulteriore sfollamento della popolazione; accoglie con favore la determinazione manifestata dai 13 paesi partecipanti al vertice regionale di Niamey del 20 e 21 gennaio 2015, in particolare l'impegno del Ciad, congiuntamente a Camerun e Niger, a lottare contro le minacce terroristiche di Boko Haram; chiede alla task force comune multinazionale di rispettare rigorosamente il diritto umanitario internazionale e in materia di diritti umani nelle operazioni condotte contro Boko Haram; ribadisce che il solo approccio militare non sarà sufficiente a contrastare la ribellione di Boko Haram;
 10. ricorda che Boko Haram trova origine nelle rimostranze per il malgoverno, la corruzione diffusa e le forti disuguaglianze presenti nella società nigeriana; esorta le autorità nigeriane a eliminare la corruzione e a porre fine alla cattiva gestione e alle inefficienze all'interno delle istituzioni pubbliche e dell'esercito, nonché a promuovere la giustizia fiscale; chiede che siano adottate misure intese a privare Boko Haram delle sue fonti illegali di reddito, mediante la cooperazione con i paesi vicini, in particolare per quanto riguarda il contrabbando e i traffici;
 11. esorta la comunità internazionale ad aiutare la Nigeria e i paesi vicini che ospitano i rifugiati (Camerun, Ciad e Niger) a fornire tutta l'assistenza medica e psicologica necessaria a quanti ne abbiano bisogno; chiede alle autorità della sottoregione di garantire che le donne e le ragazze vittime di stupro abbiano un accesso agevole all'intera gamma di servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva, a norma dell'articolo 3 comune delle convenzioni di Ginevra; sottolinea la necessità di adottare una norma universale per il trattamento delle vittime di stupri di guerra e di garantire la supremazia del diritto umanitario internazionale nelle situazioni di conflitto armato; esprime la sua piena solidarietà alle donne e ai bambini che sono sopravvissuti al terrorismo cieco di Boko Haram; chiede che siano istituiti programmi di istruzione specializzati rivolti alle donne e ai bambini vittime di guerra e alla società in generale, che si prefiggano di aiutarli a superare il terrore vissuto, fornire loro informazioni adeguate ed esaustive, combattere la stigmatizzazione e l'esclusione sociale, nonché aiutarli a diventare validi membri della società;
 12. esorta la Commissione a rendere prioritaria l'assistenza ai bambini e ai giovani sfollati in Nigeria, Camerun, Ciad e Niger, con particolare attenzione alla protezione da ogni forma di ferocia e di violenza di genere e all'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e all'acqua potabile sicura, nel quadro del Fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e di lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e dello sfollamento della popolazione in Africa;
 13. invita il governo nigeriano ad adottare misure finalizzate ad agevolare il rientro delle persone sfollate, soprattutto dei bambini, a garantire la loro sicurezza e ad assistere le ONG nei loro sforzi intesi a migliorare le condizioni nei campi delle persone sfollate a causa del conflitto, attraverso, tra l'altro, il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie per impedire la possibile diffusione di malattie;
 14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Repubblica federale di Nigeria nonché ai rappresentanti della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e dell'Unione africana.
-

Giovedì 8 ottobre 2015

P8_TA(2015)0345

Il caso di Ali Mohammed al-Nimr

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sul caso di Ali Mohammed al-Nimr (2015/2883(RSP))

(2017/C 349/06)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni del 12 febbraio 2015 sull'Arabia Saudita: il caso di Raif Badawi⁽¹⁾ e dell'11 marzo 2014 sull'Arabia Saudita, le sue relazioni con l'UE e il suo ruolo in Medio Oriente e Nord Africa⁽²⁾,
- visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di pena di morte, adottati nel giugno 1998 e riveduti e aggiornati nell'aprile 2013,
- viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare quella del 18 dicembre 2014 relativa a una moratoria sull'uso della pena di morte (A/RES/69/186),
- viste le dichiarazioni sul caso di Ali Mohammed al-Nimr rilasciate il 22 settembre 2015 dagli esperti dell'ONU in materia di diritti umani,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 11 sancisce il diritto alla libertà di espressione di ogni individuo e il cui articolo 4 proibisce la tortura,
- visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani, adottati nel giugno 2004 e riveduti nel dicembre 2008,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, di cui l'Arabia Saudita è parte,
- visti l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e l'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
- vista la Carta araba dei diritti dell'uomo, di cui l'Arabia Saudita è parte, il cui articolo 32, paragrafo 1, garantisce il diritto all'informazione e la libertà di opinione e di espressione, e il cui articolo 8 vieta la tortura fisica o psicologica e ogni trattamento crudele, degradante, umiliante o disumano,
- visto il recente ulteriore caso di condanna a morte per decapitazione di un minore, Dawoud al-Marhoon che, all'età di 17 anni, sarebbe stato torturato e costretto a firmare una confessione che le autorità hanno utilizzato per condannarlo in seguito al suo arresto durante le proteste nella provincia orientale dell'Arabia Saudita nel maggio 2012,
- visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0037.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0207.

Giovedì 8 ottobre 2015

- A. considerando che nel maggio 2015 Ali Mohammed al-Nimr, nipote ventunenne di un noto dissidente, è stato condannato alla pena capitale, presumibilmente per decapitazione seguita da crocifissione, dalla Corte suprema dell'Arabia Saudita, per capi d'accusa che comprendono sedizione, partecipazione a sommosse, proteste e furti e appartenenza a una cellula terroristica; che Ali Mohammed al-Nimr non aveva ancora compiuto 18 anni, ed era pertanto minorenne, quando è stato arrestato mentre manifestava a favore della democrazia e della parità dei diritti in Arabia Saudita; che è stato condannato a morte a causa delle proteste sollevate nella provincia orientale a maggioranza sciita dell'Arabia Saudita; che, secondo fonti attendibili, Ali Mohammed al-Nimr è stato torturato e costretto a firmare la propria confessione; che non ha ricevuto alcuna garanzia di un processo sicuro e di un regolare procedimento giudiziario nel rispetto del diritto internazionale;
- B. considerando che la condanna a morte di un individuo che all'epoca del reato era minorenne e che, stando a quanto riportato, ha subito delle torture è incompatibile con gli obblighi internazionali dell'Arabia Saudita;
- C. considerando che il divieto della tortura e di pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti figura in tutti gli strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani e costituisce una norma di diritto internazionale consuetudinario, ed è pertanto vincolante per tutti gli Stati, a prescindere dal fatto che abbiano ratificato o meno i pertinenti accordi internazionali;
- D. considerando che l'aumento delle condanne a morte è strettamente legato alle sentenze pronunciate dal tribunale penale specializzato dell'Arabia Saudita nei processi per reati connessi al terrorismo; che, secondo i dati delle organizzazioni internazionali per i diritti umani, tra agosto 2014 e giugno 2015 in Arabia Saudita hanno avuto luogo almeno 175 esecuzioni;
- E. considerando che quello di Ali Mohammed al-Nimr è uno dei numerosi casi in cui sono state applicate condanne severe ed esercitate vessazioni nei confronti di attivisti sauditi perseguitati per aver espresso le loro opinioni, molti dei quali sono stati condannati nell'ambito di procedimenti non conformi alle norme internazionali in materia di giusto processo, come confermato dall'ex Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nel luglio 2014;
- F. considerando che l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sancisce che ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, online come offline, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere;
- G. considerando che l'ambasciatore saudita presso le Nazioni Unite a Ginevra, Faisal bin Hassan Trad, è stato nominato presidente di un gruppo di esperti indipendenti in seno al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani;
- H. considerando che l'apertura di un dialogo in materia di diritti umani tra il Regno dell'Arabia Saudita e l'Unione europea può essere un passo costruttivo verso il miglioramento della comprensione reciproca e la promozione delle riforme nel paese, inclusa la riforma del sistema giudiziario;
- I. considerando che l'Arabia Saudita è un attore politico ed economico influente e importante nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa;
1. condanna fermamente la pena capitale inflitta ad Ali Mohammed al-Nimr; rinnova la propria condanna dell'uso della pena di morte e appoggia risolutamente l'introduzione di una moratoria di tale pena, quale passo verso la sua abolizione;
 2. invita le autorità saudite, in particolare Sua Maestà il Re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, a sospendere l'esecuzione di Ali Mohammed al-Nimr e a concedergli la grazia o commutare la pena; invita il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri a ricorrere a tutti gli strumenti diplomatici e a tutte le risorse di cui dispongono per fermare immediatamente l'esecuzione;
 3. ricorda al Regno dell'Arabia Saudita che è parte della Convenzione sui diritti dell'infanzia, la quale proibisce rigorosamente l'applicazione della pena di morte per reati commessi da persone di età inferiore ai 18 anni;

Giovedì 8 ottobre 2015

4. esorta le autorità saudite ad abolire il tribunale penale specializzato, istituito nel 2008 con l'obiettivo di giudicare i casi di terrorismo ma sempre più spesso usato per perseguire a termini di legge i dissidenti pacifici con accuse, a quanto pare, di matrice politica nell'ambito di procedimenti che violano il diritto fondamentale a un processo equo;
 5. invita il governo dell'Arabia Saudita a garantire un'indagine rapida e imparziale sui presunti casi di tortura e ad assicurare che Ali Mohammed al-Nimr riceva tutte le cure mediche eventualmente necessarie e abbia contatti regolari con la sua famiglia e gli avvocati;
 6. ricorda all'Arabia Saudita gli impegni assunti in quanto membro del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani; osserva che all'Arabia Saudita è stata recentemente affidata la presidenza di un gruppo di esperti indipendenti in seno al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani; esorta vivamente le autorità saudite ad assicurare che le norme in materia di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel paese siano compatibili con tale ruolo internazionale;
 7. chiede un meccanismo migliorato per il dialogo tra l'Unione europea e l'Arabia Saudita sul tema dei diritti umani e uno scambio di esperienze in materia di giustizia e questioni giuridiche al fine di rafforzare la protezione dei diritti individuali in Arabia Saudita, in linea con il processo di riforma del sistema giudiziario avviato nel paese; invita le autorità saudite a portare avanti le riforme necessarie in materia di diritti umani, in particolare quelle volte a limitare il ricorso alla pena di morte;
 8. incoraggia l'Arabia Saudita a firmare e ratificare Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), entrato in vigore nel 1976, il cui articolo 6 afferma che il diritto alla vita è connesso alla persona umana;
 9. esprime grave preoccupazione per l'aumento segnalato del numero di condanne a morte nel Regno dell'Arabia Saudita nel 2014 e per il ritmo allarmante con cui i tribunali hanno inflitto la pena capitale nel 2015;
 10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, a Sua Maestà il Re Salman bin Abdulaziz Al Saud, al governo del Regno dell'Arabia Saudita, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani.
-

Giovedì 8 ottobre 2015

P8_TA(2015)0347

Legislazione in materia di mutui e strumenti finanziari rischiosi nell'UE: il caso della Spagna**Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sulla legislazione ipotecaria e gli strumenti finanziari rischiosi in Spagna alla luce delle petizioni ricevute (2015/2740(RSP))**

(2017/C 349/07)

Il Parlamento europeo,

- viste la petizione n. 626/2011 sulla legislazione ipotecaria spagnola e altre 15 petizioni in proposito (nn. 179/2012, 644/2012, 783/2012, 1669/2012, 0996/2013, 1345/2013, 1249/2013, 1436/2013, 1705/2013, 1736/2013, 2120/2013, 2159/2013, 2440/2013, 2563/2013 e 2610/2013),
 - viste la petizione n. 513/2012 sugli strumenti finanziari rischiosi in Spagna e altre 21 petizioni in proposito (nn. 548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 788/2012, 949/2012, 1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012, 1662/2012, 1761/2012, 1851/2012, 1864/2012, 0169/2013, 0171/2013, 2206/2013, 2215/2013, 2228/2013, 2243/2013 e 2274/2013),
 - viste le discussioni con i firmatari interessati svoltesi in seno alla commissione per le petizioni, da ultimo in data 16 aprile 2015,
 - vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010⁽¹⁾,
 - vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE⁽²⁾,
 - vista la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione della Commissione, rilasciata nell'ambito della discussione congiunta sulle procedure di insolvenza del 19 maggio 2015, relativa alla revisione e all'ampliamento della raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza, in merito all'insolvenza delle famiglie e a seconde opportunità per i singoli e le famiglie,
 - vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare nell'Unione europea,⁽⁴⁾
 - vista l'interrogazione alla Commissione sulla legislazione ipotecaria e gli strumenti finanziari rischiosi in Spagna alla luce delle petizioni ricevute (O-000088/2015 — B8-0755/2015),
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per le petizioni,
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che numerose petizioni ricevute hanno portato alla luce migliaia di tragici casi personali di cittadini i quali hanno perduto una parte o la totalità dei risparmi di una vita, e che tali petizioni richiamano l'attenzione sugli ostacoli incontrati dai consumatori nel cercare di ottenere informazioni precise ed essenziali sugli strumenti finanziari;

⁽¹⁾ GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽³⁾ GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0246.

Giovedì 8 ottobre 2015

- B. considerando che in Spagna continua la protesta delle organizzazioni della società civile contro le centinaia di migliaia di sfratti, contro la presenza di clausole abusive nei contratti di credito ipotecario e contro la mancanza di tutela per i mutuatari; che secondo una di queste organizzazioni, «Plataforma de Afectados por la Hipoteca», nel primo trimestre del 2015 in Spagna si sono verificati 19 261 sfratti (il 6 % in più rispetto allo stesso periodo nel 2014); che, sulla base delle stime della stessa organizzazione, dal 2008 gli sfratti nel paese sono stati più di 397 954; che oltre 100 000 famiglie hanno perso la propria casa;
- C. considerando che l'impatto della crisi ha aggravato la situazione per le famiglie sfrattate, le quali devono continuare a rimborsare il loro mutuo e gli interessi crescenti che ne derivano; che il governo spagnolo, con la legge 6/2012, ha introdotto la possibilità della «datio in solutum» come misura eccezionale; che, secondo i dati ufficiali del secondo trimestre 2014, su 11 407 domande complessive la «datio in solutum» è stata approvata in soli 1 467 casi, corrispondenti al 12,86 % del totale;
- D. considerando che i giudici nazionali ed europei hanno individuato una serie di clausole e pratiche abusive nel settore dei crediti ipotecari spagnolo (sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-243/08, Pannon GSM; C-618/10, Banco Español de Crédito; e C-415/11, CatalunyaCaixa) che avrebbero dovuto essere impediti dalle direttive 93/13/CEE, 2004/39/CE e 2005/29/CE se esse fossero state recepite e attuate in modo completo in Spagna;
- E. considerando che la direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (direttiva sul credito ipotecario) sarà applicabile ai contratti di credito ipotecario stipulati dopo il 21 marzo 2016 e prevederà l'obbligo per i creditori di informare i consumatori in merito alle principali caratteristiche degli accordi di credito;
- F. considerando che, a seguito della sentenza Aziz (causa C-415/11), le autorità spagnole hanno adottato con procedura accelerata la legge 1/2013, del 14 maggio 2013, concernente misure volte al rafforzamento della protezione dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e i canoni d'affitto sociali (Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social);
- G. considerando che, a seguito della sentenza nella causa C-169/14, le autorità spagnole hanno modificato il sistema nazionale di ricorso in ambito ipotecario mediante l'inserimento di una disposizione finale nella legge 9/2015, del 25 maggio 2015, concernente misure urgenti in materia fallimentare (Ley 9/2015 de medidas urgentes en material concursal), per allinearla alla direttiva 93/13/CEE;
- H. considerando che il parlamento spagnolo ha varato un codice di buone prassi per una ristrutturazione sostenibile dei mutui ipotecari sull'abitazione principale, codice che gli organismi finanziari hanno per lo più ignorato a causa del suo carattere facoltativo e che ha contribuito in modo molto limitato a evitare gli sfratti o a sollecitare la «datio in solutum», dal momento che i requisiti di ammissibilità previsti escludono oltre l'80 % degli interessati;
- I. considerando che in molti casi i consumatori non sono stati debitamente informati dalle banche sull'entità dei rischi connessi agli investimenti proposti, e che in tali casi le banche non hanno nemmeno effettuato test di idoneità per stabilire se i clienti fossero in possesso di conoscenze adeguate per comprendere i rischi finanziari cui si esponevano; che molti dei cittadini coinvolti sono persone anziane che hanno investito i risparmi di una vita in quelli che erano stati presentati loro come investimenti privi di rischio;
- J. considerando che si stima che 700 000 cittadini spagnoli negli ultimi anni siano rimasti vittime di frodi finanziarie, poiché le loro banche hanno venduto loro strumenti finanziari rischiosi in malafede, senza informarli debitamente in merito alla portata dei rischi e alle implicazioni effettive dell'impossibilità di accedere ai loro risparmi;
- K. considerando che il meccanismo di arbitrato istituito dalle autorità spagnole è stato respinto da molte delle vittime delle frodi finanziarie;

Giovedì 8 ottobre 2015

- L. considerando che la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (direttiva MiFID) disciplina la prestazione, da parte delle imprese di investimento e degli enti creditizi, di servizi di investimento in relazione a strumenti finanziari, comprese le azioni privilegiate («preferentes»); che l'articolo 19 della direttiva stabilisce norme di comportamento che devono essere rispettate da chi presta servizi di investimento ai clienti;
1. invita la Commissione a monitorare l'applicazione in tutti gli Stati membri della sentenza della causa C-415/11 Aziz e della direttiva 93/13/CEE sulla legislazione ipotecaria, al fine di garantirne il pieno rispetto da parte delle autorità nazionali;
 2. chiede agli istituti finanziari dell'Unione di cessare qualsiasi comportamento abusivo nei confronti dei clienti nell'ambito dei crediti ipotecari, dei prodotti finanziari sofisticati e delle carte di credito, comprese l'imposizione di tassi di interesse eccessivi e la cancellazione arbitraria del servizio;
 3. esorta gli istituti finanziari dell'Unione ad astenersi dal procedere allo sfratto delle famiglie che dispongono di un'unica residenza e a privilegiare piuttosto la ristrutturazione del debito;
 4. invita il governo spagnolo a utilizzare gli strumenti a sua disposizione per trovare una soluzione globale volta a ridurre considerevolmente il numero inaccettabile di sfratti;
 5. invita la Commissione a seguire con attenzione il recepimento in tutti gli Stati membri della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (direttiva sul credito ipotecario);
 6. invita la Commissione a condividere le migliori prassi in merito all'applicazione in taluni Stati membri della «datio in solutum» e a valutarne l'impatto sui consumatori e sulle imprese;
 7. avverte la Commissione dei dubbi espressi dall'avvocato generale dell'UE circa la legalità delle misure adottate dal governo spagnolo per porre rimedio alle violazioni denunciate dalla Corte di giustizia il 14 marzo 2013 e impedire le pratiche abusive nel settore dei crediti ipotecari;
 8. invita la Commissione a monitorare attentamente l'effettiva attuazione delle nuove misure varate dal governo spagnolo per porre rimedio ai problemi esistenti e impedire le pratiche bancarie e commerciali abusive;
 9. invita la Commissione a lanciare campagne informative sui prodotti finanziari e a promuovere l'alfabetizzazione finanziaria mediante l'istruzione per garantire che i cittadini europei siano meglio informati sui rischi in cui incorrono nel sottoscrivere prodotti finanziari;
 10. invita la Commissione a condividere le migliori prassi volte a migliorare la protezione dei cittadini in difficoltà finanziaria; ritiene che l'educazione finanziaria di base dovrebbe essere considerata una risorsa complementare per evitare le conseguenze di un indebitamento eccessivo;
 11. invita l'Autorità bancaria europea (ABE) e la Banca centrale europea (BCE) a organizzare una campagna sulle migliori prassi per incoraggiare le banche e i relativi dipendenti a fornire informazioni chiare, comprensibili e corrette; sottolinea che i consumatori devono poter compiere scelte informate sulla base di una piena consapevolezza dei rischi in cui possono incorrere, e che gli operatori e le banche non devono indurli in errore;
 12. invita l'ABE e la BCE, al fine di preservare la forza del settore finanziario dell'Unione, ad adottare ulteriori provvedimenti affinché le banche siano tenute a separare le attività di negoziazione potenzialmente rischiose dalle loro attività di raccolta depositi se il perseguimento delle prime pregiudica la stabilità finanziaria;
 13. invita la Commissione e la BCE a valutare il meccanismo di arbitrato istituito in Spagna per i cittadini vittime di frodi finanziarie;

Giovedì 8 ottobre 2015

14. invita la Commissione a monitorare il corretto recepimento e la corretta attuazione da parte della Spagna della normativa UE concernente gli strumenti finanziari, incluse le azioni privilegiate;
 15. invita la Commissione a dare seguito alle denunce ricevute e a effettuare le dovute indagini;
 16. chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa sull'insolvenza delle famiglie;
 17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo della Spagna, al Consiglio, alla Commissione e alla Banca Centrale europea.
-

Giovedì 8 ottobre 2015

P8_TA(2015)0348

Pena di morte**Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sulla pena di morte (2015/2879(RSP))**

(2017/C 349/08)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'abolizione della pena di morte, in particolare quella del 7 ottobre 2010 ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione congiunta di Federica Mogherini, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e di Thorbjørn Jagland, segretario generale del Consiglio d'Europa, rilasciata il 10 ottobre 2014 in occasione della Giornata europea e mondiale contro la pena di morte,
 - visti i protocolli n. 6 e n. 13 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
 - visto l'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di pena di morte,
 - visto il regime dell'UE per il controllo delle esportazioni di prodotti che possono essere utilizzati per le esecuzioni capitali, attualmente in fase di aggiornamento,
 - visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e il suo secondo protocollo facoltativo,
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
 - visto lo studio sull'impatto del problema mondiale della droga sul godimento dei diritti umani (Study on the impact of the world drug problem on the enjoyment of human rights), pubblicato dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani nel settembre 2015,
 - viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare quella del 18 dicembre 2014 relativa alla moratoria sull'uso della pena di morte (A/RES/69/186),
 - vista la dichiarazione finale adottata dal 5° Congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi a Madrid dal 12 al 15 giugno 2013,
 - viste la Giornata mondiale e la Giornata europea contro la pena di morte, celebrate il 10 ottobre di ogni anno,
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo è uno dei principali obiettivi della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani;
- B. considerando che la Giornata mondiale contro la pena di morte, che avrà luogo il 10 ottobre 2015, intende sensibilizzare all'applicazione della pena di morte per reati connessi alla droga;
- C. considerando che, secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, oltre 160 Stati membri dell'ONU aventi una varietà di sistemi giuridici, tradizioni, culture e patrimoni religiosi, hanno abolito la pena di morte o non la praticano;

⁽¹⁾ GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 5.

Giovedì 8 ottobre 2015

- D. considerando che dai dati più recenti risulta che almeno 2 466 persone in 55 paesi sono state condannate a morte nel 2014, il che corrisponde a un aumento di quasi il 23 % rispetto al 2013; che nel 2014 in tutto il mondo sono state compiute almeno 607 esecuzioni; che questi dati non includono il numero di individui che si ritiene siano stati giustiziati in Cina, un paese che continua a giustiziare più persone di tutto il resto del mondo e a condannarne a morte altre migliaia; che nel 2015 le condanne a morte e le esecuzioni continuano a un ritmo allarmante; che l'aumento delle condanne a morte è strettamente legato alle sentenze pronunciate dai tribunali nei processi di massa per reati connessi al terrorismo in paesi come l'Egitto e la Nigeria; che il Ciad e la Tunisia stanno considerando la possibilità di reintrodurre la pena di morte; che in alcuni Stati degli USA continuano a essere comminate ed eseguite condanne a morte;
- E. considerando che si è a conoscenza di casi di condanne a morte per lapidazione in Pakistan, Nigeria, Afghanistan, Iran, Iraq, Sudan, Somalia e Arabia Saudita e che nel corso degli ultimi anni centinaia di donne sono state lapidate per adulterio; che la lapidazione in quanto metodo per l'esecuzione della pena capitale è ritenuta una forma di tortura;
- F. considerando che otto paesi (Mauritania, Sudan, Iran, Arabia Saudita, Yemen, Pakistan, Afghanistan e Qatar) prevedono nella propria legislazione la pena di morte per l'omosessualità e che alcune province della Nigeria e della Somalia ricorrono ufficialmente alla pena capitale per atti sessuali tra persone dello stesso sesso;
- G. considerando che la pena di morte è spesso inflitta a persone svantaggiate, affette da infermità mentale e appartenenti a minoranze nazionali o culturali;
- H. considerando che 33 Stati applicano la pena di morte per reati connessi alla droga, il che porta a circa 1 000 all'anno il numero delle esecuzioni; che nel 2015 sono state registrate esecuzioni per tali reati in Cina, Iran, Indonesia e Arabia Saudita; che nel 2015 continuano a essere inflitte condanne a morte per reati connessi alla droga in Cina, Indonesia, Iran, Kuwait, Malaysia, Arabia Saudita, Sri Lanka, Emirati arabi uniti e Vietnam; che tali reati possono comportare accuse diverse, relative al traffico o al possesso di stupefacenti;
- I. considerando che negli ultimi 12 mesi il ricorso alla pena di morte per reati connessi alla droga si è riaffermato sulla scena mondiale e che vari Stati procedono a esecuzioni per tali reati a un tasso considerevolmente maggiore, tentano di reintrodurre la pena capitale per i reati connessi alla droga o revocano moratorie di lunga data sulla pena di morte;
- J. considerando che, stando a quanto riportato, nei primi sei mesi del 2015 l'Iran ha giustiziato 394 colpevoli di reati connessi alla droga, a fronte delle 367 esecuzioni avvenute nel corso dell'intero 2014; che la metà di tutte le esecuzioni effettuate quest'anno in Arabia Saudita è avvenuta per reati connessi alla droga, mentre nel 2010 solo il 4 % del numero complessivo delle esecuzioni era imputabile a tali reati; che almeno 112 persone colpevoli di reati connessi alla droga si trovano nel braccio della morte in Pakistan in attesa di essere giustiziate;
- K. considerando che alcuni cittadini di Stati membri dell'Unione europea sono stati giustiziati o sono in attesa di esecuzione in paesi terzi per reati connessi alla droga;
- L. considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici stabilisce che la pena di morte può essere applicata soltanto per i «delitti più gravi»; che il comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani e i relatori speciali delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie e sulla tortura hanno dichiarato che la pena di morte non dovrebbe essere applicata per reati connessi alla droga; che la pena di morte obbligatoria e la sua applicazione nel caso di reati connessi alla droga sono contrarie al diritto e alle norme internazionali;
- M. considerando che l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti ha incoraggiato gli Stati che comminano la pena di morte ad abolirla per i reati connessi alla droga;

Giovedì 8 ottobre 2015

- N. considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno versato almeno 60 milioni di euro a favore dei programmi di lotta agli stupefacenti dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) incentrati sulle operazioni antidroga nei paesi che applicano attivamente la pena di morte per i reati connessi alla droga; che da recenti relazioni elaborate da alcune ONG è emersa la preoccupazione che i programmi antidroga finanziati a livello europeo nei paesi che mantengono la pena capitale possano incoraggiare le condanne a morte e le relative esecuzioni, e che tali relazioni dovrebbero essere oggetto di valutazione;
- O. considerando che, tramite lo strumento dell'UE inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) e il suo predecessore, lo strumento per la stabilità (IfS), la Commissione si è dotata di due misure su vasta scala per la lotta contro gli stupefacenti a livello regionale, ovvero i programmi relativi alle rotte della cocaina e dell'eroina, il cui campo di applicazione comprende i paesi che applicano la pena di morte per i reati connessi alla droga; che, a norma dell'articolo 10 del regolamento sull'IcSP, la Commissione è tenuta ad attenersi a orientamenti operativi per il rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario in relazione alle misure adottate contro la criminalità organizzata;
1. ribadisce la propria condanna nei confronti dell'uso della pena di morte e appoggia con forza l'introduzione di una moratoria al riguardo, quale passo verso l'abolizione; sottolinea nuovamente che l'abolizione della pena di morte contribuisce al rafforzamento della dignità umana e che l'abolizione universale costituisce l'obiettivo finale dell'UE;
 2. condanna tutte le esecuzioni, ovunque avvengano; continua a essere profondamente preoccupato per l'applicazione della pena di morte nei confronti di minori e di persone con disabilità mentale o intellettuale e chiede che tale pratica cessi immediatamente e definitivamente, in quanto viola le norme internazionali in materia di diritti umani; esprime profonda preoccupazione per i recenti processi di massa che hanno portato a un elevato numero di condanne a morte;
 3. esprime viva preoccupazione per la pratica della lapidazione, ancora utilizzata in numerosi paesi, e sollecita i governi dei paesi interessati ad adottare immediatamente una legislazione che la vieti;
 4. esorta il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a proseguire la lotta contro il ricorso alla pena di morte e a sostenere fermamente l'introduzione di una moratoria quale passo verso la sua abolizione, a continuare a esercitare pressioni ai fini della sua abolizione a livello mondiale, a sollecitare con forza i paesi che ancora la praticano a rispettare le norme minime internazionali, a ridurre l'ambito di applicazione della pena di morte e il ricorso alla stessa e a pubblicare dati chiari e precisi sul numero di condanne ed esecuzioni; esorta il SEAE a continuare a vigilare sugli sviluppi in tutti i paesi, con particolare riferimento alla Bielorussia, unico paese europeo in cui la pena di morte è tuttora in vigore, nonché a utilizzare tutti gli strumenti di influenza a sua disposizione;
 5. plaude all'abolizione della pena di morte in alcuni Stati degli USA e incoraggia l'Unione europea a portare avanti il dialogo con gli Stati Uniti in vista della totale abolizione, nella prospettiva di combattere insieme la pena capitale in tutto il mondo;
 6. invita la Commissione a dedicare particolare attenzione, per quanto riguarda gli aiuti e il sostegno politico, ai paesi che compiono progressi nell'abolizione della pena di morte o che incoraggiano una moratoria universale della pena capitale; è fautore di iniziative bilaterali e multilaterali tra gli Stati membri, l'Unione europea, le Nazioni Unite, i paesi terzi e altre organizzazioni regionali su tematiche connesse alla pena di morte;
 7. ricorda che la pena di morte è incompatibile con valori quali il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani su cui si fonda l'Unione e che qualsiasi Stato membro che reintroduca la pena di morte violerebbe pertanto i trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 8. esprime particolare preoccupazione per il crescente ricorso alla pena di morte nel quadro della lotta al terrorismo in una serie di paesi, nonché per una sua possibile reintroduzione in altri;

Giovedì 8 ottobre 2015

9. condanna segnatamente l'uso della pena di morte per reprimere l'opposizione, per motivi di credo religioso, omosessualità o adulterio, o per altri motivi che possono essere ritenuti di scarso rilievo o non essere affatto considerati reati; invita pertanto gli Stati che sanzionano penalmente l'omosessualità a non applicare la pena di morte per tale ragione;
 10. ribadisce la ferma convinzione che le condanne a morte non scoraggiano il traffico di stupefacenti o gli abusi di droga; invita i paesi che mantengono la pena capitale a introdurre alternative a tale pena per i reati connessi agli stupefacenti, concentrandosi in special modo su programmi di prevenzione della tossicodipendenza e di riduzione dei danni;
 11. raccomanda nuovamente alla Commissione e agli Stati membri di adoperarsi affinché l'assistenza finanziaria, l'assistenza tecnica, il potenziamento delle capacità e altre forme di sostegno alla politica antidroga siano vincolate all'abolizione della pena capitale per i reati connessi alla droga;
 12. invita la Commissione e gli Stati membri a ribadire il principio categorico secondo cui gli aiuti e l'assistenza europei, anche a favore dei programmi antidroga dell'UNODC, non possono agevolare le operazioni di contrasto che comportano la condanna a morte e l'esecuzione delle persone arrestate;
 13. esorta la Commissione a rafforzare il controllo delle esportazioni di prodotti che possono essere utilizzati per le esecuzioni capitali;
 14. esprime profonda preoccupazione per la mancanza di trasparenza degli aiuti destinati alla lotta contro gli stupefacenti e dell'assistenza fornita dalla Commissione e dagli Stati membri per le operazioni antidroga nei paesi che applicano attivamente la pena di morte per i reati connessi agli stupefacenti; chiede che la Commissione pubblichi un resoconto annuale dei propri finanziamenti a favore di programmi antidroga nei paesi che mantengono la pena capitale per i reati di droga, indicando quali salvaguardie dei diritti umani sono state applicate per garantire che tali finanziamenti non consentano pronunce di condanna a morte;
 15. esorta la Commissione ad attuare senza ulteriore indugio gli orientamenti operativi di cui all'articolo 10 del regolamento sull'IcSP e ad applicarli rigorosamente ai programmi relativi alle rotte della cocaina e dell'eroina;
 16. sollecita la Commissione a rispettare la raccomandazione contenuta nel piano d'azione dell'UE contro la droga (2013-2016), secondo cui dovrebbe essere sviluppato e attuato «uno strumento di orientamento e di valutazione dell'impatto in materia di diritti umani» per assicurare che i diritti umani siano «effettivamente integrati nell'azione esterna dell'UE in materia di droga»;
 17. esorta il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a definire orientamenti per una politica europea globale ed efficace sulla pena di morte in relazione alle decine di cittadini europei che rischiano di essere giustiziati in paesi terzi, inclusi meccanismi solidi e rafforzati in termini di identificazione, prestazione di assistenza giuridica e rappresentanza diplomatica;
 18. invita l'Unione europea e gli Stati membri a garantire che la sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul problema mondiale della droga, che si terrà nell'aprile 2016, affronti e condanni il ricorso alla pena capitale per i reati connessi alla droga;
 19. sostiene tutte le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni intergovernative regionali e le ONG nei loro costanti sforzi volti a incoraggiare gli Stati ad abolire la pena di morte; invita la Commissione a continuare a finanziare progetti in tale ambito tramite lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;
 20. plaude alle recenti ratifiche del secondo protocollo facoltativo dell'ICCPR mirante all'abolizione della pena di morte, in seguito alle quali il numero di Stati firmatari è salito a 81; invita tutti gli Stati che non sono parti del protocollo a ratificarlo immediatamente;
 21. invita gli Stati membri del Consiglio d'Europa che non hanno ancora ratificato i protocolli n. 6 e n. 13 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo a procedere in tal senso, al fine di garantire l'effettiva abolizione della pena di morte in tutti i paesi del Consiglio d'Europa;
 22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ai governi degli Stati membri dell'ONU.
-

Giovedì 8 ottobre 2015

P8_TA(2015)0349

Insegnamenti tratti dal disastro dei fanghi rossi, cinque anni dopo l'incidente in Ungheria**Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sugli insegnamenti tratti dal disastro dei fanghi rossi a cinque anni dall'incidente in Ungheria (2015/2801(RSP))**

(2017/C 349/09)

Il Parlamento europeo,

- visti i principi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il principio dell'azione preventiva e il principio «chi inquina paga»,
- visti la convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e i suoi protocolli,
- vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽¹⁾,
- vista la decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi ⁽²⁾ (elenco europeo dei rifiuti),
- vista la decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,
- visto il parere motivato che nel giugno 2015 la Commissione europea ha trasmesso all'Ungheria chiedendo di migliorare gli standard ambientali in un altro sito di decantazione di sterili di fanghi rossi in Ungheria ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE ⁽⁵⁾ (direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive),
- vista la raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 novembre 2008 sul riesame della raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri ⁽⁷⁾,
- vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» ⁽⁸⁾ (Settimo programma d'azione per l'ambiente),
- vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale) ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44.

⁽⁴⁾ Commissione europea — Scheda informativa: Pacchetto infrazioni di giugno: decisioni principali; http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5162_it.htm.

⁽⁵⁾ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41.

⁽⁷⁾ GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 67.

⁽⁸⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

⁽⁹⁾ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

Giovedì 8 ottobre 2015

- vista la decisione 2009/335/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, relativa alle linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria conformemente alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ⁽¹⁾,
 - visto lo studio della Commissione sulla fattibilità di un meccanismo a livello di Unione per la condivisione dei rischi dei disastri industriali ⁽²⁾,
 - vista la relazione finale dal titolo «Implementation challenges and obstacles of the Environmental Liability Directive» (Sfide e ostacoli all'attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale) elaborata per la DG Ambiente della Commissione nel 2013,
 - viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sugli insegnamenti tratti dal disastro dei fanghi rossi a cinque anni dall'incidente in Ungheria (O-000096/2015 — B8-0757/2015 and O-000097/2015 — B8-0758/2015),
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il 4 ottobre 2010 il cedimento di un serbatoio di liquami in Ungheria ha provocato la fuoriuscita di quasi un milione di metri cubi di fanghi rossi a elevato contenuto alcalino, che hanno inondato diversi villaggi causando la morte di dieci persone, il ferimento di quasi 150 e la contaminazione di vaste distese di terreno, tra cui quattro siti della rete Natura 2000;
- B. considerando che i fanghi rossi presenti nel bacino di raccolta in questione erano un rifiuto pericoloso ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio;
- C. considerando che la decisione 2014/955/UE della Commissione indica esplicitamente che, sino a prova contraria, i fanghi rossi devono essere classificati come rifiuti pericolosi; che tale decisione si applica dal 1° giugno 2015;
- D. considerando che sussiste il rischio che, in passato, i fanghi rossi possano essere stati erroneamente classificati come rifiuti non pericolosi anche in altri Stati membri, e che quindi siano stati rilasciati permessi viziati;
- E. considerando che i fanghi rossi sono rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive, che stabilisce requisiti di sicurezza per la gestione dei rifiuti di estrazione basati, fra l'altro, sulle migliori tecniche disponibili;
- F. considerando che gravi problemi di inquinamento dell'ambiente sono dovuti ad altre attività estrattive (ad esempio, l'uso del cianuro nell'estrazione dell'oro) o a un trattamento improprio dei rifiuti pericolosi in diversi Stati membri;
- G. considerando che la raccomandazione 2001/331/CE mira a rafforzare la conformità con la normativa ambientale dell'UE e a contribuire ad assicurare che essa venga attuata e rispettata con maggiore coerenza;
- H. considerando che, nella sua risoluzione del 20 novembre 2008, il Parlamento europeo ha descritto l'attuazione della normativa ambientale negli Stati membri come incompleta e incoerente, e ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa sulle ispezioni ambientali prima della fine del 2009;
- I. considerando che il Settimo programma d'azione per l'ambiente prevede che l'UE estenda gli obblighi relativi alle ispezioni e alla sorveglianza all'insieme del diritto in materia ambientale, e sviluppi ulteriormente la capacità di supporto delle ispezioni a livello di Unione;

⁽¹⁾ GU L 101 del 21.4.2009, pag. 25.

⁽²⁾ Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from industrial accident (Studio di valutazione della fattibilità della creazione di un fondo per coprire la responsabilità ambientale e le perdite derivanti da incidenti industriali). Relazione finale, Commissione europea, DG ENV, 17 aprile 2013; <http://ec.europa.eu/environment/archives/liability/eld/eldfund/pdf/Final%20report%20ELD%20Fund%20BIO%20for%20web2.pdf>.

Giovedì 8 ottobre 2015

- J. considerando che la direttiva sulla responsabilità ambientale mira a istituire un quadro per la responsabilità ambientale basato sul principio «chi inquina paga» e dispone che gli Stati membri incoraggino lo sviluppo, da parte di operatori economici e finanziari appropriati, di strumenti e mercati di garanzia finanziaria; che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione era tenuta a presentare anteriormente al 30 aprile 2014 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che tuttavia non è ancora stata trasmessa;
- K. considerando che la relazione elaborata dalla Commissione nel 2013 riguardante l'attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale ha concluso che il recepimento di tale direttiva nell'ordinamento nazionale degli Stati membri non ha portato alla creazione di condizioni omogenee nell'UE bensì ha dato origine a un mosaico di sistemi di responsabilità volti a prevenire i danni ambientali e a porvi rimedio;
- L. considerando che nel 2010, in risposta al disastro dei fanghi rossi, la Commissione ha annunciato che avrebbe nuovamente valutato la possibilità di introdurre una garanzia finanziaria obbligatoria armonizzata prima ancora della revisione della direttiva sulla responsabilità ambientale, prevista per il 2014;
1. osserva che il disastro dei fanghi rossi del 2010 è stato il peggior disastro industriale mai avvenuto in Ungheria e commemora le vittime in occasione del quinto anniversario del tragico evento;
 2. riconosce il rapido ed efficace intervento delle autorità nazionali nella fase di risposta alla crisi, come pure i notevoli sforzi profusi dalla società civile durante quel disastro senza precedenti;
 3. ricorda che l'Ungheria ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE e ha accolto una squadra di esperti europei incaricata di elaborare raccomandazioni concernenti, tra l'altro, la messa a punto di soluzioni ottimali per eliminare e mitigare i danni;
 4. rileva che il disastro dei fanghi rossi può essere legato a una cattiva attuazione della legislazione UE, a carenze nelle ispezioni, a lacune nella normativa pertinente dell'Unione e alle prestazioni del gestore del sito;
 5. esprime preoccupazione per il fatto che negli ultimi cinque anni, a quanto pare, non si è tratto pressoché alcun insegnamento, dato che la normativa pertinente dell'UE e le convenzioni internazionali continuano a non essere applicate correttamente, che persistono carenze nelle ispezioni e quasi nessuna delle lacune della legislazione UE in materia è stata colmata;
 6. identifica la direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive e l'elenco europeo dei rifiuti come fonti di particolare preoccupazione;
 7. teme che esistano siti simili in vari Stati membri; invita questi ultimi a garantire lo svolgimento delle opportune ispezioni;
 8. invita tutti gli Stati membri sul cui territorio si trovano bacini di fanghi rossi a verificare se i fanghi rossi sono stati correttamente classificati come pericolosi e a rivedere quanto prima eventuali permessi basati su un'errata classificazione; invita la Commissione a provvedere a che gli Stati membri si attivino in tal senso e riferiscano di conseguenza alla Commissione; sollecita inoltre quest'ultima a pubblicare, entro la fine del 2016, una relazione sui provvedimenti adottati dagli Stati membri;
 9. reputa essenziale dare maggior rilievo alla prevenzione dei disastri, tenendo presente che incidenti ambientali analoghi si sono verificati anche in altri Stati membri;
 10. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per garantire la piena attuazione e la corretta applicazione di tutta la pertinente normativa UE e di tutte le convenzioni internazionali del caso per quanto riguarda non soltanto la produzione di alluminio e la gestione ecologicamente corretta dei fanghi rossi, ma anche la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi in generale;

Giovedì 8 ottobre 2015

11. mette in evidenza l'obbligo di applicare in maniera rigorosa le migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti di estrazione e chiede che entro la fine del 2016 si utilizzino esclusivamente tecnologie di smaltimento a secco, a condizione che non provochino inquinamento dell'aria o dell'acqua;
12. invita la Commissione a porre maggiormente l'accento su ricerca e sviluppo nel settore della prevenzione e del trattamento dei rifiuti pericolosi;
13. esorta la Commissione a elaborare linee guida per sottoporre a test di resistenza le miniere dotate di grandi bacini di decantazione degli sterili;
14. ritiene che, per essere efficace, la prevenzione dell'inquinamento richieda norme rigorose in materia di ispezioni ambientali e provvedimenti adeguati che ne garantiscano l'applicazione;
15. invita gli Stati membri a potenziare gli enti nazionali di ispezione ambientale per metterli nelle condizioni di svolgere controlli trasparenti, regolari e sistemici dei siti industriali, in particolare garantendone l'indipendenza, dotandoli di adeguate risorse e definendo precise responsabilità e promuovendo una cooperazione rafforzata e azioni coordinate;
16. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la sorveglianza basandosi sugli strumenti esistenti, vincolanti e non, ed evitando nel contempo inutili oneri amministrativi;
17. rinnova il proprio invito alla Commissione a presentare una proposta legislativa sulle ispezioni ambientali che non generi ulteriori oneri finanziari per l'industria;
18. esorta la Commissione a estendere gli obblighi vincolanti relativi alle ispezioni negli Stati membri affinché coprano una parte più ampia dell'acquis ambientale dell'UE, e a sviluppare la capacità di supporto delle ispezioni ambientali a livello di Unione;
19. è preoccupato per il fatto che l'esistenza di differenze significative tra i sistemi di responsabilità nell'UE può compromettere l'efficacia delle norme comuni ed esporre taluni Stati membri e regioni a un rischio maggiore di disastri ambientali e alle relative conseguenze sul piano finanziario;
20. ritiene deplorabile il fatto che la Commissione non abbia ancora trasmesso la propria relazione a norma della direttiva sulla responsabilità ambientale; invita la Commissione a presentarla entro la fine del 2015;
21. invita la Commissione a garantire, durante la revisione in corso della direttiva sulla responsabilità ambientale, che la proposta di revisione dia piena attuazione al principio «chi inquina paga»;
22. esorta la Commissione a verificare in che modo la sua decisione 2009/335/CE è stata attuata negli Stati membri e se i massimali per gli strumenti di garanzia finanziaria costituiti sono sufficienti; esorta altresì la Commissione a proporre una garanzia finanziaria obbligatoria armonizzata;
23. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la trasparenza degli aspetti finanziari relativi alla riparazione dei danni arrecati dai disastri ambientali, ivi compreso il risarcimento economico delle vittime;
24. invita la Commissione a elaborare una proposta legislativa concernente l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conformemente alle disposizioni del Settimo programma d'azione per l'ambiente; invita la Commissione a presentare tale proposta entro la fine del 2016;
25. sottolinea l'importanza di coinvolgere le autorità locali, i cittadini e la società civile nel processo decisionale riguardante lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e nella pianificazione delle misure di gestione del rischio;

Giovedì 8 ottobre 2015

26. invita le autorità responsabili a informare regolarmente il pubblico circa lo stato di inquinamento e le possibili conseguenze sulla fauna e la flora nonché sulla salute delle popolazioni locali;
 27. invita la Commissione a sviluppare ulteriormente l'idea di un meccanismo a livello di Unione per la condivisione dei rischi dei disastri industriali, nel pieno rispetto del principio «chi inquina paga», nell'ottica di coprire gli eventuali costi eccedenti garanzie finanziarie obbligatorie elevate;
 28. ritiene che un simile meccanismo specializzato a livello di Unione per la condivisione dei rischi dei disastri industriali dovrebbe inoltre coprire i costi di riparazione di vecchi oneri ambientali che costituiscono tuttora un pericolo per la società e per i quali, in ragione del quadro giuridico in vigore, non esiste un responsabile oggettivo che potrebbe farsi carico dei costi di riparazione;
 29. sottolinea l'importanza della cooperazione e della solidarietà a livello di Unione in caso di disastri ambientali e industriali;
 30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Giovedì 8 ottobre 2015

P8_TA(2015)0350

Rinnovo del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sul rinnovo del piano di azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo (2015/2754(RSP))

(2017/C 349/10)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), che sanciscono la parità di genere come uno dei principi chiave su cui si fonda l'UE,
- visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che sancisce il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, prevedendo che si tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo,
- visti la Quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino + 5, Pechino + 10, Pechino + 15 e Pechino + 20 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottati rispettivamente il 9 giugno 2000, l'11 marzo 2005, il 2 marzo 2010 e il 9 marzo 2015,
- vista l'attuazione del Programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD), tenutasi al Cairo nel 1994, in cui la comunità internazionale ha riconosciuto e ribadito che la salute sessuale e riproduttiva e i diritti riproduttivi sono essenziali per lo sviluppo sostenibile,
- vista la strategia dell'UE per la parità tra donne e uomini 2010-2015 (COM(2010)0491),
- visti il piano d'azione dell'UE sulla parità tra donne e uomini e l'emancipazione delle donne nello sviluppo (2010-2015), la relazione di attuazione 2013 (SWD(2013)0509), le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2014 e la relazione di attuazione 2014 (SWD(2015)0011),
- viste le conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2015 sulle questioni di genere nel contesto dello sviluppo e su un nuovo partenariato globale per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sull'UE e sul quadro di sviluppo globale post 2015 ⁽¹⁾,
- vista la valutazione del sostegno dell'UE a favore della parità di genere e dell'emancipazione femminile nei paesi partner ⁽²⁾,
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), del 18 dicembre 1979,

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0059.

⁽²⁾ https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-eu-support-gender-equality-and-womens-empowerment-partner-countries-final-report_en.

Giovedì 8 ottobre 2015

- viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 (2000) e n. 1820 (2008) sulle donne, la pace e la sicurezza,
 - viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sul rinnovo del piano di azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo (O-000109/2015 — B8-0762/2015 and O-000110/2015 — B8-0763/2015),
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per lo sviluppo,
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione europea (UE) si è impegnata a promuovere la parità di genere e ad assicurare l'integrazione della dimensione di genere in tutte le sue azioni; che la parità di genere e l'emancipazione delle donne sono condizioni essenziali per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile post-2015, ma costituiscono anche obiettivi autonomi in materia di diritti umani che dovrebbero essere perseguiti a prescindere dai loro benefici per lo sviluppo e la crescita; che la violenza di genere costituisce una grave violazione dei diritti umani e non dovrebbe mai essere giustificata dalla religione, dalla cultura o dalla tradizione;
- B. considerando che il bilancio dei 20 anni dall'attuazione della dichiarazione e della piattaforma di Pechino indica che i progressi verso il conseguimento della parità di genere e dell'emancipazione femminile sono stati lenti e disomogenei e che nessun paese al mondo ha colmato completamente il divario di genere; che il bilancio ha dimostrato che tale mancanza di progressi è stata aggravata dal persistere di investimenti cronicamente insufficienti nel settore della parità di genere e dell'emancipazione femminile;
- C. considerando che due degli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) che riguardano esplicitamente i diritti delle donne, ossia la promozione dell'uguaglianza di genere e dell'autonomia delle donne (OSM 3) e il miglioramento della salute materna (OSM 5), continuano a essere ampiamente irrealizzati; che ogni giorno circa 800 donne nel mondo muoiono a causa di complicazioni insorte durante la gravidanza o il parto; che circa 222 milioni di donne nel mondo in via di sviluppo non hanno accesso a metodi sicuri e moderni di pianificazione familiare, mentre la quota di aiuti allo sviluppo destinati alla pianificazione familiare rispetto agli aiuti totali globali per la salute è in diminuzione;
- D. considerando che la maggioranza delle persone povere nel mondo sono donne o nuclei familiari con capofamiglia di sesso femminile; che la vulnerabilità delle donne emarginate è in aumento; che 62 milioni di bambine in tutto il mondo non frequentano la scuola;
- E. considerando che una donna su tre nel mondo rischia di subire violenza fisica e sessuale nel corso della sua vita; che ogni anno 14 milioni di bambine sono costrette a contrarre matrimonio; che l'UE difende il diritto di ciascun individuo ad avere il pieno controllo e a decidere liberamente su questioni connesse alla sua sessualità e salute sessuale e riproduttiva senza alcuna discriminazione, coercizione o violenza;
- F. considerando che secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ⁽¹⁾ gli investimenti sono «ampiamente insufficienti per conseguire la parità di genere,» sebbene agli aiuti accordati dai suoi membri a tal fine siano stati triplicati, raggiungendo 28 miliardi di USD nel 2012; che i finanziamenti a favore della parità di genere si concentrano soprattutto nei settori sociali e che gli investimenti nei settori economico e produttivo sono insufficienti, mentre l'analisi dell'OCSE indica che gli investimenti nella parità di genere producono i rendimenti più elevati di tutti gli investimenti nello sviluppo;

⁽¹⁾ https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/Madara.Silina/from_commitment_to_action_financing_for_gewe_in_sdgs_oecd.pdf.

Giovedì 8 ottobre 2015

G. considerando che 2,5 miliardi di persone, la maggioranza delle quali è costituita da donne e giovani, rimangono escluse dal settore finanziario formale;

Un cambiamento radicale per il secondo piano d'azione sulla parità di genere (GAP 2)

1. ritiene che le conclusioni della valutazione del primo piano d'azione sulla parità di genere (GAP 1) mostrino chiaramente la necessità di un cambiamento radicale nell'azione dell'UE in materia di parità di genere ed emancipazione femminile e di un rinnovato impegno politico del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e della Commissione al fine di migliorare i risultati ottenuti; sottolinea l'importanza di mettere in atto le principali raccomandazioni della valutazione nello strumento che subentrerà all'attuale piano d'azione, iniziando con misure di gestione a pieno titolo;

2. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di avviare una trasformazione radicale con il nuovo piano d'azione sulla parità di genere, e ritiene pertanto che il GAP 2 dovrebbe assumere la forma di una comunicazione della Commissione; si rammarica che il GAP 2 sia stato prodotto come documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione e non come comunicazione; invita la Commissione e il SEAE a iniziare al più presto l'attuazione del nuovo piano in modo da poter raggiungere risultati concreti, come parte del più ampio impegno dell'UE relativo all'eguaglianza di genere e all'emancipazione delle donne nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile, e a coinvolgere il Parlamento nella consultazione durante tutto il processo;

3. ritiene che il GAP 2 dovrebbe concentrarsi su tutti gli aspetti della politica esterna dell'UE — cooperazione allo sviluppo, aiuti umanitari, commercio, diritti umani e affari esteri, migrazione e asilo — in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, ed essere applicato allo stesso modo ai paesi in via di sviluppo e a quelli interessati dalla politica di vicinato e dall'allargamento;

4. ritiene che la parità di genere e l'emancipazione femminile dovrebbero essere al centro delle attività delle istituzioni dell'UE, con chiare responsabilità di gestione sia presso l'amministrazione centrale che nelle delegazioni dell'Unione europea; sottolinea che i capi delegazione, i capi unità e l'alta direzione devono essere responsabili per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche in materia di parità di genere ed emancipazione femminile e che la dimensione di genere deve essere integrata nella descrizione della natura delle funzioni e nella formazione impartita a tutto il personale;

5. ritiene che il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR) debba garantire che tutti i commissari responsabili per l'azione esterna diano prova della leadership necessaria per assicurare un'efficace attuazione del GAP 2; accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del maggio 2015, che sottolineano l'impegno degli Stati membri a mettere in atto un programma di riforme sui diritti delle donne e delle ragazze; pone in evidenza che le azioni della Commissione e del SEAE devono essere complementari a quelle degli Stati membri;

6. deplora il fatto che la relazione annuale 2014 della DG DEVCO non affronti le questioni di genere e invita a includere la parità di genere e l'emancipazione femminile nelle relazioni annuali di tutte le direzioni generali (DG) della Commissione coinvolte nell'azione esterna nonché in quelle del SEAE in futuro; esorta tutte le delegazioni dell'UE a trasmettere annualmente una relazione sul GAP e a presentare una sintesi dei risultati ottenuti in materia di parità di genere ed emancipazione femminile nelle rispettive relazioni annuali, nelle revisioni intermedie e nelle valutazioni a livello di paese; ritiene che i risultati dovrebbero essere integrati nell'esercizio di un monitoraggio orientato ai risultati (ROM);

7. rileva che la revisione intermedia dei documenti di programmazione dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) previsto per il 2017 costituirà una buona occasione per valutare l'impatto dei programmi finanziati da detto strumento sulle donne e le ragazze, identificare chiaramente la quota di programmi finanziati da tale strumento che va a beneficio di donne e ragazze e apportare, se del caso, le necessarie riassegnazioni;

Giovedì 8 ottobre 2015

8. ricorda il principio unionale della coerenza delle politiche per lo sviluppo e sottolinea l'importanza della coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE e la necessità di garantire la coerenza politica tra il nuovo GAP e il prossimo piano d'azione sui diritti umani e la democrazia; sottolinea che la dimensione di genere deve sistematicamente essere parte integrante di tutti i dialoghi relativi ai diritti umani tra l'UE e i paesi terzi; invita il SEAE a istituire dialoghi sulle questioni di genere, in aggiunta ai dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi;

9. ribadisce che il pieno coordinamento tra servizi centrali, delegazioni e ambasciate degli Stati membri è essenziale per garantire un'attuazione riuscita del GAP 2, utilizzando profili per paese basati sul genere e altri strumenti; sottolinea, a tale riguardo, che la revisione della programmazione per paese del FES permette di garantire che la piena attuazione del GAP 2 sia sulla buona strada e di effettuare gli adeguamenti del caso;

Raccolta dei dati e obiettivi

10. chiede un'attuazione più efficace delle strategie e insiste sull'uso di indicatori quantitativi e qualitativi attenti alla dimensione di genere e su una raccolta sistematica e tempestiva di dati disaggregati per genere per quanto riguarda i beneficiari e i partecipanti di tutte le azioni nel quadro del processo di monitoraggio e di valutazione; insiste sul fatto che i dati dovrebbero essere resi disponibili al pubblico al fine di garantire la responsabilità e la trasparenza finanziaria; ritiene che la rendicontazione dovrebbe essere allineata e integrata in sistemi di controllo e di valutazione consolidati, quali il quadro dei risultati della direzione generale della Commissione per lo sviluppo e la cooperazione (DEVCO); sottolinea la necessità di investire nelle statistiche nazionali e invita tutti gli Stati membri a istituire sistemi di controllo che tengano conto della dimensione di genere;

11. invita le delegazioni dell'Unione europea e le ambasciate degli Stati membri a investire in via prioritaria in un'analisi di genere di elevata qualità che funga da base per l'elaborazione di strategie e per la programmazione a livello di paese; ritiene che l'Unione europea debba rivedere i piani indicativi nazionali sotto il profilo del nuovo GAP;

12. riconosce che le ragazze e le giovani donne sono particolarmente svantaggiate e a rischio, e che è necessaria un'attenzione specifica per assicurare alle ragazze un accesso all'istruzione, per consentire loro di vivere una vita priva di violenza, per eliminare normative e pratiche discriminatorie e per garantire l'emancipazione delle ragazze e delle giovani donne a livello globale;

13. sottolinea la necessità di indicatori e obiettivi chiari, misurati e disaggregati per sesso, età, disabilità e altri fattori e di una migliore tracciabilità degli stanziamenti di bilancio; evidenzia che gli obiettivi e la metodologia di monitoraggio dovrebbero essere allineati al quadro di sviluppo globale post 2015 e altri quadri internazionali pertinenti;

14. sottolinea che l'UE deve indicare e garantire sufficienti risorse finanziarie e umane per rispettare i suoi impegni a favore della parità di genere e dell'emancipazione femminile; sottolinea l'importanza di integrare la dimensione di genere nel settore delle finanze pubbliche, pianificando un bilancio che tenga conto degli aspetti di genere e affronti le disparità;

Aspetti chiave per il nuovo GAP

15. ritiene che il GAP debba affrontare gli ostacoli alla piena attuazione degli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e all'eliminazione di qualsiasi forma di violenza; chiede un approccio globale dell'UE in materia di violenza contro le donne e le ragazze nonché maggiori sforzi e risorse per prevenire ed eliminare tutte le pratiche discriminatorie contro le donne e per combattere e perseguire tutte le forme di violenza, comprese la tratta di esseri umani, le mutilazioni genitali femminili, la sterilizzazione forzata, le gravidanze forzate, il genericidio, la violenza domestica, lo stupro coniugale, i matrimoni di minori, i matrimoni forzati o precoci e la violenza di genere in situazioni di conflitto e di post-conflitto; chiede la messa a punto di azioni specifiche dell'UE volte a rafforzare i diritti di diversi gruppi di donne, con un'attenzione particolare per i giovani, i migranti, le donne affette da HIV, le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) e le persone con disabilità;

16. sottolinea l'importanza di rafforzare l'accesso delle ragazze a tutti i livelli di istruzione e di rimuovere le barriere all'apprendimento basate sul sesso;

Giovedì 8 ottobre 2015

17. sottolinea che occorre porre fine al ricorso allo stupro quale arma di guerra e strumento di oppressione e che l'Unione europea deve fare pressione sui governi dei paesi terzi e su tutte le parti interessate nelle regioni in cui si verificano tali violenze di genere, onde porre fine a tale prassi, assicurare alla giustizia i responsabili e cooperare con i sopravvissuti, le donne interessate e le comunità per aiutarli a guarire e ristabilirsi;

18. sottolinea la vulnerabilità delle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo e il loro bisogno di protezione specifica; chiede misure ad hoc volte a rafforzare e a garantire pienamente i diritti delle donne richiedenti asilo; chiede una coraggiosa azione a livello europeo per affrontare l'attuale crisi migratoria e dei rifugiati, compreso un approccio globale, attento agli aspetti di genere, in materia di migrazione e asilo, che sia coerente tra gli Stati membri;

19. riconosce che la salute è un diritto dell'uomo; sottolinea l'importanza di un accesso universale all'assistenza e alla copertura sanitaria, compresi la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, come concordato in conformità del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e della piattaforma d'azione di Pechino; chiede, a tal proposito, maggiori sforzi per migliorare l'accesso delle donne alla salute e all'educazione sanitaria, alla pianificazione familiare, all'assistenza prenatale e alla salute sessuale e riproduttiva, in particolare per far fronte al fatto che l'OSM 5 riguardante la salute materna, segnatamente la riduzione della mortalità neonatale e infantile, non sia stato in gran parte realizzato; sottolinea che tale accesso contribuisce al conseguimento di tutti gli obiettivi di sviluppo relativi alla salute; accoglie al riguardo con favore, in particolare, le conclusioni del Consiglio del maggio 2015;

20. sottolinea la necessità di creare un ambiente favorevole, segnatamente eliminando gli ostacoli giuridici e sociali all'accesso delle donne alle attività produttive, compresi i terreni e le risorse naturali ed economiche, promuovendo l'inclusione finanziaria, le norme in materia di lavoro dignitoso, una previdenza sociale attenta agli aspetti di genere e la parità di retribuzione per lavoro di pari valore;

21. ritiene che le imprese abbiano un ruolo importante da svolgere nella promozione della parità di genere tramite azioni che contribuiscono all'autonomia economica delle donne e ai loro diritti economici, quali la garanzia di un lavoro dignitoso, la parità di retribuzione, l'accesso bancario e al credito e opportunità di partecipazione alla leadership e al processo decisionale, nonché la loro tutela contro le discriminazioni e gli abusi di genere sul posto di lavoro, anche mediante una responsabilità sociale delle imprese sensibile alla dimensione di genere; chiede in tale contesto un sostegno maggiore alle PMI locali, in particolare alle imprenditrici, per consentire loro di beneficiare della crescita sostenuta dal settore privato; sottolinea il ruolo positivo che la microfinanza, l'imprenditoria sociale e i modelli imprenditoriali alternativi quali le mutue e le cooperative continuano a svolgere nel campo dell'inclusione e dell'emancipazione femminile;

22. riconosce la necessità di impedire la discriminazione nei confronti delle donne sulla base del matrimonio o della maternità, e di assicurare il loro diritto effettivo al lavoro;

23. osserva che l'emancipazione delle donne e la sicurezza alimentare si sostengono reciprocamente; sottolinea la necessità di emancipare le donne rurali affrontando la discriminazione nell'accesso ai terreni, all'acqua, all'istruzione, alla formazione, ai mercati e ai servizi finanziari; chiede un sostanziale aumento degli investimenti pubblici nell'agricoltura e nello sviluppo rurale, con una particolare attenzione per i piccoli proprietari terrieri, le cooperative agricole e le reti di agricoltori;

24. sottolinea la necessità dell'inclusione e della rappresentazione delle donne in settori economici emergenti importanti per lo sviluppo sostenibile, tra cui i settori dell'economia verde e circolare, delle energie rinnovabili e delle TIC;

25. ribadisce il ruolo chiave dell'istruzione formale e informale per l'emancipazione di donne e ragazze in ambito sociale, economico, culturale e politico; sottolinea la necessità di una strategia dell'Unione per l'istruzione nel contesto dello sviluppo che includa una forte prospettiva di genere, in particolare nel campo dell'educazione alla sostenibilità, della riconciliazione postbellica, dell'istruzione e della formazione professionali lungo l'intero arco della vita, nel settore della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) e del ruolo delle arti negli scambi interculturali;

Giovedì 8 ottobre 2015

26. sottolinea l'importanza di una maggiore partecipazione femminile nella definizione e nell'attuazione del quadro post 2015; chiede un maggiore sostegno finanziario per le organizzazioni attive nel campo dei diritti delle donne nonché politiche e misure di sviluppo delle capacità volte a coinvolgere le organizzazioni di base della società civile e ad accrescerne la partecipazione, in particolare quella delle organizzazioni femminili, nelle consultazioni tra le parti interessate, in ogni momento e a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
27. osserva che il GAP deve affrontare la situazione delle persone LGBTI nei paesi terzi e includere la promozione e la protezione dei diritti LGBTI;
28. sottolinea l'importanza di rafforzare i diritti giuridici delle donne e il loro accesso alla giustizia mediante riforme legislative attente alle questioni di genere; ritiene che finanziamenti mirati per la parità di genere nell'assistenza legale contribuiscano a rafforzare lo Stato di diritto;
29. invita l'UE a promuovere una maggiore partecipazione delle donne ai processi di mantenimento e di consolidamento della pace e alle missioni dell'UE di gestione militare e civile delle crisi; ribadisce in questo contesto il suo invito all'Unione europea a promuovere l'applicazione delle risoluzioni n. 1325 (2000) e n. 1820 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, e chiede l'integrazione delle prospettive di genere e dei diritti delle donne in tutte le iniziative di pace e di sicurezza;
30. invita l'Unione europea a promuovere i diritti umani fondamentali delle donne e delle ragazze garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; insiste, in questo contesto, sulla necessità di garantire la protezione del diritto alla vita e alla dignità di tutte le donne e le ragazze, lottando attivamente contro pratiche nefaste quali il genocidio;
31. sottolinea l'importanza di misure volte a rafforzare la leadership e la partecipazione delle donne e di organizzazioni per i diritti delle donne nel settore pubblico e in quello privato; chiede maggiori sforzi per aumentare la partecipazione delle donne e delle organizzazioni per i diritti delle donne alla vita politica, in particolare attraverso l'integrazione di tali sforzi in tutti i programmi di sostegno alla democrazia, compreso l'approccio globale di sostegno alla democrazia del Parlamento europeo (CDSA);
32. sottolinea la necessità di coinvolgere gli uomini e i ragazzi e di promuoverne l'impegno attivo e la responsabilità nella lotta alle norme sociali discriminatorie, agli stereotipi di genere e alla violenza nei confronti di donne e ragazze;
- o
- o o
33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché a UN WOMEN.
-

Giovedì 8 ottobre 2015

P8_TA(2015)0351

Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (2014/2160(INI))

(2017/C 349/11)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 10, 19 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ⁽¹⁾ (rifusione),
- vista la raccomandazione della Commissione del 7 marzo 2014 sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza,
- vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2013 dal titolo «Relazione sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)» (COM(2013)0861),
- vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, dal titolo «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015» (COM(2010)0491),
- vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2010 dal titolo «Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini — Carta per le donne» (COM(2010)0078),
- visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio il 7 marzo 2011,
- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) basata sull'articolo 157 del TFUE,
- vista la relazione relativa all'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,
- viste le disposizioni della convenzione sul lavoro a tempo parziale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1994, che impone agli Stati di inserire nei contratti degli appalti pubblici una clausola relativa al lavoro che includa la parità retributiva,
- vista la Convenzione dell'OIL sull'uguaglianza di remunerazione del 1951,
- visto l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la risoluzione 34/180,
- vista la relazione dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali del dicembre 2014 dal titolo «Essere transessuali nell'Unione europea»;

⁽¹⁾ GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

Giovedì 8 ottobre 2015

- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore ⁽²⁾,
 - vista la valutazione europea sull'attuazione della direttiva 2006/54/CE elaborata dalla Direzione generale dei servizi di ricerca parlamentare,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0213/2015),
- A. considerando che la parità di trattamento fra uomini e donne è uno dei principi fondamentali del diritto dell'Unione europea;
- B. considerando che la discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale è vietata dal diritto dell'UE;
- C. considerando che l'indipendenza economica è una condizione necessaria affinché i cittadini europei, uomini e donne, esercitino il controllo e compiano scelte concrete nella loro vita;
- D. considerando che la direttiva 2006/54/CE fa riferimento espressamente alla giurisprudenza della CGUE, secondo la quale il principio della parità di trattamento tra uomini e donne non può essere ridotto soltanto al divieto delle discriminazioni dovute all'appartenenza all'uno o all'altro sesso, ma si applica anche alle discriminazioni che hanno origine nel cambiamento di genere della persona interessata;
- E. considerando che il principio della parità di trattamento è stato sancito nei trattati sin dall'inizio, ossia dal 1957; che il principio della parità di retribuzione per un lavoro di pari valore è ora riconosciuto dall'articolo 157 del TFUE e incluso nella rifusione della direttiva 2006/54/CE (in appresso «direttiva rifusa»);
- F. considerando che la «direttiva rifusa» è stata concepita per garantire una maggiore coerenza della legislazione dell'UE in questo settore, per allinearla alla giurisprudenza della CGUE e per promuovere la semplificazione e l'ammodernamento delle pertinenti leggi sulla parità a livello nazionale, contribuendo così al miglioramento della situazione delle donne sul mercato del lavoro; che nel 2014 la proporzione delle donne nei posti dirigenziali delle imprese operanti nell'UE era ancora inferiore al 18 %;
- G. considerando che la «direttiva rifusa» ha introdotto una serie di novità come l'attuazione del principio delle pari opportunità e la definizione del concetto di discriminazione indiretta e la tutela dalla discriminazione derivante da un cambiamento di genere, riferendosi esplicitamente alla conciliazione tra vita professionale, familiare e privata; che la sfida principale per tutti gli Stati membri consiste nella corretta applicazione e attuazione delle norme in materia di parità di retribuzione, come stabilite dalla direttiva 2006/54/CE, e che l'impatto di tali novità negli Stati membri resta limitato; che, nonostante l'importante corpus legislativo in vigore da circa 40 anni, le azioni intraprese e le risorse impiegate, i progressi in questo settore sono estremamente lenti e il divario retributivo di genere esiste ancora e si attesta al 16,4 % in tutta l'UE ma con significative differenze tra Stati membri;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0375.

⁽²⁾ GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 75.

Giovedì 8 ottobre 2015

- H. considerando che tra gli altri fattori le remunerazioni sono oggi sempre più negoziate su base individuale e ciò contribuisce alla mancanza di informazioni e di trasparenza nella struttura salariale dei lavoratori dipendenti creando un contesto in cui i pregiudizi di genere e le strutture retributive discriminatorie restano nascoste ai lavoratori e/o ai loro rappresentanti ed è pertanto estremamente difficile provarne l'esistenza, ostacolando così l'effettiva attuazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro, il che è anche ostacolato dalla mancanza di certezza giuridica relativamente al concetto di lavoro di pari valore e da ostacoli procedurali;
- I. considerando che una maggiore parità tra uomini e donne arreca beneficio all'economia e alla società in generale e limitando il divario retributivo di genere contribuisce a ridurre i livelli di povertà e ad aumentare i guadagni delle donne nell'arco della vita ed è essenziale per la crescita occupazionale, la competitività e la ripresa economica; che il divario retributivo è ancora più profondo tra le donne con molteplici svantaggi, quali le donne con disabilità, le donne appartenenti a minoranze e le donne non qualificate; che le famiglie monoparentali si trovano molto più spesso tra i lavoratori poveri e che la percentuale di genitori single è più elevata per le donne che per gli uomini; che il divario retributivo di genere, pertanto, si ripercuote gravemente sulle condizioni di vita e sulle opportunità di vita di molte famiglie europee;
- J. considerando che i tassi di occupazione sono solitamente più bassi tra le donne che tra gli uomini; che nel 2013, il tasso di occupazione maschile nell'UE a 28 si è attestato al 69,4 % rispetto al 58,8 % di quello femminile⁽¹⁾;
- K. considerando che sono stati compiuti progressi limitati relativamente ai tassi di occupazione femminile e che il livello di segregazione occupazionale e settoriale delle donne e degli uomini in diversi tipi di lavoro resta relativamente alto, con alcune categorie professionali prevalentemente occupate da donne e che questi settori e occupazioni tendono a essere meno ben retribuiti o valutati nonostante l'attuale quadro a livello UE e nazionale; che tale situazione ha anche un impatto sul divario retributivo di genere nel corso di una vita; che anche la segregazione verticale, che fa sì che le donne siano predominanti nei lavori a tempo parziale e meno pagati o che si trovino in posizioni inferiori nella gerarchia, contribuisce al divario retributivo di genere; che la segregazione orizzontale e verticale ostacolano lo sviluppo professionale delle donne e risultano in livelli più bassi di visibilità e rappresentanza delle donne nella sfera sociale e pubblica e come tali contribuiscono più ampiamente a maggiori disuguaglianze e che superarle e avere un numero maggiore di donne in posizioni più elevate nelle gerarchie organizzative potrebbe fornire modelli di ruolo positivi per le giovani donne e le ragazze;
- L. considerando che i livelli di occupazione sono più bassi nelle zone rurali e che, inoltre, molte donne non figurano nel mercato del lavoro ufficiale, e quindi non sono registrate come disoccupate né sono incluse nelle statistiche sulla disoccupazione, il che risulta in problemi finanziari e giuridici specifici concernenti il diritto alla maternità e il congedo per malattia, l'acquisizione dei diritti pensionistici e l'accesso alla sicurezza sociale, come pure problemi in caso di divorzio; che le zone rurali sono svantaggiate dalla mancanza di opportunità di lavoro di qualità;
- M. considerando che l'emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso l'istruzione, in particolare nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, nonché l'incoraggiamento delle donne a partecipare a programmi di formazione professionale e apprendimento permanente nei vari settori, sono elementi importanti nella promozione della parità di trattamento e delle pari opportunità in materia di occupazione; che le capacità e le competenze delle donne sono spesso sottovalutate, così come le professioni e gli impieghi in cui prevalgono le donne, senza che ciò sia necessariamente giustificato da criteri oggettivi;
- N. considerando che, ai sensi della direttiva 2006/54/CE, gli Stati membri possono mantenere o adottare misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa⁽²⁾;

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics

⁽²⁾ Articolo 3 della direttiva 2006/54/CE e articolo 157, paragrafo 4, del TFUE.

Giovedì 8 ottobre 2015

- O. considerando che la maternità e la cura dei minori, dei familiari anziani, malati o disabili e di altre persone a carico rappresentano un lavoro supplementare o talvolta a tempo pieno svolto quasi esclusivamente dalle donne; che questo lavoro è retribuito raramente e non è valorizzato dalla società, benché sia di enorme valenza sociale, contribuisca al benessere sociale e possa essere misurato mediante indicatori sociali come il PIL; che ciò si traduce in maggiori divari retributivi tra donne e uomini e impatti negativi sulle carriere professionali delle donne, in ragione dei «costi» degli anni passati al di fuori del mercato del lavoro o degli orari di lavoro ridotti dovuti ai contratti a tempo parziale e che di conseguenza aumenta il divario pensionistico tra uomini e donne; che l'impatto di questi elementi sui redditi percepiti nel corso della vita varia da uno Stato membro all'altro, a seconda del livello di sostegno offerto ai genitori, ivi compresi i servizi di assistenza all'infanzia, mediante misure legislative o contratti collettivi;
- P. considerando che il divario retributivo tra le donne e gli uomini aumenta dopo la pensione, in quanto i divari tra le pensioni sono notevolmente più alti rispetto ai divari retributivi; che, in media, le donne percepiscono il 39 % in meno di pensione rispetto agli uomini; che tale situazione è causata da fattori sociali ed economici, per esempio i mercati del lavoro caratterizzati da una forte segregazione occupazionale, che sottovaluta il lavoro delle donne, il maggior numero di donne lavoratrici a tempo parziale, gli inferiori salari orari e i minori anni di lavoro; che ciò aumenta il rischio di povertà per le donne in pensione; che oltre un terzo delle donne anziane nell'UE non percepisce alcuna pensione;
- Q. considerando che alcune categorie di donne sono a rischio di discriminazione multipla in materia di occupazione e impiego, tra cui le donne appartenenti a minoranze etniche, le lesbiche, bisessuali o transgender, le donne single, le donne disabili e le donne anziane;
- R. considerando che la «direttiva rifiuta» indica chiaramente che qualunque forma di trattamento meno favorevole in relazione alla gravidanza o al congedo di maternità si configura come discriminazione; che essa prevede chiaramente anche il diritto di ritornare alla medesima attività lavorativa o a una equivalente dopo il congedo di maternità, nonché una tutela dal licenziamento per gli uomini e le donne che esercitano il diritto al congedo parentale e/o congedo per adozione;
- S. considerando che le parti sociali (sindacati e datori di lavoro) e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo estremamente importante nella promozione della parità di trattamento e del concetto di lavoro fondato sulla parità retributiva;
- T. considerando che gli organismi per la parità sono presenti in tutti gli Stati membri ma il loro lavoro e impatto varia notevolmente a seconda del loro livello di indipendenza e delle loro competenze e risorse; che tali organismi dovrebbero essere adeguatamente sostenuti e rafforzati nello svolgimento dei loro compiti inerenti alla promozione, al monitoraggio e al sostegno della parità di trattamento in maniera indipendente ed efficace;
- U. considerando che il Parlamento europeo ha più volte invitato la Commissione a rivedere la legislazione esistente al fine di contrastare il divario retributivo di genere; che l'eliminazione di detto divario servirebbe a incrementare i tassi di occupazione femminile, a migliorare la situazione di molte famiglie europee e a ridurre il rischio di povertà per le donne, in particolare in età pensionabile;
- V. considerando che l'eliminazione del divario di genere servirebbe a raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020 in termini di occupazione e riduzione della povertà e a garantire la libera circolazione dei lavoratori quale libertà fondamentale dell'Unione europea; che, secondo le conclusioni della Valutazione del valore aggiunto europeo⁽¹⁾, un punto percentuale di diminuzione del divario retributivo di genere aumenterà la crescita economica dello 0,1 %;
- W. considerando che i ruoli di genere tradizionali e gli stereotipi ancora influenzano profondamente la divisione dei compiti tra donne e uomini in famiglia, nell'istruzione, nella carriera professionale, nel lavoro e nella società più in generale;

⁽¹⁾ Valutazione del valore aggiunto europeo «Applicazione del principio della parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore», pubblicata dal Parlamento nel 2013.

Giovedì 8 ottobre 2015

Valutazione globale

1. prende atto del fatto che, in generale, gli Stati membri hanno allineato le rispettive leggi nazionali al diritto dell'UE ⁽¹⁾; sottolinea che il semplice recepimento corretto delle disposizioni della «direttiva rifiuta» negli ordinamenti nazionali si è rivelato insufficiente a garantire la loro piena applicazione ed efficace esecuzione e il divario retributivo di genere persiste;
2. deplora il fatto che, nonostante gli Stati membri siano stati obbligati a recepire soltanto le «modifiche sostanziali» introdotte dalla «direttiva rifiuta», solo in due Stati membri il recepimento della direttiva sia di natura sufficientemente chiara e conforme, mentre negli altri 26 Stati membri rimangono questioni aperte; constata, tuttavia, che le modifiche non erano state chiaramente identificate; sottolinea inoltre che gli sforzi profusi dalla Commissione per monitorare l'attuazione hanno avuto un impatto limitato quanto alla garanzia di un approccio coerente e di orientamenti necessari per un'attuazione efficace a livello nazionale;
3. sottolinea il fatto che gli Stati membri non hanno approfittato dell'opportunità di semplificare e modernizzare la loro normativa sulle pari opportunità e sulla parità di trattamento di donne e uomini in materia di occupazione e impiego; rileva che gli Stati membri non dovrebbero solo recepire la direttiva ma anche garantire il monitoraggio dell'attuazione del principio della parità retributiva e dell'applicazione di tutti i mezzi di ricorso disponibili previsti nei casi di discriminazione retributiva;
4. deplora il fatto che la Commissione non abbia ancora adottato l'iniziativa legislativa che si era impegnata a presentare lo scorso anno per promuovere e agevolare l'efficace attuazione pratica del principio della parità retributiva; invita pertanto la Commissione a identificare i punti deboli della «direttiva rifiuta» e a elaborare con urgenza la proposta legislativa che la sostituirebbe, prevedendo in tale proposta strumenti più efficaci di controllo dell'attuazione e dell'applicazione della direttiva negli Stati membri;
5. rileva inoltre che per il timore di perdere il lavoro molte donne rinunciano alla possibilità di conciliare la famiglia e il lavoro mediante, per esempio, la riduzione dell'orario di lavoro o sistemi equivalenti, rendendo difficile una vita familiare più equilibrata, il che ha accentuato il declino dei tassi di natalità in alcuni Stati; invita la Commissione a esaminare questa tendenza nonché le misure adottate dalle diverse amministrazioni per contrastare questo fenomeno e a presentare misure per ridurre l'impatto della crisi sulla parità di trattamento sul posto di lavoro e sulla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

Applicazione delle disposizioni sulla parità retributiva

6. sottolinea che il fatto che il divario occupazionale e retributivo tra uomini e donne si sia leggermente ridotto negli ultimi anni non è attribuibile al miglioramento della situazione delle donne, bensì alla riduzione dei tassi di occupazione e dei livelli di remunerazione degli uomini durante la crisi economica;
7. sottolinea che, in ottemperanza alla giurisprudenza della CGUE, il principio della parità retributiva deve essere rispettato in ogni componente della remunerazione riconosciuta agli uomini e alle donne;
8. ribadisce la necessità di definizioni chiare e armonizzate per un raffronto a livello dell'UE di termini come il divario di retribuzione tra donne e uomini, il divario pensionistico tra donne e uomini, la remunerazione, la discriminazione retributiva diretta e indiretta e in particolare il lavoro «equiparato» e il lavoro di pari valore; ritiene che, conformemente alla giurisprudenza della CGUE, il valore del lavoro debba essere valutato e raffrontato in base a criteri oggettivi, quali i requisiti educativi, professionali, di formazione, le competenze, l'impegno e la responsabilità, il lavoro svolto e la natura dei compiti coinvolti; osserva che, viste le diverse tipologie di contratti esistenti, legali e contrattuali, l'attuale calcolo del divario retributivo di genere può portare a una comprensione distorta del problema della parità retributiva; invita la Commissione ad analizzare tali possibili distorsioni e a proporre soluzioni adeguate, ivi compresa l'introduzione di audit salariali obbligatori per le società quotate in Borsa negli Stati membri dell'UE, a eccezione delle piccole e medie imprese (PMI), e la possibilità di sanzioni nei casi di mancata conformità;

⁽¹⁾ Secondo la relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva rifiuta (COM(2013)0861).

Giovedì 8 ottobre 2015

9. invita la Commissione e gli Stati membri a procedere a una mappatura dell'applicazione degli attuali sistemi di valutazione e classificazione professionali, che variano in modo considerevole; invita altresì la Commissione a introdurre orientamenti per sistemi di valutazione e classificazione neutrali sotto il profilo del genere che includano misure specifiche, per esempio la rappresentanza proporzionale di donne e uomini nei comitati di valutazione, lo sviluppo di descrizioni neutrali sotto il profilo del genere delle funzioni professionali e di griglie di ponderazione, nonché la definizione di criteri chiari per valutare il valore del lavoro; invita gli Stati membri a introdurre e utilizzare sistemi di valutazione e classificazione professionali chiari e neutrali sotto il profilo del genere sulla base degli orientamenti elaborati dalla Commissione, in modo da individuare discriminazioni retributive indirette dovute a una sottovalutazione dei posti solitamente ricoperti da donne;

10. sostiene che i sistemi di valutazione e classificazione professionali devono preferibilmente essere basati sulla contrattazione collettiva;

11. sottolinea che un sistema di classificazione professionale chiaro e armonizzato e maggiore trasparenza salariale miglioreranno l'accesso alla giustizia; constata che diversi Stati membri hanno già adottato misure specifiche in relazione alla trasparenza salariale; sottolinea l'attuale disparità tra queste misure, e prende atto delle raccomandazioni della Commissione del 2014 relative alla trasparenza salariale pur rammaricandosi della loro natura non vincolante; invita gli Stati membri ad attuare attivamente le raccomandazioni della Commissione con trasparenza e azioni positive continue mediante la legislazione, in quanto ciò si è rivelato efficace, con l'introduzione di misure di trasparenza raccomandate e adattate; invita la Commissione a valutare il reale impatto di tali raccomandazioni, ivi compreso l'obbligo per alcune imprese di riferire regolarmente sulla retribuzione media per categoria di dipendente o posizione, ripartita per genere; invita la Commissione a includere nella sua nuova proposta legislativa le misure citate nelle raccomandazioni della Commissione 2014 in materia di trasparenza retributiva, divario retributivo di genere e competenze degli organismi per la parità; invita gli Stati membri a esercitare pressioni sulle prassi di disparità retributiva e a promuovere la trasparenza salariale come richiesto dai sindacati e dagli organismi per la parità di genere, tra le altre parti interessate;

Applicazione delle disposizioni sulla parità di trattamento

12. sottolinea l'importanza di combattere la discriminazione indiretta nei regimi pensionistici, non soltanto all'interno dei regimi professionali, ma anche nell'ambito delle prassi dei regimi pensionistici legali; sottolinea che la CGUE ha chiarito che i regimi pensionistici professionali devono essere considerati una forma di retribuzione e che il principio della parità di trattamento si applica pertanto anche a tali regimi, nonostante il fatto che la distinzione tra i regimi pensionistici legali e quelli professionali risulti problematica in taluni Stati membri, e che il concetto di regime pensionistico professionale sia sconosciuto in altri, e che ciò può risultare indirettamente discriminatorio nel mercato del lavoro; riconosce che l'accesso delle donne a regimi pensionistici professionali è più limitato, a causa della riduzione dell'orario di lavoro, della riduzione dell'anzianità di servizio e della segregazione di genere orizzontale e verticale nel mercato del lavoro, e che il divario retributivo di genere e i regimi su base contributiva tengono raramente conto delle interruzioni correlate con l'assistenza e del lavoro a tempo parziale non volontario; invita la Commissione a esaminare l'impatto del passaggio dalle pensioni statali obbligatorie a regimi aziendali e professionali e regimi privati in materia di divario pensionistico tra donne e uomini; invita la Commissione a monitorare attentamente e a riferire in merito all'attuazione di questo principio, dato che il recepimento ha dimostrato di essere poco chiaro in alcuni Stati membri;

13. invita gli Stati membri a tutelare i loro diritti relativi alla maternità e ad adottare misure volte a impedire l'ingiusto licenziamento delle lavoratrici durante la gravidanza e relative al ritorno al lavoro dopo il congedo di maternità; invita il Consiglio ad adottare infine una posizione comune relativamente alla revisione della direttiva concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento (la direttiva sul congedo di maternità); invita il Consiglio ad adottare quanto prima una posizione comune sulla proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure;

14. constata che, nell'attuazione delle disposizioni sulla protezione contro la discriminazione in relazione al congedo di maternità e di paternità e/o al congedo di adozione, esistono differenze significative tra uno Stato membro e un altro; sottolinea la necessità di risolvere in maniera coerente, a livello nazionale, le sfide specifiche esistenti che includono le differenze di natura settoriale (pubblico-privato) e organizzativa (sia tra le imprese sia tra le grandi e le piccole e medie imprese), la situazione dei contratti atipici e a tempo parziale e le pratiche di risoluzione dei contratti a tempo determinato nel periodo di protezione che inducono al licenziamento volontario;

Giovedì 8 ottobre 2015

15. invita gli Stati membri e la Commissione ad adoperarsi per combattere ogni forma di discriminazione multipla e assicurare l'applicazione del principio di non discriminazione e di parità sul mercato del lavoro e nell'accesso all'occupazione, ivi comprese le discriminazioni contro le minoranze etniche e le persone con disabilità, nonché quelle basate sul genere, sull'età, sulla religione o il credo, sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, e, in particolare, ad adottare misure di protezione sociale per garantire che, laddove svolgano un lavoro identico o di pari valore, le retribuzioni e i diritti previdenziali garantiti alle donne, anche in termini di pensioni, siano uguali a quelli degli uomini;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere azioni di sorveglianza e controllo, creando efficaci sistemi di monitoraggio per migliorare la raccolta di dati sui casi di molestie e discriminazione fondate sul sesso, anche per quanto riguarda la discriminazione in relazione alla gravidanza e alla maternità e ad altre forme di congedo; ritiene che in questi casi si debba prevedere anche un sistema di sanzioni, ma esplicitare sforzi soprattutto in termini di prevenzione, rendere i servizi accessibili per le donne che affrontano la gravidanza o la maternità, servizi che possano aiutarle a conciliare il loro stato con la propria attività lavorativa senza essere messe in condizione, come ancora troppo spesso accade, di dover scegliere tra lavoro e famiglia; invita la Commissione a includere una valutazione dell'attuazione dell'articolo 26 (in materia di molestie sessuali) nella sua relazione di valutazione sull'attuazione della direttiva 2006/54/CE;

17. invita la Commissione a proporre chiare misure intese a combattere con maggiore efficacia le molestie sessuali sul luogo di lavoro; si rammarica per il fatto che, nonostante il diritto dell'UE che tutela gli individui dalla discriminazione sul lavoro, il 30 % dei transessuali in cerca di occupazione sia stato vittima di discriminazione nella ricerca di un lavoro e che le donne transessuali abbiano avuto le maggiori probabilità di sentirsi discriminate nell'anno precedente al sondaggio sulle persone LGBT dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali; evidenzia che si tratta di una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; invita la Commissione a monitorare attentamente l'efficacia degli enti nazionali preposti alla gestione delle denunce e delle relative procedure nell'ambito dell'attuazione delle direttive in materia di parità di genere con riferimento all'identità, all'espressione e al cambiamento di genere; invita la Commissione a fornire agli Stati membri consulenze sulle modalità per affrontare la discriminazione sul lavoro basata sulle «caratteristiche sessuali»; chiede inoltre alla Commissione di sostenere e incoraggiare gli Stati membri nell'inserimento delle persone transessuali e intersessuali nei corsi di formazione in materia di diversità e a collaborare con i datori di lavoro riguardo alle misure sul luogo di lavoro, quali, ad esempio, la promozione di procedure di assunzione anonime; invita gli Stati membri a utilizzare le risorse del Fondo sociale europeo (FSE) per affrontare attivamente la discriminazione nei confronti delle persone transessuali, conformemente alla giurisprudenza della CGUE;

18. deplora che molti Stati membri, in sede di recepimento della direttiva, non abbiano introdotto una tutela esplicita contro la discriminazione determinata dal cambiamento di sesso, e invita la Commissione a ritenere gli Stati membri responsabili; ribadisce che è importante che gli Stati membri includano chiaramente nella loro normativa nazionale il divieto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; ritiene che la tutela giuridica che la direttiva offre attualmente a coloro che intendono sottoporsi, si stanno sottoponendo o si sono sottoposti a un cambiamento di sesso vada estesa a tutte le persone transgender; chiede, in tale contesto, di includere esplicitamente il divieto di discriminazione basata sull'identità di genere in qualsiasi futura rifusione;

19. constata che l'accesso alla giustizia in questo settore è limitato per diverse ragioni, come la durata o i costi dei procedimenti, le sfide che gli organismi per la parità in alcuni Stati membri si trovano ad affrontare, la mancanza di trasparenza salariale, l'assenza del patrocinio legale gratuito e il timore delle vittime di incorrere nella stigmatizzazione o di subire rappresaglie nel caso in cui parlino chiaramente di discriminazione sul posto di lavoro; sottolinea che il fatto che anche l'applicazione del principio dell'onere della prova è fonte di problemi in diversi Stati membri, rendendo così difficile la difesa delle lavoratrici dato che spesso non hanno accesso o solo un accesso limitato alle informazioni pertinenti e, inoltre, temono di perdere il loro lavoro; invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad assumere un ruolo attivo nella fornitura di assistenza alle vittime della discriminazione sia direttamente sia mediante il sostegno a organismi per la parità, sindacati, organizzazioni che rappresentano la comunità e le ONG che operano in questo settore; sottolinea che una soluzione pertinente per migliorare l'accesso alla giustizia in questo ambito sarebbe quella di dare agli organismi indipendenti per la parità il potere di prestare assistenza alle vittime di discriminazione, compreso il patrocinio legale gratuito, nonché il diritto di rappresentare le persone in caso di discriminazione retributiva; suggerisce al riguardo di introdurre sistemi di segnalazione confidenziale negli Stati membri per consentire alle donne di denunciare eventuali casi di disparità di trattamento sul posto di lavoro;

Giovedì 8 ottobre 2015

20. invita la Commissione a valutare, scambiare e confrontare le migliori pratiche esistenti e a divulgare i risultati di tale valutazione quanto alle misure efficaci che gli Stati membri potrebbero intraprendere per incoraggiare i datori di lavoro, i sindacati e le organizzazioni per la formazione professionale a prevenire ogni forma di discriminazione basata sul genere, segnatamente per quanto riguarda le molestie e le molestie sessuali sul luogo di lavoro migliorando l'accesso all'occupazione e l'offerta di formazione professionale e promuovendo le migliori pratiche;

21. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per agevolare e migliorare l'accesso delle donne alle reti di apprendimento permanente, formazione professionale e tutorato in tutta Europa, in particolare nei settori a prevalenza maschile, e a diffondere le migliori pratiche;

Promozione della parità di trattamento e del dialogo sociale

22. ribadisce che gli organismi per la parità dovrebbero avere le competenze e le risorse e il personale adeguati per monitorare e riferire in maniera efficace in merito alla legislazione che promuove la parità tra donne e uomini; sottolinea che è necessario che l'indipendenza degli organismi per la parità sia garantita in tutti gli Stati membri e che la forma istituzionale precisa di questi organismi è di competenza degli Stati membri;

23. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare le parti sociali (sindacati e datori di lavoro), la società civile e gli organismi per la parità di genere a promuovere il monitoraggio delle prassi di uguaglianza sul posto di lavoro, comprese formule flessibili di lavoro allo scopo di facilitare la conciliazione tra lavoro e vita privata e un ulteriore controllo dei contratti collettivi, dei livelli di retribuzione applicabili e dei regimi di classificazione professionale in modo da evitare qualsiasi discriminazione diretta o indiretta contro le donne; sottolinea inoltre l'importanza di altri strumenti quali il codice di condotta, la ricerca e gli scambi di esperienze e buone prassi in materia di uguaglianza di genere al fine di assicurare una migliore protezione contro la discriminazione;

24. è del parere che la protezione dei dati non debba essere addotta a pretesto per non pubblicare le relazioni annuali in materia di retribuzioni sul luogo di lavoro;

25. invita gli Stati membri a rafforzare gli obblighi per le grandi e medie imprese di garantire la promozione sistematica della parità di trattamento e di fornire le informazioni adeguate su base regolare ai loro dipendenti, anche sul tema della parità retributiva; ribadisce che l'introduzione di sanzioni finanziarie per i datori di lavoro che non rispettano la parità retributiva rappresenterà probabilmente uno strumento pertinente per colmare il divario retributivo di genere;

26. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i meccanismi istituzionali per l'attuazione della parità tra donne e uomini, per esempio garantendo che, in relazione al principio della parità delle retribuzioni, le agenzie con incarichi di ispezione e di applicazione dispongano delle necessarie risorse tecniche, umane e finanziarie, e a incoraggiare le parti sociali a misurare la dimensione della parità nei contratti collettivi;

27. richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare le disposizioni sulle ispezioni pubbliche sul lavoro e di adottare metodi di misurazione del valore del lavoro e, per esempio, di individuazione dell'esistenza di forme di lavoro a bassa retribuzione in cui la forza lavoro sia prevalentemente femminile e che pertanto implicano un tipo di discriminazione retributiva indiretta;

28. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare misure significative di sensibilizzazione riguardo ai diritti delle vittime della discriminazione fondata sul sesso; sottolinea la necessità di una cooperazione da parte di tutte le parti interessate, compresi gli organismi per la parità, le parti sociali (sindacati e datori di lavoro) e le ONG, al fine di affrontare gli stereotipi sul lavoro delle donne e degli uomini e il loro impatto sul valore del lavoro e la bassa retribuzione, incluso l'accesso ai posti di lavoro, e per garantire che le imprese selezionino i candidati più qualificati in base a un'analisi comparativa delle loro qualifiche applicando criteri prestabiliti, chiari, formulati in modo neutrale, non discriminatori e non ambigui;

29. rileva che una delle novità introdotte dalla «direttiva rifiuta» è il riferimento alla conciliazione tra vita professionale, vita privata e vita familiare; invita la Commissione, previa consultazione con gli Stati membri e le parti sociali (sindacati e datori di lavoro), a sviluppare misure specifiche per garantire diritti più solidi per le donne e gli uomini in questo settore; sottolinea che l'espansione delle strutture pubbliche per la custodia dei bambini conformemente agli Obiettivi di Barcellona è particolarmente necessaria a tale riguardo;

Giovedì 8 ottobre 2015

30. invita la Commissione e gli Stati membri a compiere un'opera di informazione e sensibilizzazione sulla parità retributiva e il divario pensionistico e la discriminazione diretta e indiretta delle donne nel lavoro a livello europeo, nazionale, regionale e locale; invita la Commissione a istituire un Anno europeo di lotta al divario retributivo di genere;

31. osserva con attenzione che molte donne scelgono il lavoro autonomo dal momento che rappresenta l'unica forma di lavoro che consente loro di conciliare la vita familiare e quella professionale; constata tuttavia che non esiste ancora in molti Stati membri un livello di protezione e prestazioni sociali per i lavoratori autonomi paragonabile a quello dei lavoratori dipendenti;

Raccomandazioni

32. ribadisce il proprio invito agli Stati membri ad attuare e applicare la «direttiva rifiuta» 2006/54/CE in modo coerente e a incoraggiare le parti sociali (sindacati e datori di lavoro) e ONG a svolgere un ruolo più attivo nella promozione della parità di trattamento, anche mediante piani d'azione tesi a contrastare le disuguaglianze retributive di genere, con azioni concrete e un monitoraggio dei risultati a livello della società, del settore, nazionale e dell'UE;

33. invita la Commissione, a seguito della sua relazione sull'applicazione della «direttiva rifiuta» e della presente risoluzione, a rivedere la direttiva rifiuta 2006/54/CE, come già chiesto dal Parlamento europeo in particolare nella sua risoluzione del 24 maggio 2012, che contiene raccomandazioni specifiche e chiare;

34. sottolinea che i sistemi di classificazione e valutazione professionali neutrali sotto il profilo del genere, nonché la trasparenza salariale, sono misure indispensabili per promuovere la parità di trattamento; invita, in tal senso, la Commissione a includere tali misure nella sua proposta relativa a una nuova direttiva, che sostituirebbe la «direttiva rifiuta»; sottolinea che solo un approccio armonizzato è compatibile con la libera circolazione dei lavoratori quale libertà fondamentale dell'Unione europea;

35. sottolinea la necessità di individuare un metodo di valutazione del lavoro privo di pregiudizi di genere, che consenta di confrontare i posti di lavoro in base alla loro importanza e complessità in modo da determinare la posizione di un lavoro in relazione a un altro in un determinato settore o in una determinata organizzazione, indipendentemente dal fatto che i lavori in questione siano svolti da donne o da uomini;

36. invita a garantire una rappresentanza equilibrata, dal punto di vista del genere, negli organi amministrativi delle aziende;

37. invita la Commissione a introdurre, nella nuova direttiva, audit salariali obbligatori per le società quotate in Borsa negli Stati membri dell'UE, a eccezione delle piccole e medie imprese (PMI), per evidenziare il divario retributivo di genere e a introdurre sanzioni a livello dell'UE che escluderebbero le imprese che non ottemperano alle loro responsabilità in merito alla parità di genere dagli appalti pubblici di beni e servizi finanziati con risorse di bilancio dell'UE; invita gli Stati membri a fare altrettanto con le imprese finanziate con sovvenzioni pubbliche;

38. invita gli Stati membri ad agire in maniera esemplare in materia di lotta contro la disparità salariale di cui sono vittime le donne in seno alle amministrazioni, alle istituzioni e alle imprese pubbliche in genere;

39. invita la Commissione a introdurre controlli e standard comuni per garantire l'indipendenza e l'efficacia degli organismi nazionali per la parità;

40. invita gli Stati membri a intraprendere le misure necessarie per garantire che le vittime della disparità di trattamento e della discriminazione, in particolare le vittime della discriminazione multipla, abbiano diritto a un risarcimento proporzionato secondo le disposizioni giuridiche in vigore;

41. invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per invertire l'onere della prova, garantendo che spetti sempre al datore di lavoro provare che tali differenze di trattamento verificate non abbiano generato alcuna discriminazione;

Giovedì 8 ottobre 2015

42. insiste sulla necessità di incrementare gli sforzi a livello nazionale e dell'UE per combattere il persistere degli stereotipi, mediante campagne di sensibilizzazione destinate a tutte le classi sociali, maggiore coinvolgimento dei mezzi di comunicazione, strategie per motivare le donne a scegliere carriere e professioni nelle quali sono meno rappresentate e l'integrazione delle questioni di genere nell'istruzione e nella formazione professionale;

43. sottolinea che solo l'efficace attuazione del principio della parità di trattamento si tradurrebbe in un miglioramento reale della situazione delle donne nel mercato del lavoro, e che ciò rende necessaria una reale volontà politica e una cooperazione strategica tra i diversi attori a livello europeo, nazionale, settoriale e organizzativo; invita, in tal senso, la Commissione a elaborare una strategia attiva con punti di riferimento, mete e obiettivi nel tempo per la riduzione degli indici di disuguaglianza nel settore dell'occupazione e della disoccupazione così come è avvenuto con successo in altri ambiti come per esempio nella riduzione degli incidenti stradali nell'UE;

44. invita gli Stati membri ad applicare attivamente il bilancio di genere (gender budgeting) contribuendo così al miglioramento della situazione delle donne sul mercato del lavoro; invita la Commissione a favorire lo scambio di migliori pratiche per quanto concerne il bilancio di genere;

45. sottolinea l'importanza di adottare misure positive che incentivino la partecipazione delle donne ai processi decisionali politici ed economici; osserva che l'utilizzo di quote vincolanti si è dimostrato uno dei metodi migliori per raggiungere detto obiettivo;

46. osserva che sono inoltre necessarie misure positive per incentivare la partecipazione del sesso meno rappresentato in determinate professioni dove esiste una chiara segregazione orizzontale di genere;

47. invita la Commissione a esaminare i fattori alla base dei divari tra le pensioni e a valutare la necessità di approntare misure specifiche per ridurre tali divari a livello nazionale e dell'UE, anche per mezzo di misure legislative e/o non legislative;

48. invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure adeguate volte a ridurre il divario pensionistico tra i generi quale conseguenza diretta del divario retributivo di genere, nonché a valutare l'impatto dei nuovi sistemi pensionistici sulle varie categorie di donne, con particolare attenzione ai contratti a tempo parziale e atipici;

49. invita la Commissione e gli Stati Membri a contrastare il divario retributivo tra i sessi in tutte le politiche dell'Unione e i programmi nazionali pertinenti, in particolare quelli finalizzati alla lotta contro la povertà;

50. invita la Commissione a condurre uno studio che metterebbe a confronto le rispettive situazioni delle madri lavoratrici, delle madri che scelgono di stare a casa e delle donne senza figli per fare più luce sulla posizione di ciascuno di questi gruppi di donne sul mercato del lavoro, esaminando i livelli di occupazione, i divari retributivi e pensionistici e lo sviluppo di carriere;

51. sottolinea l'importanza di disporre di indicatori quantitativi e qualitativi affidabili e confrontabili nonché di statistiche basate sul genere per garantire l'attuazione e il seguito della direttiva e ricorda a tale riguardo il ruolo dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere; invita gli Stati membri a fornire a Eurostat statistiche annuali di alta qualità sul divario retributivo di genere in modo che sia possibile valutare gli sviluppi in tutta l'UE;

52. invita la Commissione a condurre uno studio su come le procedure correlate al riconoscimento ufficiale di un cambiamento di genere di una persona, o l'assenza di tali procedure, influenzano la posizione dei transgender nel mercato del lavoro, in particolare il loro accesso all'occupazione, al livello di remunerazione, allo sviluppo di carriere e alle pensioni;

Giovedì 8 ottobre 2015

53. rileva altresì che le raccomandazioni specifiche per paese, nel quadro del semestre europeo, dovrebbero includere obiettivi di riduzione del divario retributivo e pensionistico di genere, della discriminazione e del rischio di povertà senile femminile, e di efficace attuazione dei principi della parità di trattamento;

54. invita la Commissione a esaminare con attenzione la situazione dell'occupazione delle donne nel terzo settore, nell'economia sociale e nell'economia collaborativa e a presentare quanto prima una strategia per promuovere e proteggere l'occupazione e la posizione delle donne in questi settori;

55. invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per combattere il lavoro sommerso e precario; evidenzia l'elevato livello di lavoro sommerso femminile, che incide negativamente sul reddito delle donne, sulla copertura e sulla tutela previdenziale e si ripercuote negativamente sui livelli del PIL dell'UE; sottolinea la necessità di affrontare in particolare il lavoro domestico, svolto soprattutto da donne, considerandolo una sfida particolare, in quanto rientra principalmente nel settore informale, è singolarizzato e per sua natura invisibile, e richiede pertanto l'elaborazione di misure mirate per affrontare la questione in modo efficace; deplora inoltre l'abuso dei contratti di lavoro atipici, fra cui i contratti a zero ore, utilizzati per eludere gli obblighi in materia di occupazione e protezione sociale; si rammarica dell'aumento del numero di donne intrappolate nella spirale della povertà lavorativa;

56. sottolinea che la Commissione dovrebbe proporre misure intese a: (a) diminuire il divario retributivo tra uomini e donne, (b) aumentare l'indipendenza economica delle donne, (c) migliorare l'accessibilità e l'avanzamento di carriera delle donne nel mercato del lavoro, (d) aumentare sostanzialmente l'uguaglianza nel processo decisionale, ed e) rimuovere le strutture e le pratiche discriminatorie legate al genere;

o

o o

57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 14 ottobre 2015

P8_TA(2015)0359

Verso un nuovo accordo internazionale sul clima a Parigi

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 sul tema «Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima» (2015/2112(INI))

(2017/C 349/12)

Il Parlamento europeo,

- visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il relativo protocollo di Kyoto,
- viste la quindicesima conferenza delle parti (COP 15) dell'UNFCCC e la quinta conferenza delle parti che funge da riunione delle parti al protocollo di Kyoto (CMP 5), tenutesi a Copenaghen (Danimarca) dal 7 al 18 dicembre 2009, nonché visto l'accordo di Copenaghen,
- viste la sedicesima conferenza delle parti (COP 16) dell'UNFCCC e la sesta conferenza delle parti che funge da riunione delle parti al protocollo di Kyoto (CMP 6), tenutesi a Cancún (Messico) dal 29 novembre al 10 dicembre 2010, nonché visti gli accordi di Cancún,
- viste la diciassettesima conferenza delle parti (COP 17) dell'UNFCCC e la settima conferenza delle parti che funge da riunione delle parti al protocollo di Kyoto (CMP 7), tenutesi a Durban (Sudafrica) dal 28 novembre al 9 dicembre 2011, e in particolare le decisioni comprendenti la piattaforma di Durban per un'azione rafforzata,
- viste la diciottesima conferenza delle parti (COP 18) dell'UNFCCC e l'ottava conferenza delle parti che funge da riunione delle parti al protocollo di Kyoto (CMP 8), tenutesi a Doha (Qatar) dal 26 novembre all'8 dicembre 2012, nonché l'adozione del *Doha Climate Gateway*,
- viste la diciannovesima conferenza delle parti (COP 19) dell'UNFCCC e la nona conferenza delle parti che funge da riunione delle parti al protocollo di Kyoto (CMP 9), tenutesi a Varsavia (Polonia) dall'11 al 23 novembre 2013, nonché l'istituzione del meccanismo internazionale di Varsavia sulle perdite e i danni climatici,
- viste la ventesima conferenza delle parti (COP 20) dell'UNFCCC e la decima conferenza delle parti che funge da riunione delle parti al protocollo di Kyoto (CMP 10), tenutesi a Lima (Perù) dal 1° al 12 dicembre 2014, nonché visto l'Appello di Lima all'azione per il clima,
- viste la ventunesima conferenza delle parti (COP 21) dell'UNFCCC e l'undicesima conferenza delle parti che funge da riunione delle parti al protocollo di Kyoto (CMP 11), che si terranno a Parigi (Francia) dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,
- viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2009 sulla strategia dell'Unione europea per la conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP 15) ⁽¹⁾, del 10 febbraio 2010 sull'esito della conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP 15) ⁽²⁾, del 25 novembre 2010 sulla conferenza sul cambiamento climatico di Cancún (COP 16) ⁽³⁾, del 16 novembre 2011 sulla conferenza di Durban sul cambiamento climatico (COP 17) ⁽⁴⁾, del 22 novembre 2012 sulla conferenza di Doha (Qatar) sul cambiamento climatico (COP 18) ⁽⁵⁾, del 23 ottobre 2013 sulla conferenza di Varsavia (Polonia) sul cambiamento climatico (COP 19) ⁽⁶⁾ e del 26 novembre 2014 sulla conferenza delle Nazioni Unite (COP 20) sui cambiamenti climatici, Lima (Perù) ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 25.

⁽³⁾ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 83.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0452.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0443.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0063.

Mercoledì 14 ottobre 2015

- visto il pacchetto dell'UE sul clima e l'energia del dicembre 2008,
- visto il Libro verde della Commissione del 27 marzo 2013 dal titolo «Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030» (COM(2013)0169),
- vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra ⁽¹⁾,
- viste le sue risoluzioni del 4 febbraio 2009 dal titolo «2050: il futuro inizia oggi — raccomandazioni per una futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento climatico» ⁽²⁾, del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 ⁽³⁾ e del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 ⁽⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015, facente parte del pacchetto sull'Unione dell'energia, intitolata «Il protocollo di Parigi — Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020» (COM(2015)0081),
- visti la strategia dell'Unione di adattamento ai cambiamenti climatici, dell'aprile 2013, e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione,
- viste la relazione di sintesi del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) del novembre 2014, intitolata «*The Emissions Gap Report 2014*» (Relazione 2014 sul divario delle emissioni), e la relazione dell'UNEP intitolata «*Global Adaptation Gap Report 2014*» (Relazione 2014 sul divario in termini di adattamento),
- vista la dichiarazione adottata dai capi di Stato e di governo in occasione del vertice del G7 tenutosi al castello di Elmau (Germania) dal 7 all'8 giugno 2015, intitolata «Guardare avanti, agire insieme», nella quale hanno ribadito l'intenzione di rispettare l'impegno di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40-70 % entro il 2050, rispetto ai livelli del 2010, con la necessità di garantire che la riduzione vada più nella direzione del 70 % che del 40 %,
- viste le relazioni della Banca mondiale intitolate «*Turn Down the Heat: Why a 4 °C Warmer World Must be Avoided*» (Spegnere il riscaldamento: perché è necessario evitare un pianeta più caldo di 4 °C), «*Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience*» (Spegnere il riscaldamento: estremi climatici, impatti regionali e ragioni per la resilienza) e «*Climate Smart Development: Adding up the Benefits of Climate Action*» (Sviluppo intelligente dal punto di vista climatico: aggiungere i benefici dell'azione per il clima),
- visto il rapporto della Commissione mondiale per l'economia e il clima intitolato «*Better Growth, Better Climate: The New Climate Economy Report*» (Crescita migliore, clima migliore: rapporto sulla nuova economia del clima),
- vista l'enciclica «Laudato si'»,
- visti il quinto rapporto di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) e la relativa relazione di sintesi,
- vista i contributi previsti stabiliti a livello nazionale (INDC) relativi all'UE e ai suoi Stati membri presentati all'UNFCCC dalla Lettonia e dalla Commissione il 6 marzo 2015,
- vista la dichiarazione di New York sulle foreste, adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sul clima tenutosi nel settembre 2014,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa ai problemi di deforestazione e degrado forestale da affrontare per combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità (COM(2008)0645),

⁽¹⁾ GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 44.

⁽³⁾ GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 75.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0094.

Mercoledì 14 ottobre 2015

- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare nonché i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0275/2015),
- A. considerando che i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia globale urgente e potenzialmente irreversibile per le società umane e la biosfera che tutte le parti devono pertanto affrontare congiuntamente a livello internazionale;
- B. considerando che, secondo i dati scientifici presentati nel quinto rapporto di valutazione dell'IPCC, del 2014, il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile; che i cambiamenti climatici sono una realtà di fatto e che le attività umane sono la causa principale del riscaldamento osservato sin dalla metà del XX secolo; che gli effetti diffusi e considerevoli dei cambiamenti climatici sono già chiaramente osservabili nei sistemi naturali e umani di tutti i continenti e negli oceani;
- C. considerando che tra il 1990 e il 2013 l'UE ha ridotto le sue emissioni del 19 % nell'ambito del protocollo di Kyoto, registrando nel contempo una crescita del PIL superiore al 45 %; che nello stesso periodo le emissioni a livello mondiale sono aumentate di più del 50 %;
- D. considerando che, secondo gli ultimi dati dell'Amministrazione nazionale degli oceani e dell'atmosfera degli Stati Uniti (NOAA), nel marzo 2015, per la prima volta dall'inizio delle rilevazioni, la concentrazione media globale mensile di biossido di carbonio nell'atmosfera ha superato le 400 parti per milione;
- E. considerando che l'*Adaptation Gap Report 2014* elaborato dall'UNEP evidenzia gli enormi costi derivanti dall'inazione e giunge alla conclusione che i costi di adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo saranno probabilmente il doppio o il triplo della cifra precedentemente stimata di 70-100 miliardi di dollari USA l'anno di qui al 2050, il che determinerà un divario significativo per quanto attiene ai finanziamenti destinati all'adattamento dopo il 2020, se a tale fine non saranno resi disponibili nuovi finanziamenti aggiuntivi;
- F. considerando che la sfida finanziaria legata ai cambiamenti climatici è inestricabilmente connessa alle sfide più ampie poste dal finanziamento di uno sviluppo mondiale sostenibile;
- G. considerando che i cambiamenti climatici possono intensificare la competizione per risorse quali cibo, acqua, terre da pascolo, e potrebbero divenire, in un futuro non troppo remoto, la causa principale degli spostamenti di popolazione, sia all'interno che all'esterno dei confini nazionali;
- H. considerando che, in occasione della conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha nel dicembre 2012, le parti hanno adottato un emendamento al protocollo di Kyoto che istituisce un secondo periodo di impegno — dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 — nell'ambito del protocollo stesso, con obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni, l'inclusione di un nuovo gas (il trifluoruro di azoto), l'introduzione di un «meccanismo relativo all'ambizione» che prevede una procedura semplificata mediante la quale una parte può adeguare gli impegni assunti aumentando il suo livello di ambizione durante un periodo di impegno, e infine una disposizione che adegua automaticamente l'obiettivo di una parte per evitare che le sue emissioni nel periodo dal 2013 al 2020 superino le sue emissioni medie del periodo 2008 — 2010;
- I. considerando che le parti dell'UNFCCC hanno deciso in occasione della COP 18 (Decisione 23/CP.18) di adottare un obiettivo di equilibrio di genere negli organi istituiti ai sensi della Convenzione e del protocollo di Kyoto, allo scopo di accrescere la partecipazione delle donne, garantire una politica più efficace in materia di cambiamenti climatici che tenga conto in egual misura dei bisogni delle donne e degli uomini, e monitorare i progressi compiuti nel conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio di genere nel quadro di una politica climatica attenta alla dimensione di genere;

Mercoledì 14 ottobre 2015

- J. considerando che l'impegno a mitigare il riscaldamento globale non dovrebbe essere considerato un ostacolo al perseguimento della crescita economica, ma dovrebbe al contrario essere visto come una leva per creare crescita economica e occupazione in chiave sostenibile;
- K. considerando che finora l'UE ha svolto un ruolo guida negli sforzi intesi a mitigare il riscaldamento globale e che continuerà a farlo in vista del nuovo accordo internazionale sul clima da raggiungere a Parigi alla fine del 2015; chiede che tale ambizione sia condivisa dagli altri grandi produttori di emissioni;

Necessità di agire con urgenza a livello mondiale

1. riconosce la portata e la gravità straordinarie delle minacce costituite dai cambiamenti climatici ed esprime massima preoccupazione per il fatto che il pianeta è ben lontano dal contenere il riscaldamento globale entro la soglia dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali; esorta i governi ad adottare senza indugi misure vincolanti e concrete per contrastare i cambiamenti climatici e far sì che nel 2015 si raggiunga a Parigi un accordo globale, ambizioso e giuridicamente vincolante per conseguire tale obiettivo;
2. osserva che, secondo le conclusioni del quinto rapporto di valutazione dell'IPCC, a partire dal 2011 solo un bilancio globale del carbonio pari a 1 010 gigatonne di CO₂ è in grado di garantire buone probabilità di mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali; sottolinea che tutti i paesi devono contribuire e che un intervento tardivo farà aumentare i costi e ridurrà le opzioni; richiama l'attenzione sulle conclusioni del nuovo rapporto su clima ed economia «*Better Growth, Better Climate*», e cioè che i paesi, quale che sia il loro livello di ricchezza, hanno l'opportunità di costruire una crescita economica duratura riducendo nel contempo i rischi immensi dei cambiamenti climatici; raccomanda che gli accordi e le convenzioni mirino a coinvolgere i paesi candidati all'adesione nei programmi climatici dell'Unione europea;
3. ricorda che il fatto di contenere l'aumento della temperatura globale entro una media di 2 °C non garantisce che si eviteranno significative ripercussioni climatiche negative; invita la Conferenza delle parti a valutare la possibilità di limitare l'aumento della temperatura globale a una media di 1,5 °C;
4. osserva che le conclusioni del quinto rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici indicano che, anche qualora i paesi industrializzati non dovessero più produrre emissioni di CO₂, senza nuovi impegni significativi da parte dei paesi in via di sviluppo ciò non garantirà il raggiungimento dell'obiettivo di un aumento delle temperature inferiore a 2 °C;
5. ritiene essenziale che tutti i paesi presentino i loro INDC prima della COP 21, al fine di produrre un effetto domino e di dimostrare che tutti gli Stati procedono nella stessa direzione, ciascuno secondo la propria realtà nazionale; ritiene che gli INDC possano contenere anche azioni di adattamento, poiché esse rappresentano una priorità per moltissimi paesi;
6. riconosce che un sistema climatico stabile è fondamentale per la sicurezza alimentare, la produzione di energia, l'approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari, le infrastrutture, il mantenimento della biodiversità e degli ecosistemi terrestri e marini nonché per la pace e la prosperità nel mondo; rammenta che i cambiamenti climatici accelerano la perdita di biodiversità; accoglie pertanto con favore l'enciclica «*Laudato si'*»;
7. plaude all'impegno del G7 a decarbonizzare l'economia globale nel corso di questo secolo e a trasformare il settore energetico entro il 2050; ricorda tuttavia che, per essere in linea con le valutazioni scientifiche e avere una ragionevole probabilità di contenere l'aumento delle temperature entro i 2 °C, è necessario anticipare la decarbonizzazione; invita le parti in grado di farlo a realizzare i propri obiettivi e le proprie strategie nazionali in materia di decarbonizzazione, dando priorità alla graduale eliminazione delle emissioni legate al carbone, che è la fonte energetica più inquinante;
8. segnala che i paesi che non dispongono delle capacità necessarie per elaborare i loro contributi nazionali possono avvalersi di meccanismi di sostegno quali il Fondo mondiale per l'ambiente, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo o l'Alleanza mondiale contro i cambiamenti climatici, oltre che del sostegno dell'Unione;

Mercoledì 14 ottobre 2015

Un accordo ambizioso, globale e giuridicamente vincolante

9. sottolinea che il protocollo del 2015 che verrà adottato a Parigi dovrà essere giuridicamente vincolante ed ambizioso sin dall'inizio e puntare a eliminare progressivamente le emissioni di carbonio in tutto il mondo, entro il 2050 o poco dopo tale data, in modo da mantenere il pianeta su una traiettoria di riduzione delle emissioni ispirata all'efficacia dei costi e compatibile con l'obiettivo di un aumento delle temperature inferiore ai 2 °C e raggiungere quanto prima possibile il picco massimo delle emissioni dei gas serra a livello globale; invita l'UE a collaborare con i suoi partner internazionali in tale ottica, dando esempi di buone pratiche; sottolinea che l'accordo deve offrire un quadro prevedibile che incoraggi gli investimenti nonché un'efficiente riduzione del CO₂ e l'adozione di tecnologie di adattamento da parte delle imprese;

10. mette in guardia contro un percorso di riduzione delle emissioni globali che consenta emissioni di carbonio di livello significativo nel 2050 e oltre tale data, poiché ciò comporterebbe grandi rischi e obbligherebbe a dipendere da tecnologie costose, non sperimentate e ad alta intensità energetica per rimuovere la CO₂ dall'atmosfera e immagazzinarla; osserva che, a seconda del livello di emissioni in eccesso, la capacità di tali strategie di riduzione di mantenere i cambiamenti climatici al di sotto dei 2 °C dipenderà dalla disponibilità e dall'ampio utilizzo energia da biomassa con cattura e immagazzinamento del carbonio (BECCS), dall'imboschimento in assenza di una ragionevole disponibilità di terreni, nonché dall'impiego di altre tecnologie di rimozione dell'anidride carbonica (*carbon dioxide removal*, CDR) sinora sconosciute e non ancora sviluppate;

11. ritiene che un accordo ambizioso e giuridicamente vincolante aiuterebbe ad affrontare i timori legati alla rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ e alla competitività nei settori interessati, in particolare il settore ad alta intensità energetica;

12. reputa che, qualora si registrasse un divario tra il livello di ambizione dell'effetto aggregato degli INDC presentati prima di Parigi e il livello di riduzione dei gas a effetto serra necessario per contenere l'aumento delle temperature entro i 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, sarà necessario mettere a punto un programma di lavoro a partire dal 2016 per definire misure di riduzione aggiuntive; chiede che ogni cinque anni si proceda a una revisione completa, che garantirà il dinamismo del meccanismo attuato e accrescerà il livello di ambizione degli impegni di riduzione in funzione dei dati scientifici più recenti; invita le parti a sostenere periodi di impegno quinquennali quale soluzione più appropriata per evitare di rimanere bloccati a un livello di ambizione ridotto, aumentare la responsabilità politica e consentire una revisione degli obiettivi per conformarli alle raccomandazioni scientifiche o a eventuali nuovi progressi in campo tecnico che possano consentire un maggior livello di ambizione;

13. esprime preoccupazione per il fatto che una prima analisi dell'impatto complessivo degli INDC presentati finora ha concluso che gli INDC non rivisti comporterebbero un aumento della temperatura media globale compreso tra i 2,7 °C e i 3,5 °C; chiede alle parti di convenire, in occasione della COP 21 a Parigi, di rivedere gli attuali INDC prima del 2020 al fine di allinearli alle più recenti valutazioni scientifiche e a un bilancio globale del carbonio sicuro in linea con l'obiettivo dei 2 °C;

14. chiede un generale rilancio della politica dell'Unione sul clima, il che contribuirebbe a dare impulso alle discussioni in materia climatica sul piano internazionale, oltre a essere in linea con la fascia superiore dell'impegno dell'UE di ridurre dell'80-95 % le sue emissioni di gas serra entro il 2050, rispetto ai livelli del 1990; prende atto dell'obiettivo vincolante dell'UE di ridurre di almeno il 40 %, entro il 2030, le sue emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990; invita gli Stati membri a prendere in considerazione impegni supplementari partendo dall'obiettivo stabilito per il 2030, inclusi interventi al di fuori del territorio dell'Unione, per far sì che, su scala mondiale, sia possibile raggiungere l'obiettivo di un aumento delle temperature contenuto entro i 2 °C;

15. ricorda la sua risoluzione del 5 febbraio 2014 che sollecita tre obiettivi vincolanti: un obiettivo del 40 % di efficienza energetica, un obiettivo pari almeno al 30 % quanto alla quota delle energie rinnovabili e un obiettivo minimo del 40 % per la riduzione dei gas a effetto serra; invita nuovamente il Consiglio e la Commissione ad adottare ed attuare, nell'ambito del quadro dell'UE per la politica energetica e climatica all'orizzonte del 2030, un approccio pluridimensionale fondato su obiettivi che si rafforzano reciprocamente, coordinati e coerenti, per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'espansione delle fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica; osserva che gli obiettivi invocati dal Parlamento per l'efficienza energetica e le rinnovabili determinerebbero entro il 2030 riduzioni delle emissioni di gas serra ben superiori al 40 %;

Mercoledì 14 ottobre 2015

16. sottolinea la necessità che l'accordo del 2015 preveda un regime di conformità efficace applicabile a tutte le parti; pone l'accento sull'esigenza che tale accordo promuova la trasparenza e la responsabilità mediante un regime comune basato sulle regole, tra cui norme di contabilizzazione e disposizioni in materia di monitoraggio, notifica e verifica; ritiene che lo sviluppo dei meccanismi di trasparenza e di responsabilità debba avvenire nel quadro di un approccio finalizzato a una convergenza progressiva;

17. sottolinea l'importanza di mantenere i diritti umani al centro dell'azione per il clima e insiste sulla necessità che la Commissione e gli Stati membri garantiscano che l'accordo di Parigi contenga le disposizioni necessarie per affrontare la dimensione «diritti umani» del cambiamento climatico e fornire assistenza ai paesi più poveri le cui capacità sono messe a dura prova dagli effetti dei cambiamenti climatici; insiste, a questo proposito, sul pieno rispetto dei diritti delle comunità locali e dei popoli indigeni che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici;

18. invita con insistenza la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'accordo di Parigi riconosca che il rispetto, la protezione e la promozione dei diritti umani, tra cui, in particolare, la parità tra i sessi, la partecipazione piena e paritaria delle donne e la promozione attiva di una transizione equa per la popolazione attiva che consenta di creare posti di lavoro dignitosi e di qualità per tutti, sono un presupposto per un'azione efficace per il clima a livello globale;

Ambizioni pre-2020 e protocollo di Kyoto

19. sottolinea, in particolare, l'urgenza di progredire verso l'eliminazione del «gigatonne gap» esistente tra le analisi scientifiche e gli attuali impegni delle parti per il periodo fino al 2020; sottolinea il ruolo importante di altre misure di intervento, che dovrebbero essere oggetto di un impegno collettivo e tra le quali rientrano l'efficienza energetica, risparmi energetici consistenti, le energie rinnovabili, l'efficienza delle risorse e la progressiva eliminazione degli idrofluorocarburi (HFC), una produzione e un consumo sostenibili, l'eliminazione graduale delle sovvenzioni ai combustibili fossili, compreso il finanziamento all'esportazione di tecnologia per le centrali a carbone, e il rafforzamento del ruolo di una tariffazione generalizzata del carbonio per contribuire a colmare il «gigatonne gap»;

20. osserva che l'UE è ora sulla buona strada per conseguire gli obiettivi fissati per il 2020 in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed energie rinnovabili e che sono stati registrati miglioramenti significativi anche sul fronte dell'intensità energetica grazie a edifici, prodotti, processi industriali e veicoli più efficienti, mentre dal 1990 a oggi l'economia europea è cresciuta del 45 %; sottolinea che gli obiettivi 20-20-20 per le emissioni di gas a effetto serra, le energie rinnovabili e il risparmio energetico hanno svolto un ruolo chiave nel dare impulso a questi progressi e nel sostenere l'occupazione di oltre 4,2 milioni di persone in varie ecoindustrie⁽¹⁾, con una crescita che non si è arrestata neppure durante la crisi economica;

21. invita la Commissione e gli Stati membri a presentare all'UNFCCC le ultime proiezioni per le emissioni UE di gas serra per il periodo fino al 2020 e ad annunciare che l'UE supererà i suoi obiettivi di riduzione di tali emissioni per il 2020 di almeno 2 gigatonne;

22. precisa che, sebbene il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto avrà una durata limitata, esso va considerato una tappa intermedia estremamente importante e invita quindi le parti, compresi gli Stati membri dell'UE, a completare il processo di ratifica quanto prima possibile e in ogni caso prima del dicembre 2015; osserva che il Parlamento ha fatto la sua parte dando la sua approvazione, e che sono necessarie l'inclusione della società civile e la trasparenza per contribuire a far comprendere i negoziati e costruire un clima di fiducia tra tutte le parti in vista della conferenza di Parigi;

⁽¹⁾ Dati Eurostat sul settore dei beni e dei servizi ambientali citati nel Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030 (COM(2014)0015).

Mercoledì 14 ottobre 2015

Agenda delle soluzioni

23. invita l'Unione e i suoi Stati membri a lavorare con tutti gli attori della società civile (istituzioni, settore privato, ONG e comunità locali) per elaborare iniziative di riduzione in settori chiave (energia, tecnologie, città, trasporti, ecc.), nonché iniziative in materia di adattamento e resilienza per rispondere alle problematiche dell'adattamento, in particolare per quanto concerne l'accesso all'acqua, la sicurezza alimentare e la prevenzione dei rischi; invita tutti i governi e tutti gli attori della società civile a sostenere e rafforzare quest'agenda d'azione;

24. evidenzia come una serie sempre più numerosa di attori non statali stia intraprendendo azioni finalizzate alle decarbonizzazione e a una maggiore resilienza al cambiamento climatico; sottolinea pertanto l'importanza di un dialogo strutturato e costruttivo fra governi, comunità imprenditoriale, città, regioni, organizzazioni internazionali, società civile e istituzioni accademiche in modo da mobilitare un forte impegno globale verso società a basse emissioni di carbonio e resilienti; pone l'accento sul loro ruolo per imprimere dinamismo prima di Parigi e per il «programma di azione Lima-Parigi»; segnala, a tale proposito, che il piano d'azione Lima-Parigi incoraggia quanti stanno organizzando iniziative ad accelerare i lavori e a partecipare alla conferenza di Parigi per presentare i loro primi risultati;

25. incoraggia la messa a punto di dispositivi che permettano di favorire questo processo di soluzioni, tra cui l'attribuzione di etichette di qualità ai progetti innovativi della società civile;

26. osserva che la bioeconomia può fornire un contributo sostanziale alla reindustrializzazione e alla creazione di nuovi posti di lavoro nell'UE e nel resto del mondo;

27. sottolinea che gli sforzi volti a creare un'economia circolare possono svolgere un ruolo significativo per il raggiungimento degli obiettivi favorendo la riduzione degli sprechi alimentari e il riutilizzo delle materie prime;

28. ricorda alle parti e all'ONU stessa che le azioni dei singoli cittadini sono importanti quanto le azioni dei governi e delle istituzioni; sollecita pertanto un impegno in termini di campagne e azioni di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica in merito ai grandi e piccoli gesti che possono contribuire a contrastare i cambiamenti climatici nei paesi sviluppati e nei paesi in via di sviluppo;

29. chiede altresì che le imprese si assumano le loro responsabilità e sostengano attivamente l'accordo sul clima, anche anticipandolo;

Impegno globale di tutti i settori

30. saluta con favore lo sviluppo di sistemi di scambio delle emissioni a livello globale, ivi compresi i 17 sistemi di scambio delle emissioni attualmente operativi in quattro continenti, che rappresentano il 40% del PIL globale, che contribuiscono a ridurre le emissioni planetarie in modo efficiente sotto il profilo dei costi; incoraggia la Commissione a promuovere collegamenti tra l'ETS dell'Unione e gli altri sistemi di scambio di quote di emissione allo scopo di istituire meccanismi internazionali per il mercato del carbonio, così da accrescere il livello di ambizione in campo climatico e da contribuire nel contempo a ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni mediante la creazione di condizioni uniformi; invita tuttavia la Commissione a introdurre salvaguardie per garantire che il collegamento dell'ETS ad altri sistemi non comprometta gli obiettivi climatici dell'Unione e la portata dell'ETS dell'UE; chiede l'elaborazione di regole per l'istituzione di tali meccanismi, comprese regole in materia di rendicontazione nonché regole intese a garantire che i mercati internazionali e i collegamenti fra i mercati nazionali del carbonio forniscano contributi di mitigazione permanenti e aggiuntivi e non compromettano gli impegni di riduzione dell'UE;

31. sottolinea la necessità di garantire un quadro regolamentare stabile che indirizzi gli investimenti verso misure di riduzione delle emissioni di gas serra e promuova la transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio;

Mercoledì 14 ottobre 2015

32. chiede un accordo che copra in modo esaustivo i settori e le emissioni e che fissi obiettivi assoluti per tutti i settori dell'economia, unitamente a bilanci di emissione che dovrebbero garantire il massimo livello possibile di ambizione; sottolinea che, secondo le conclusioni dell'IPCC, l'uso del suolo (agricoltura, allevamento del bestiame, silvicoltura e altre destinazioni d'uso) offre notevoli potenzialità di mitigazione e di rafforzamento della resilienza efficienti sotto il profilo dei costi, e che è dunque necessario rafforzare la cooperazione internazionale per massimizzare il potenziale di cattura del carbonio di foreste e paludi; sottolinea che l'accordo dovrebbe definire un quadro globale per la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dall'utilizzazione del suolo (attività LLUCF); sottolinea in particolare che le misure di mitigazione e adattamento nel settore della destinazione dei terreni devono cercare di perseguire obiettivi comuni, evitando di nuocere ad altri obiettivi di sviluppo sostenibile;

33. osserva che la deforestazione e il degrado forestale sono responsabili del 20 % delle emissioni globali di gas serra, evidenzia il ruolo delle foreste nel mitigare i cambiamenti climatici e sottolinea la necessità di accentuare le capacità adattative e la resilienza delle foreste nei confronti di tali cambiamenti; invita l'UE a perseguire il suo obiettivo di arrestare la perdita globale di foreste e di almeno dimezzare la deforestazione tropicale entro il 2020, rispetto ai livelli del 2008; sottolinea che il rispetto di questi impegni, congiuntamente al ripristino di 350 milioni di ettari di foreste richiesto nella dichiarazione di New York sulle foreste, potrebbe portare entro il 2030 a una riduzione di 4,5-8,8 miliardi di tonnellate di CO₂ l'anno; sottolinea che, senza nuovi sforzi significativi di mitigazione concentrati sul settore delle foreste tropicali (REDD+), sarà probabilmente impossibile conseguire l'obiettivo di un aumento delle temperature inferiore a 2 °C; invita inoltre l'UE ad aumentare gradualmente i finanziamenti internazionali per ridurre la deforestazione nei paesi in via di sviluppo;

34. prende atto dell'efficacia del meccanismo di mitigazione REDD+ esistente e incoraggia gli Stati membri a includerlo in tutti gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici; invita gli Stati membri a concludere a livello internazionale partenariati volontari in materia di mitigazione con i paesi in via di sviluppo particolarmente colpiti dalla deforestazione tropicale, nell'ottica di fornire assistenza finanziaria o tecnica per arrestare la deforestazione attraverso politiche per l'uso sostenibile del suolo o riforme della governance; sollecita inoltre la Commissione a proporre misure sostanziali per fermare l'importazione nell'UE di beni derivanti dalla deforestazione illegale; pone l'accento sul ruolo delle imprese nell'eliminare la domanda di prodotti derivanti dalla deforestazione illegale;

35. ricorda che il trasporto è il secondo settore per quantità di emissioni di gas serra e insiste sulla necessità di varare una serie di politiche miranti a diminuire le emissioni di questo settore; ribadisce che le parti dell'UNFCCC devono intervenire per regolamentare e limitare efficacemente le emissioni derivanti dal trasporto aereo e marittimo internazionale, in linea con i requisiti in materia di adeguatezza e urgenza; invita tutte le parti ad adoperarsi, nel quadro dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), per elaborare un quadro politico globale che consenta di fornire una risposta efficace e per adottare misure atte a fissare obiettivi adeguati entro la fine del 2016 per conseguire le riduzioni necessarie alla luce dell'obiettivo dei 2 °C;

36. invita la Commissione a fornire assistenza e consulenza alle parti della conferenza COP 21 nella definizione dei loro contributi nazionali, e a condurre nel contempo un'opera di sensibilizzazione riguardo al ruolo del settore dei trasporti nell'adozione di strategie globali intese a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

37. segnala che per conseguire riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra sono fondamentali strategie di mitigazione sia a breve che a lungo termine nel settore dei trasporti;

38. pone l'accento sull'importanza di tenere conto della situazione specifica delle regioni insulari e ultraperiferiche onde garantire che la dimensione ambientale non pregiudichi la mobilità e l'accessibilità di dette regioni in particolare;

Mercoledì 14 ottobre 2015

39. è del parere che sarà impossibile conseguire gli obiettivi generali in materia di clima se non si presterà maggiore attenzione alla riduzione delle emissioni del settore dei trasporti, dal momento che quest'ultimo è l'unico settore nel quale le emissioni di gas a effetto serra hanno continuato ad aumentare (del 30 % negli ultimi 25 anni); sottolinea che tale traguardo potrà essere raggiunto soltanto tramite obiettivi vincolanti di riduzione dei gas a effetto serra, associati alla piena integrazione delle energie rinnovabili nel mercato, a un approccio tecnologicamente neutro alla decarbonizzazione e a una politica dei trasporti e degli investimenti più compiutamente integrata, che comprenda misure per il trasferimento modale unitamente al progresso tecnologico e alla riduzione delle necessità di trasporto (ad esempio tramite la logistica verde, la pianificazione urbana intelligente e la gestione integrata della mobilità);

40. segnala che oltre la metà della popolazione mondiale vive ora in centri urbani e che i trasporti urbani contribuiscono in misura significativa alle emissioni di gas a effetto serra del settore dei trasporti; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a condurre attivamente un'opera di sensibilizzazione in merito al ruolo della mobilità urbana sostenibile per rispettare gli impegni in materia di mitigazione; evidenzia che un utilizzo e una pianificazione del territorio responsabili così come soluzioni di trasporto sostenibili nelle aree urbane contribuiscono efficacemente a ridurre le emissioni di CO₂;

41. sottolinea che nel settore dei trasporti è necessario un mix energetico efficace, che può essere ottenuto promuovendo i veicoli alternativi alimentati a gas naturale e biogas e tutte le politiche volte a potenziare i modi di trasporto sostenibili, tra cui l'elettrificazione dei trasporti e l'uso di sistemi di trasporto intelligenti; pone l'accento sull'esigenza di concentrarsi su treni, tram, bus e autovetture elettrici e biciclette elettriche, di adottare una prospettiva che tenga conto dell'intero ciclo di vita e di adoperarsi per sfruttare pienamente le fonti energetiche rinnovabili; sollecita fermamente le autorità responsabili dei trasporti pubblici locali e le imprese di trasporto a porsi all'avanguardia introducendo un parco veicoli e tecnologie a basso tenore di carbonio;

42. evidenzia l'enorme potenziale di riduzione delle emissioni insito nel miglioramento dell'efficienza energetica e nell'adozione di energie pulite; ritiene che ottimizzare l'efficienza dell'utilizzo di energia a livello mondiale sia il primo passo verso la riduzione delle emissioni connesse al settore energetico, e che possa altresì contribuire alla sfida di ridurre la povertà energetica;

43. richiama l'attenzione sulle gravi conseguenze negative, spesso irreversibili, dell'inazione e ricorda che il cambiamento climatico interessa tutte le regioni del mondo, in modi diversi ma tutti estremamente nocivi, provocando flussi migratori e la perdita di vite umane nonché danni economici, ambientali e sociali; pone l'accento sull'importanza dei dati scientifici quali motori delle decisioni politiche a lungo termine ed evidenzia che le ambizioni dovrebbe essere fondate su solide raccomandazioni scientifiche; sottolinea che è essenziale sostenere politicamente e finanziariamente, a livello globale e in modo concertato, le attività di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore delle tecnologie delle energie pulite e rinnovabili e dell'efficienza energetica per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione e promuovere la crescita;

44. invita l'UE a intensificare gli sforzi per regolamentare una riduzione graduale degli idrofluorocarburi (HFC) a livello mondiale, conformemente al protocollo di Montreal; ricorda che l'Unione europea ha adottato una legislazione ambiziosa volta a ridurre gradualmente del 79 % gli idrofluorocarburi entro il 2030 data l'ampia disponibilità di alternative ecocompatibili, il cui potenziale dovrebbe essere pienamente sfruttato; rileva che la graduale riduzione dell'uso di HFC rappresenta una misura di mitigazione facilmente attuabile, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, e invita quest'ultima a impegnarsi attivamente a favore di un intervento globale sugli HFC;

Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione

45. ritiene che il ricorso potenziato alle tecnologie energetiche pulite nei contesti dove esse hanno il maggiore impatto dipenda dalla creazione e dal mantenimento di una forte capacità di innovazione, sia nei paesi sviluppati sia in quelli emergenti;

46. sottolinea che la promozione dell'innovazione a livello di tecnologie e modelli d'impresa può fare da traino alla crescita economica e alla riduzione delle emissioni; pone l'accento sul fatto che la tecnologia non avanzerà automaticamente nella direzione di basse emissioni di carbonio, ma saranno necessari chiari segnali politici, ivi compresa la riduzione degli ostacoli regolamentari e di mercato incontrati dalle nuove tecnologie e dai nuovi modelli d'impresa, nonché una spesa pubblica mirata; incoraggia gli Stati membri ad aumentare gli investimenti a favore della ricerca e dello sviluppo pubblici nel settore energetico per contribuire alla creazione della prossima ondata di tecnologie a basse emissioni di carbonio ed efficienti in termini di risorse;

Mercoledì 14 ottobre 2015

47. riconosce l'importanza della ricerca e dell'innovazione nella lotta al cambiamento climatico e invita le parti a non lesinare gli sforzi volti a sostenere i ricercatori e a promuovere nuove tecnologie che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione che potranno essere stabiliti, unitamente ad azioni di mitigazione del cambiamento climatico e di adattamento ad esso;
48. incoraggia la Commissione a sfruttare meglio il fatto che Orizzonte 2020 è assolutamente aperto alla partecipazione dei paesi terzi, in particolare nei settori dell'energia e del cambiamento climatico;
49. ritiene che la politica spaziale dell'UE e i relativi investimenti, tra cui il lancio di satelliti, che svolgono un ruolo importante nel monitoraggio degli incidenti industriali, della deforestazione, della desertificazione ecc., possano svolgere un ruolo importante, unitamente alla collaborazione con i partner dei paesi terzi, nel sorvegliare e affrontare gli effetti del cambiamento climatico a livello mondiale;
50. sottolinea che l'UE dovrebbe intensificare i propri sforzi relativamente ai trasferimenti di tecnologia ai paesi meno sviluppati (PMS) rispettando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale esistenti;
51. chiede che sia pienamente riconosciuto e sostenuto il ruolo svolto dal Centro e dalla rete di tecnologie per il clima (CTCN) e dal Comitato esecutivo per le tecnologie nel promuovere lo sviluppo tecnologico ai fini della mitigazione del cambiamento climatico e dell'adattamento al medesimo;
52. accoglie con favore gli sforzi compiuti in materia di cooperazione tra l'Unione europea e il dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, in particolare in merito alla ricerca tecnologica riferita al cambiamento climatico; ritiene che nel campo della ricerca esista un grande potenziale per una maggiore cooperazione tra l'UE e le altre principali economie; sottolinea che i risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici dovrebbero essere gratuitamente disponibili;
53. segnala che nell'attuazione di misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi andrebbe considerata la possibilità di utilizzare sistemi spaziali, segnatamente per monitorare e sorvegliare le emissioni di gas a effetto serra; sollecita la Commissione a dare un contributo attivo al sistema di monitoraggio globale delle emissioni di CO₂ e CH₄; invita la Commissione a promuovere gli sforzi in vista dell'elaborazione di un sistema dell'UE per la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra in modo autonomo e indipendente, sfruttando e potenziando le missioni del programma Copernicus;

Finanziamenti per il clima: pietra miliare dell'accordo di Parigi

54. ritiene che i mezzi di attuazione, fra cui i finanziamenti per il clima, il trasferimento di tecnologia e la creazione di capacità, svolgeranno un ruolo essenziale nel raggiungimento di un accordo alla conferenza di Parigi, ed esorta pertanto l'UE e altri paesi a preparare un «pacchetto finanziario» credibile, che copra sia il periodo pre-2020 sia quello post-2020, allo scopo di sostenere sforzi maggiori in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, protezione delle foreste e adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici; chiede che i finanziamenti per il clima siano inclusi nell'accordo in quanto elemento dinamico che rispecchia le realtà ambientali ed economiche in continuo mutamento e sostiene una maggiore ambizione in termini di contributo alla mitigazione e azioni di adattamento; invita pertanto tutte le parti in grado di contribuire ai finanziamenti per il clima a provvedere in tal senso;
55. invita l'UE e i suoi Stati membri a concordare una tabella di marcia per incrementare i finanziamenti prevedibili, nuovi e aggiuntivi, in linea con gli impegni attuali, così da apportare il giusto contributo rispetto all'obiettivo complessivo di 100 miliardi di dollari statunitensi all'anno entro il 2020 da una serie di fonti pubbliche e private, nonché ad ovviare agli squilibri tra le risorse destinate alla mitigazione e all'adattamento; sollecita l'UE a incoraggiare tutti i paesi a corrispondere la giusta quota di finanziamenti per il clima; chiede un solido quadro di monitoraggio e rendicontabilità per garantire un controllo efficace sull'attuazione degli impegni e degli obiettivi in materia di finanziamenti per il clima; ricorda che all'aumento dei finanziamenti per il clima provenienti dagli stanziamenti destinati agli aiuti dovrebbe corrispondere un aumento degli stanziamenti complessivi destinati agli aiuti, come primo passo verso una piena addizionalità;
56. chiede impegni concreti, da parte dell'UE e sul piano internazionale, per trovare fonti aggiuntive di finanziamenti per il clima, ad esempio accantonando alcune quote di emissione nell'ambito del sistema ETS dell'UE nel periodo 2021-2030 e destinando i profitti derivanti dalle misure dell'UE e internazionali sulle emissioni prodotte dai trasporti aerei e marittimi ai finanziamenti internazionali per il clima e al Fondo verde per il clima, compresi i progetti di innovazione tecnologica;

Mercoledì 14 ottobre 2015

57. chiede la fissazione su base ampia del prezzo del carbonio in quanto strumento globalmente applicabile per gestire le emissioni nonché l'assegnazione, agli investimenti legati al clima, dei profitti derivanti dallo scambio di emissioni e dalla fissazione del prezzo del carbonio per i combustibili utilizzati nei trasporti internazionali; chiede altresì che le sovvenzioni agricole siano in parte utilizzate per garantire gli investimenti a favore della produzione e dell'impiego delle energie rinnovabili nelle aziende agricole; evidenzia l'importanza di mobilitare i capitali del settore privato e di sbloccare i necessari investimenti a favore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio; chiede un impegno ambizioso da parte dei governi e delle istituzioni finanziarie pubbliche e private, tra cui banche, fondi pensione e compagnie di assicurazione, per allineare le pratiche di prestito e di investimento all'obiettivo dell'aumento inferiore a 2 °C e per abbandonare gli investimenti a favore dei combustibili fossili, in particolare eliminando gradualmente i crediti all'esportazione per tali investimenti; sollecita garanzie pubbliche specifiche per gli investimenti verdi ed etichette e vantaggi fiscali per i fondi d'investimento verdi e per l'emissione di eco-obbligazioni;

58. ritiene che il sistema finanziario dovrebbe integrare il rischio climatico nelle decisioni d'investimento; invita la Commissione, gli Stati membri e tutte le parti della UNFCCC a utilizzare tutte le leve disponibili per incoraggiare le istituzioni finanziarie a riorientare i loro investimenti sulla scala necessaria per finanziare un'effettiva transizione verso economie resilienti e a basse emissioni di carbonio;

59. chiede che oltre all'impegno assunto nel 2009 dai paesi del G20 siano introdotte misure concrete, incluso un calendario, per eliminare progressivamente entro il 2020 tutte le sovvenzioni a favore dei combustibili fossili;

60. incoraggia gli attori più progressisti ad assumere impegni volontari a favore della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, avvalendosi delle migliori pratiche già esistenti nel settore; auspica che in futuro tale mobilitazione sia estesa e che gli impegni siano più strutturati, in particolare mediante le piattaforme di registrazione integrate nella Convenzione sul clima;

61. prende atto degli stretti legami fra la conferenza sul finanziamento dello sviluppo, il vertice delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e la 21^a conferenza delle parti dell'UNFCCC nel 2015; riconosce che le conseguenze del cambiamento climatico comprometteranno seriamente i tentativi di conseguire il quadro per lo sviluppo sostenibile previsto per il periodo post-2015, e che il quadro complessivo di finanziamento dello sviluppo dovrà essere allineato a un mondo resiliente per quanto riguarda il clima e a basse emissioni di carbonio, ed essere in grado di sostenerlo;

62. incoraggia la promozione di iniziative private del settore finanziario, in particolare in occasione della riunione del G20 a novembre 2015, ma anche in generale nell'ambito dei numerosi eventi specifici in materia di finanziamenti previsti in preparazione della conferenza di Parigi del 2015;

Conseguire la resilienza ai cambiamenti climatici tramite l'adattamento

63. sottolinea che gli interventi di adattamento sono una necessità ineluttabile per tutti i paesi che intendano minimizzare gli effetti negativi e sfruttare pienamente le opportunità di crescita resiliente ai cambiamenti climatici e di sviluppo sostenibile, e che essi devono svolgere un ruolo fondamentale nell'ambito del nuovo accordo; chiede di conseguenza che siano fissati obiettivi di lungo termine in materia di adattamento; sottolinea che agire adesso per ridurre le emissioni di gas a effetto serra risulterà meno oneroso per l'economia mondiale e le economie nazionali, e permetterebbe inoltre di ridurre il costo degli interventi di adattamento; riconosce che l'adattamento è necessario soprattutto nei paesi più vulnerabili a tali conseguenze, in particolare per garantire che la produzione alimentare e lo sviluppo economico possano essere perseguiti in modo resiliente ai cambiamenti climatici; richiede un sostegno attivo per l'elaborazione di piani di adattamento inclusivi nei paesi in via di sviluppo, tenendo conto delle pratiche degli attori locali e delle conoscenze dei popoli indigeni;

64. riconosce che l'ambizione di mitigazione raggiunta tramite i contributi stabiliti a livello nazionale (Nationally Determined Contributions, NDC) esercita una forte influenza sugli sforzi di adattamento necessari; chiede che l'accordo di Parigi includa la fissazione di un obiettivo globale in materia di adattamento e finanziamento dell'adattamento come pure impegni a sviluppare ulteriori approcci per affrontare efficacemente perdite e danni;

65. sottolinea la necessità di rafforzare il coordinamento e la gestione del rischio climatico a livello dell'UE e di definire una chiara strategia di adattamento dell'Unione; invita ad attuare strategie di adattamento regionali;

Mercoledì 14 ottobre 2015

66. ricorda che i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, hanno contribuito in minima parte ai cambiamenti climatici ma sono i più vulnerabili agli effetti avversi di tali cambiamenti e presentano la minore capacità di adattamento; chiede che il sostegno all'adattamento, le perdite e i danni costituiscano elementi fondamentali dell'accordo di Parigi e che i paesi in via di sviluppo ricevano un'assistenza concreta nella transizione verso energie sostenibili, rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, per garantire che le necessità di adattamento di tali paesi siano soddisfatte, sia nel breve che nel lungo termine; invita a prendere in seria considerazione la questione dei rifugiati climatici e la sua portata, e osserva che tale questione è una conseguenza delle catastrofi climatiche provocate dal riscaldamento globale;

67. sottolinea che il suddetto accordo deve essere flessibile per tenere conto delle circostanze nazionali, delle rispettive esigenze e capacità dei paesi in via di sviluppo e delle specificità di taluni paesi, in particolare i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari;

68. invita le principali economie sviluppate ad avvalersi delle proprie infrastrutture avanzate per promuovere, potenziare e realizzare una crescita sostenibile, impegnandosi ad aiutare i paesi in via di sviluppo a rafforzare le proprie capacità, onde garantire che in futuro la crescita economica sia conseguita senza ulteriori costi per l'ambiente in tutte le parti del mondo;

69. pone l'accento sull'importanza del ruolo che la comunità per lo sviluppo, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e il Comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE dovrebbero svolgere, lavorando in stretta collaborazione con le parti interessate e le organizzazioni pertinenti, al fine di valutare e mitigare gli effetti più gravi dei cambiamenti climatici sulle persone, che si prevede saranno problematici anche mantenendo il livello del riscaldamento al di sotto dei 2 °C;

70. sostiene che la lotta efficace ai cambiamenti climatici deve essere una priorità strategica per l'UE e gli altri attori sulla scena internazionale, da cui la necessità di integrare l'azione per il clima in tutte le pertinenti politiche e di adoperarsi per garantire la coerenza delle politiche; ritiene importante che l'UE promuova percorsi di sviluppo a basse emissioni di carbonio in tutte le aree e i settori pertinenti e invita l'Unione a proporre modelli di produzione e consumo sostenibili che prevedano, tra gli altri elementi, indicazioni circa le modalità con cui l'UE intende ridurre i consumi e dissociare l'attività economica dal degrado ambientale;

71. constata con preoccupazione che, tra il 2008 e il 2013, 166 milioni di persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni a causa di alluvioni, tempeste di vento, terremoti o altre catastrofi; richiama in particolare l'attenzione sul fatto che gli sviluppi connessi al clima in alcune aree dell'Africa potrebbero contribuire a un inasprimento della crisi dei profughi nel Mediterraneo; deplora che lo status di «rifugiato climatico» non sia ancora riconosciuto, lasciando un vuoto giuridico di cui risentono le vittime che non possono beneficiare dello status di rifugiato;

72. insiste sul fatto che i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo dovrebbero compiere congiuntamente sforzi maggiori per contrastare i cambiamenti climatici globali tenendo conto del principio delle responsabilità comuni ma differenziate;

73. sottolinea che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'obiettivo dell'UE nelle sue relazioni con il resto del mondo è di contribuire alla solidarietà e allo sviluppo sostenibile della Terra nonché alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale; osserva che, a norma dell'articolo 191, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica dell'Unione in materia ambientale promuove sul piano internazionale misure destinate a combattere i cambiamenti climatici;

Potenziamento della diplomazia climatica

74. sottolinea che la diplomazia climatica dovrebbe essere parte di un approccio globale all'azione esterna dell'UE, e in questo contesto pone l'accento sull'importanza che alla conferenza l'Unione europea svolga un ruolo centrale e ambizioso, parli «con una sola voce» e abbia un ruolo da mediatore, ricercando progressi per il conseguimento di un accordo internazionale e rimanendo unita a tale riguardo;

75. invita gli Stati membri a coordinare le loro posizioni in questo ambito con quelle dell'UE; sottolinea che l'UE e gli Stati membri dispongono di un'enorme capacità in materia di politica estera e che devono assumere un ruolo di guida nell'ambito della diplomazia climatica e mobilitare tale rete per trovare una base comune sui temi principali che saranno discussi a Parigi, ossia la mitigazione, l'adattamento, il finanziamento, lo sviluppo e il trasferimento delle tecnologie, la trasparenza delle azioni e del sostegno e lo sviluppo delle capacità;

Mercoledì 14 ottobre 2015

76. accoglie con favore il piano d'azione dell'UE per la diplomazia climatica, approvato dal Consiglio «Affari esteri» il 19 gennaio 2015; si attende che la Commissione assuma un ruolo proattivo nei negoziati; invita la Commissione a dimostrare chiaramente che la sfida climatica rappresenta la sua principale priorità strategica nonché a organizzarsi in modo coerente con questa impostazione, a tutti i livelli e in tutti i settori di intervento;

77. pone l'accento sul ruolo guida dell'UE nella politica climatica e rileva la necessità di un coordinamento tra gli Stati membri e della definizione di una posizione comune tra gli stessi; esorta la Commissione, gli Stati membri e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a portare avanti e a intensificare gli sforzi diplomatici in vista della conferenza e durante la stessa, allo scopo di ottenere una comprensione migliore delle posizioni dei loro partner e di incoraggiare le altre parti a prendere provvedimenti efficaci per rispettare l'obiettivo di un aumento della temperatura inferiore ai 2 °C e per giungere ad accordi e impegni, in particolare da parte degli Stati Uniti, volti a portare le emissioni più elevate al livello di quelle dei cittadini dell'Unione, che hanno già fatto numerosi sforzi per conciliare sviluppo economico e rispetto dell'ambiente e del clima; invita l'UE ad avvalersi della sua posizione per conseguire una cooperazione più stretta sulle questioni climatiche con i paesi vicini e i paesi candidati all'adesione;

78. sottolinea che è necessario incrementare gli sforzi diplomatici prima e durante la conferenza soprattutto per arrivare a un terreno comune d'intesa sulla natura della diversificazione degli obblighi delle parti alla luce delle rispettive circostanze nazionali e sul ruolo dei danni e delle perdite nell'ambito dell'accordo;

79. esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a definire le priorità strategiche della politica climatica esterna nel quadro degli obiettivi generali di politica estera e ad assicurare che le delegazioni dell'UE si concentrino maggiormente sulle politiche climatiche e sul monitoraggio degli sforzi profusi dai paesi per mitigare i cambiamenti climatici o adattarvisi, nonché sul sostegno a favore dello sviluppo di capacità, e che dispongano delle risorse necessarie per svolgere azioni di monitoraggio del clima; invita l'UE a collaborare maggiormente sulle questioni climatiche con i paesi vicini e i paesi candidati, esortandoli ad allineare le loro politiche agli obiettivi dell'UE in materia di clima; invita gli Stati membri e il SEAE a istituire punti di contatto dedicati al cambiamento climatico nelle delegazioni dell'UE e nelle ambasciate degli Stati membri;

80. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che nessuna delle misure adottate da una delle parti all'accordo di Parigi relative all'obiettivo di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi interferenza antropica pericolosa con il sistema climatico, o relative a qualsiasi principio o impegno di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, sarà subordinata a nessun trattato esistente o futuro di una delle parti, nella misura in cui essa consente di comporre le controversie tra investitori e Stato;

81. riconosce l'importanza di combattere i cambiamenti climatici e le minacce alla stabilità e alla sicurezza che ne potrebbero derivare, così come l'importanza della diplomazia climatica, in vista della conferenza di Parigi sul clima;

Il Parlamento europeo

82. accoglie con favore la comunicazione della Commissione e gli obiettivi del contributo dell'UE alla conferenza sul clima COP 21 che si terrà a Parigi nel dicembre 2015;

83. si impegna a sfruttare il suo ruolo sulla scena mondiale e la sua partecipazione a reti parlamentari internazionali per continuare a cercare di realizzare progressi verso la conclusione di un accordo internazionale sul clima ambizioso e giuridicamente vincolante a Parigi;

84. evidenzia che le attività di lobbying prima e durante i negoziati COP 21 possono influire sui risultati dei negoziati; sottolinea pertanto che tali attività dovrebbero essere trasparenti, chiaramente indicate nell'ordine del giorno dell'UNFCCC della COP 21 e che la Conferenza dovrebbe consentire un accesso equo a tutte le parti interessate;

Mercoledì 14 ottobre 2015

85. reputa di dover essere parte integrante della delegazione dell'UE in quanto l'approvazione del Parlamento è necessaria per la conclusione di un accordo internazionale; si attende pertanto di poter partecipare alle riunioni di coordinamento dell'UE a Parigi;

o

o o

86. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretariato dell'UNFCCC, con richiesta di distribuirla a tutte le parti esterne all'UE.

Mercoledì 14 ottobre 2015

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2015)0356

Richiesta di revoca dell'immunità di Béla Kovács**Decisione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Béla Kovács
(2014/2044(IMM))**

(2017/C 349/13)

Il Parlamento europeo,

- visti la richiesta di revoca dell'immunità di Béla Kovács in relazione ad un'indagine che dovrà svolgere la Procura generale ungherese, trasmessa il 12 maggio 2014 dal Dr. Péter Polt, Procuratore generale ungherese, e comunicata in plenaria il 3 luglio 2014; gli ulteriori chiarimenti forniti dal Dr. Polt nelle lettere in data 16 ottobre 2014 e 23 marzo 2015 e lo scambio di opinioni avuto con il Dr. Polt in occasione della riunione della commissione giuridica del 14 luglio 2015,
- avendo ascoltato Béla Kovács, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,
- visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 ⁽¹⁾,
- visti l'articolo 4, paragrafo 2 della Legge fondamentale ungherese, la Sezione 10, paragrafo 2, e la Sezione 12, paragrafo 1 della legge LVII del 2004 sullo status dei membri ungheresi al Parlamento europeo, nonché la Sezione 74, paragrafi 1 e 3 della legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale ungherese,
- visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione giuridica (A8-0291/2015),

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Mercoledì 14 ottobre 2015

- A. considerando che il Procuratore generale ungherese ha chiesto la revoca dell'immunità del deputato al Parlamento europeo Béla Kovács, al fine di poter effettuare indagini, sulla base di ragionevoli sospetti, per determinare se possa sussistere un'accusa a suo carico in merito al reato di spionaggio contro le istituzioni dell'Unione europea a titolo della Sezione 261/A della legge C del 2012 sul Codice penale ungherese; che, in base a tale sezione, chiunque effettui attività di intelligence ai danni del Parlamento europeo, della Commissione europea o del Consiglio dell'Unione europea per conto di un paese extra-Unione è punibile in conformità con la Sezione 261; che, ai sensi della Sezione 261, paragrafo 1, chiunque effettui attività di intelligence ai danni dell'Ungheria per conto di una potenza straniera o di un'organizzazione straniera è colpevole di un reato sanzionabile con una pena detentiva compresa tra i due e gli otto anni;
- B. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
- C. considerando che, in base all'articolo 4, paragrafo 2 della Legge fondamentale ungherese, i membri dell'Assemblea nazionale sono titolari dell'immunità parlamentare; che, in base alla Sezione 10, paragrafo 2 della legge LVII del 2004 sullo status dei membri ungheresi al Parlamento europeo, questi ultimi godono di immunità equivalente all'immunità dei membri del parlamento ungherese; che, ai sensi della Sezione 74, paragrafo 1 della Legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale, un procedimento penale può essere istruito o condotto e che una misura coercitiva nel quadro di un procedimento penale può essere applicata nei confronti di un deputato unicamente con il consenso preventivo dell'Assemblea nazionale; che, in base alla Sezione 74, paragrafo 3 della stessa legge, la richiesta di revoca di immunità deve essere effettuata dal Procuratore generale al fine di avviare l'indagine;
- D. considerando che, nella causa Bf.I.2782/2002, la Corte suprema ungherese ha dichiarato che l'immunità parlamentare è limitata al procedimento penale e non si estende a misure non disciplinate dal Codice di procedura penale volte a prevenire, individuare o provare un crimine;
- E. considerando che, in base alla Sezione 261/A della legge C del 2012 sul Codice penale ungherese, il reato penale per il quale possono essere effettuate indagini a carico di Béla Kovács è punibile dal 1° gennaio 2014;
- F. considerando che, di conseguenza, l'indagine e l'eventuale successiva incriminazione per le quali è chiesta la revoca dell'immunità si limitano agli eventi occorsi dopo il 1° gennaio 2014;
- G. considerando che, in base alla giurisprudenza della Corte suprema ungherese, la raccolta di prove ai sensi della legge CXXV del 1995 sui servizi di sicurezza nazionale prima di tale data era legittima e non richiedeva revoca dell'immunità;
- H. considerando che l'indagine penale sarà effettuata dagli Uffici della procura; che, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 della Legge fondamentale ungherese, il Procuratore generale e tali uffici sono indipendenti, espletano i loro compiti costituzionali indipendentemente da organizzazioni esterne e agiscono nel rispetto del principio di presunzione di innocenza;
- I. considerando che la revoca dell'immunità di Béla Kovács dovrebbe essere soggetta alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento;
- J. considerando che, nel caso in parola, il Parlamento non ha riscontrato prova di *fumus persecutionis*, vale a dire un indizio sufficientemente grave e preciso che la richiesta di revoca dell'immunità sia stata effettuata in relazione a procedure avviate con l'intento di ledere politicamente il deputato interessato;
1. decide di revocare l'immunità di Béla Kovács;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente ungherese e a Béla Kovács.
-

Martedì 6 ottobre 2015

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2015)0325

Convenzione sul lavoro forzato dell'OIL: cooperazione giudiziaria in materia penale ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale (06731/2015 — C8-0078/2015 — 2014/0258(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 349/14)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (06731/2015),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 82, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0078/2015),
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0226/2015),
1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Martedì 6 ottobre 2015

P8_TA(2015)0326

Sottoporre a misure di controllo la 4-metilanfetamina *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina (10010/2015 — C8-0182/2015 — 2013/0021(NLE))

(Consultazione)

(2017/C 349/15)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (10010/2015),
 - visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie a norma dei quali il Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0182/2015),
 - vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0265/2015),
1. approva il progetto del Consiglio;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

Martedì 6 ottobre 2015

P8_TA(2015)0327

Sottoporre a misure di controllo il 5-(2 amminopropil)indolo ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo il 5-(2amminopropil)indolo (10012/2015 — C8-0186/2015 — 2013/0207(NLE))****(Consultazione)**

(2017/C 349/16)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (10012/2015),
 - visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie a norma dei quali il Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0186/2015),
 - vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0263/2015),
1. approva il progetto del Consiglio;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

Martedì 6 ottobre 2015

P8_TA(2015)0328

Sottoporre a misure di controllo 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV e metossietamina *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilamina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendioossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesano (metossietamina) (10011/2015 — C8-0185/2015 — 2014/0183(NLE))

(Consultazione)

(2017/C 349/17)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (10011/2015),
 - visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie a norma dei quali il Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0185/2015),
 - vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0264/2015),
1. approva il progetto del Consiglio;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

Martedì 6 ottobre 2015

P8_TA(2015)0329

Sottoporre a misure di controllo 4,4'-DMAR e MT-45 ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina(4,4'-DMAR) e 1-cicloesil-4-(1,2-difenilettil)-piperazina (MT-45) (10009/2015 — C8-0183/2015 — 2014/0340(NLE))****(Consultazione)**

(2017/C 349/18)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (10009/2015),
 - visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie a norma dei quali il Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0183/2015),
 - vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0262/2015),
1. approva il progetto del Consiglio;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

Martedì 6 ottobre 2015

P8_TA(2015)0330

Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: catastrofi in Bulgaria e in Grecia nel 2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (catastrofi avvenute in Bulgaria e in Grecia nel 2015) (COM(2015)0370 — C8-0198/2015 — 2015/2151(BUD))

(2017/C 349/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0370 — C8-0198/2015),
 - visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾, in particolare il punto 11,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0253/2015),
1. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 2. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2015/1872/UE.)

⁽¹⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Martedì 6 ottobre 2015

P8_TA(2015)0332

Disposizioni comuni sui Fondi strutturali e d'investimento europei: misure specifiche per la Grecia *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le misure specifiche per la Grecia (COM(2015)0365 — C8-0192/2015 — 2015/0160(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 349/20)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0365),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0192/2015),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto il parere della commissione per i bilanci sulla compatibilità finanziaria della proposta,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 settembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la lettera della commissione per la pesca,
 - visti l'articolo 59, l'articolo 50, paragrafo 1, e l'articolo 41 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0260/2015),
- A. considerando che il regolamento di modifica proposto rappresenta una misura straordinaria, intesa a fornire un sostegno immediato alla Grecia, permettendole di avvalersi entro la fine del 2015 i finanziamenti dell'Unione a favore della politica di coesione che sono ancora disponibili dal periodo di programmazione 2007-2013, il che spiega l'urgenza della sua adozione;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Martedì 6 ottobre 2015

P8_TC1-COD(2015)0160

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche per la Grecia

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/1839)

Martedì 6 ottobre 2015

P8_TA(2015)0333

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/002 DE/Adam Opel) — Germania

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/002 DE/Adam Opel, presentata dalla Germania) (COM(2015)0342 — C8-0249/2015 — 2015/2208(BUD))

(2017/C 349/21)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0342 — C8-0249/2015),
 - visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006⁽¹⁾ (regolamento FEG),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁽³⁾ (accordo AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
 - vista la procedura di trilogia prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0273/2015),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008 e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
- C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Martedì 6 ottobre 2015

- D. considerando che la Germania ha presentato la domanda EGF/2015/002 DE/Adam Opel di contributo finanziario del FEG in seguito al collocamento in esubero di 2 881 lavoratori presso Adam Opel AG, un'impresa che opera nel settore economico classificato alla divisione 29 della NACE Rev. 2 (Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) ⁽¹⁾, e presso un fornitore;
- E. considerando che la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Germania ha diritto a un contributo finanziario pari a 6 958 623 EUR a norma del regolamento in parola;
 2. constata che le autorità tedesche hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario del FEG il 26 febbraio 2015 e che la valutazione della Commissione è stata finalizzata il 14 luglio 2015 e notificata al Parlamento il 1° settembre 2015; si compiace della rapidità della procedura di valutazione, che è durata meno di cinque mesi;
 3. osserva che le vendite di automobili in Europa occidentale sono diminuite drasticamente e hanno raggiunto il minimo storico degli ultimi 20 anni ⁽²⁾ ed evidenzia che il numero di automobili vendute in Europa ha raggiunto il livello minimo dal 1997; conclude che tali eventi sono direttamente collegati alla crisi finanziaria ed economica mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾; sottolinea inoltre che i costruttori di autoveicoli di piccole e medie dimensioni del segmento di prezzo medio sono stati particolarmente colpiti e che Adam Opel AG, essendo uno dei principali attori in tale segmento, è stato particolarmente colpito, mentre le vendite di autoveicoli economici nonché di fascia alta e di lusso non sono state altrettanto colpite dalla crisi;
 4. osserva che tra il 2007 e il 2013 si è registrato un calo del 25 % del numero di automobili di nuova immatricolazione negli Stati membri dell'UE e dell'EFTA (da oltre 16 milioni a 12 milioni di automobili di nuova immatricolazione, secondo l'Associazione dei costruttori europei di automobili); sottolinea, a tale riguardo, che le vendite di automobili Opel/Vauxhall in Europa sono diminuite drasticamente del 39 % tra il 2007 e il 2013;
 5. osserva inoltre che Adam Opel AG è stata sfavorita dalla casa madre General Motors, che le ha consentito di vendere i suoi veicoli esclusivamente in Europa escludendola in tal modo dai mercati emergenti in altri continenti; ritiene che le politiche di austerità imposte ai paesi europei abbiano contribuito al drastico calo delle vendite della Opel/Vauxhall;
 6. osserva che questi esuberanti avranno ripercussioni negative significative sull'economia locale di Bochum; ricorda che Bochum è una città situata nell'area della Ruhr, una regione industriale a forte urbanizzazione nello stato federale tedesco del Nord Reno-Westfalia che, come altre regioni di estrazione del carbone e di produzione dell'acciaio, a partire dagli anni Sessanta ha dovuto affrontare enormi sfide strutturali; sottolinea che il tasso di disoccupazione nell'area della Ruhr raggiunge già livelli molto superiori alla media tedesca;
 7. ricorda che Bochum ha già beneficiato di un sostegno a titolo del FEG dopo che la Nokia ha sospeso la produzione di telefoni cellulari con la conseguente perdita di 1 300 posti di lavoro; rileva che Outukumpu intende sospendere la produzione di acciaio inossidabile a Bochum alla fine del 2015, il che causerà un'ulteriore deindustrializzazione della città e un peggioramento della situazione occupazionale a livello locale e regionale;
 8. osserva che ad oggi il settore alla divisione 29 della NACE Revisione 2 (Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) è stato oggetto di 21 domande FEG, di cui 11 riconducibili alla globalizzazione degli scambi commerciali e 10 alla crisi finanziaria ed economica mondiale; ricorda in tale contesto la domanda FEG/2010/031 BE/General Motors Belgium, conseguenza della chiusura dell'impianto di produzione di Opel ad Anversa, in Belgio;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Associazione dei costruttori europei di automobili (ACEA), The Automobile Industry Pocket Guide 2014-2015 (Guida tascabile 2014-2015 dell'industria automobilistica), pag. 57f.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

Martedì 6 ottobre 2015

9. si compiace del fatto che, al fine di prestare ai lavoratori un'assistenza rapida, le autorità tedesche hanno deciso di iniziare a fornire i servizi personalizzati ai lavoratori interessati il 1° gennaio 2015, con largo anticipo rispetto alla decisione e alla domanda di sostegno del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

10. osserva che i lavoratori in esubero possono beneficiare di una serie di misure volte a reinserirli nel mercato del lavoro; ritiene che il numero stimato di partecipanti ai servizi di consulenza per la creazione di imprese, solo 25 beneficiari stimati, sia basso;

11. accoglie positivamente il fatto che la gestione e il controllo del contributo richiesto saranno gestiti dagli stessi organismi all'interno del Ministero federale del lavoro e degli affari sociali che gestiscono il Fondo sociale europeo e che hanno gestito anche i precedenti contributi del FSE;

12. osserva che la Germania prevede le seguenti misure per i lavoratori collocati in esubero coperti dalla domanda: misure di formazione professionale (Qualifizierungen), orientamento professionale (Berufsorientierung), gruppi tra pari/seminari, servizi di consulenza per la creazione di imprese (Existenzgründerberatung), ricerca di lavoro (Stellenakquise)/fiere del lavoro (Jobmessen), tutoraggio a posteriori e servizi di consulenza (Nachbetreuung und — Beratung), indennità di formazione (Transferkurzarbeitergeld);

13. rileva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali mediante la creazione di società di ricollocamento;

14. osserva che le autorità intendono utilizzare il massimale consentito del 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati per indennità e incentivi sotto forma di una indennità di formazione (Transferkurzarbeitergeld) equivalente al 60 % o al 67 % del reddito netto precedente del lavoratore, a seconda della situazione di famiglia del beneficiario;

15. sottolinea che i finanziamenti forniti per le indennità di formazione (in questo caso, il Transferkurzarbeitergeld) non devono sostituire gli obblighi giuridici dello Stato membro o dell'ex datore di lavoro; esorta la Commissione e lo Stato membro a fornire informazioni chiare e coerenti volte a precisare in quale misura il Transferkurzarbeitergeld costituisca un obbligo giuridico una volta creata la società di ricollocamento (Transfergesellschaft); chiede coerenza sia nelle prassi di finanziamento che nelle informazioni fornite al Parlamento; si attende pertanto che la Commissione fornisca un'analisi approfondita e coerente degli elementi che vanno oltre gli obblighi giuridici degli Stati membri, nonché particolari di tali elementi; ribadisce la sua posizione secondo la quale dovrebbero essere utilizzati finanziamenti a titolo del FEG per il Transferkurzarbeitergeld, al fine di consentire alla società di ricollocamento di andare oltre quanto normalmente farebbe per i lavoratori, fornendo un sostegno più personalizzato e misure più approfondite di quanto sarebbe possibile in assenza di un sostegno del FEG; sottolinea che il Parlamento continuerà a vegliare che il FEG non sia utilizzato per coprire gli obblighi di uno Stato membro o di un'impresa;

16. invita la Commissione a elaborare un approccio coerente nei confronti delle domande di contributo che comprendono la misura del Transferkurzarbeitergeld, definendola in modo coerente in ciascuna domanda, verificando approfonditamente e indicando prove che la specifica misura sia effettivamente ammissibile a beneficiare di finanziamenti a titolo del FEG, come previsto dall'articolo 7 del regolamento FEG, e non si sostituisca in nessun modo alle misure passive di protezione sociale e sia infine escluso il rischio di doppi finanziamenti;

17. rileva che le parti sociali hanno concordato la creazione di tre società di ricollocamento per attuare le misure a favore dei lavoratori collocati in esubero, il che è conforme alla prassi consueta in Germania; accoglie positivamente il fatto che i lavoratori licenziati dalla società fornitrice (Johnson Controls Objekt Bochum GmbH & Co. KG) potranno anch'essi prendere parte alle misure adottate dalle società di ricollocamento;

18. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori in esubero, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

Martedì 6 ottobre 2015

19. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;
20. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità tedesche confermano che le misure ammissibili non ricevono contributi da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
21. apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;
22. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
23. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Germania — EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2015/1871/UE.)

Martedì 6 ottobre 2015

P8_TA(2015)0334

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/003 BE/Ford Genk — Belgio)

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/003 BE/Ford Genk, presentata dal Belgio) (COM(2015)0336 — C8-0250/2015 — 2015/2209(BUD))

(2017/C 349/22)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0336 — C8-0250/2015),
 - visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006⁽¹⁾ (regolamento FEG),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁽³⁾ (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
 - vista la procedura di trilogia prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0272/2015),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria mondiale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008 e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Martedì 6 ottobre 2015

- C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio attraverso la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
- D. considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2015/003 BE/Ford Genk per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito a 5 111 esuberi, di cui 3 701 riguardano la Ford Genk, operanti nel settore economico classificato nella divisione 29 della NACE Revisione 2 («Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi») ⁽¹⁾, e 1 180 in 11 fornitori e produttori a valle, e che si stima che circa 4 500 lavoratori parteciperanno alle misure;
- E. considerando che la domanda soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, a norma del regolamento in parola il Belgio ha diritto a un contributo finanziario di 6 268 564 EUR dei costi totali pari a 10 447 607 EUR;
 2. osserva che le autorità belghe hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 24 marzo 2015 e che la valutazione della Commissione è stata finalizzata il 14 luglio 2015 e notificata al Parlamento il 1° settembre 2015; si compiace della rapidità della valutazione, che è durata meno di cinque mesi;
 3. constata che tra il 2007 e il 2012 la produzione di autovetture è diminuita del 14,6 % nell'UE a 27 e che, nello stesso periodo, la Cina ha più che raddoppiato la sua quota di mercato nel settore in questione; conclude che i suddetti eventi sono direttamente connessi alle trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione;
 4. rammenta che la prima ondata di licenziamenti del 2013 presso la Ford Genk ha portato alla presentazione della prima domanda di contributo a valere sul FEG, basata anch'essa sulla globalizzazione e al momento in fase di attuazione ⁽²⁾, e che questa seconda domanda si riferisce ai collocamenti in esubero presso lo stabilimento Ford Genk iniziati nel 2014 e proseguiti fino alla chiusura definitiva dell'impianto nel dicembre 2014;
 5. constata che il settore automobilistico belga ha subito un calo della produzione pari al 15,58 %, mentre la produzione globale è aumentata del 18,9 %;
 6. ricorda che la Ford Genk è il principale datore di lavoro della provincia del Limburgo; osserva che gli esuberi provocano ingenti danni all'economia della zona, visti la perdita totale di oltre 8 000 posti di lavoro (comprese le perdite indirette), la maggior parte dei quali riguardano cittadini dell'Unione di età compresa fra 30 e 54 anni, l'aumento del tasso di disoccupazione tra 1,8 e 2 punti percentuali (con un incremento fino al 29,4 % del tasso di disoccupazione regionale, che passa dal 6,8 % all'8,8%), una diminuzione del PIL compresa tra il 2,6 % e il 2,9 %, nonché un potenziale calo della produttività del lavoro pari al 10,9 % per via della grande importanza dell'industria automobilistica per la produttività del lavoro nella regione;
 7. osserva che ad oggi il settore della divisione 29 della NACE Revisione 2 (Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) è stato oggetto di 22 domande del FEG, di cui 12 riconducibili alla globalizzazione degli scambi commerciali e 10 alla crisi finanziaria ed economica mondiale; raccomanda pertanto alla Commissione di svolgere uno studio sui mercati asiatici e sudamericani, affinché i produttori dell'Unione possano avere maggiori informazioni sui nuovi obblighi in materia di licenze di importazione e su come essere maggiormente presenti e competitivi in questi mercati;
 8. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità belghe abbiano deciso di procedere all'erogazione dei servizi personalizzati ai lavoratori colpiti già il 1° gennaio 2015, con largo anticipo rispetto alla decisione e persino alla domanda di sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ EGF/2013/012 BE/Ford Genk (COM(2014)0532).

Martedì 6 ottobre 2015

9. osserva che per i lavoratori collocati in esubero oggetto della presente domanda il Belgio ha previsto tre tipi di misure: i) assistenza personalizzata nella ricerca di un lavoro, gestione dei singoli casi e servizi di informazione generale, ii) formazione e riqualificazione e iii) indennità e incentivi;
10. accoglie con favore la possibilità che i lavoratori licenziati si avvalgano di un'ampia gamma di misure proposte, contenenti una serie di azioni finalizzate all'assistenza personalizzata nella ricerca di un lavoro, alla gestione dei singoli casi e ai servizi di informazione generale, alla formazione e alla riqualificazione anche offerta dall'ex datore di lavoro;
11. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato previa consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti, le parti sociali, gli enti pubblici locali, regionali e nazionali per l'impiego e la formazione e la società stessa;
12. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
13. sottolinea che le misure nell'ambito della formazione professionale dovrebbero essere mirate a migliorare l'occupabilità dei lavoratori e dovrebbero essere adattate alle effettive esigenze del mercato del lavoro; osserva nel contempo che le misure di formazione e riqualificazione dovrebbero riconoscere e mettere a frutto le specifiche capacità e competenze acquisite dai lavoratori interessati nel settore automobilistico e nella relativa industria di approvvigionamento;
14. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;
15. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a valere sul FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità belghe hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare l'eventuale duplicazione dei servizi finanziati dall'Unione;
16. accoglie favorevolmente l'intenzione delle autorità di utilizzare la maggior parte dei fondi disponibili per i servizi personalizzati e il fatto che solo il 4,94 % dei costi totali per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sarà impiegato per le indennità e gli incentivi, il che è ben al di sotto della quota massima consentita del 35 %;
17. apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;
18. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
19. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, (domanda EGF/2015/003 BE/
Ford Genk, presentata dal Belgio)**

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2015/1869/UE.)

Martedì 6 ottobre 2015

P8_TA(2015)0335

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/004 IT/Alitalia) — Italia

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/004 IT/Alitalia, presentata dall'Italia) (COM(2015)0397 — C8-0252/2015 — 2015/2212(BUD))

(2017/C 349/23)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0397 — C8-0252/2015),
 - visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006⁽¹⁾ (regolamento FEG),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁽³⁾ (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
 - vista la procedura di trilogia prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0274/2015),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria mondiale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008 e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Martedì 6 ottobre 2015

- C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
- D. considerando che l'Italia ha presentato la domanda EGF/2015/004 IT/Alitalia di contributo finanziario del FEG in seguito ai 1 249 collocamenti in esubero presso il Gruppo Alitalia, operante nel settore economico classificato nella divisione 51 della NACE Revisione 2 («Trasporto aereo») ⁽¹⁾ nella regione di livello NUTS ⁽²⁾ 2 del Lazio, e che si stima che circa 184 lavoratori in esubero parteciperanno alle misure;
- E. considerando che la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'Italia ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 414 848 EUR a norma del regolamento in parola;
 2. constata che le autorità italiane hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario del FEG il 24 marzo 2015 e che la valutazione della Commissione è stata finalizzata il 7 agosto 2015 e notificata al Parlamento il 1° settembre 2015; si compiace della rapidità della procedura di valutazione, che è durata meno di cinque mesi;
 3. osserva che il mercato del trasporto aereo internazionale ha subito un grave deterioramento della sua situazione economica, in particolare una diminuzione della quota di mercato dell'Unione e l'enorme aumento del numero di passeggeri trasportati dai vettori turchi e del Golfo, che si sono verificati a danno delle compagnie europee come Alitalia;
 4. rammenta che, sebbene l'occupazione nel Lazio abbia risentito degli effetti della crisi economica e finanziaria in misura minore rispetto al livello nazionale, ogni ulteriore aumento del numero dei disoccupati pone il sistema di indennità della CIG ⁽³⁾ sotto pressione;
 5. osserva che il settore economico classificato nella divisione 51 della NACE Revisione 2 («Trasporto aereo») è oggetto di un'altra domanda di contributo del FEG ⁽⁴⁾, anch'essa basata sulla globalizzazione degli scambi commerciali;
 6. si compiace del fatto che le autorità italiane pongano l'accento sul sostegno attivo nella ricerca di lavoro e sulle misure di formazione, incluso il programma per il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori collocati in esubero di età superiore ai 50 anni;
 7. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità italiane abbiano deciso di procedere all'erogazione dei servizi personalizzati ai lavoratori colpiti già il 1° aprile 2015, con largo anticipo rispetto alla decisione di accordare il sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;
 8. constata che le azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG — attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, e controllo e rendicontazione — rappresentano una quota relativamente elevata dei costi totali (3,99 %);

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 34).

⁽³⁾ La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un'indennità intesa a garantire un determinato livello di reddito ai lavoratori impossibilitati a fornire la prestazione lavorativa. La CIG è attivata in caso di contrazione o sospensione delle attività di produzione in seguito a ristrutturazioni, riorganizzazioni, crisi aziendali e procedure fallimentari aventi gravi conseguenze sul mercato del lavoro a livello locale. La CIG è uno strumento che previene dei lavoratori consentendo alle imprese di evitare il costo della manodopera temporaneamente non necessaria in attesa di riprendere le normali attività di produzione; ciononostante è spesso il preludio alla procedura di mobilità.

⁽⁴⁾ EGF/2013/014 FR/Air France (COM(2014)0701).

Martedì 6 ottobre 2015

9. si rammarica che dei 1 249 beneficiari ammissibili solo 184 lavoratori (14,7 %) beneficiano delle misure proposte, che rappresentano una percentuale molto bassa del totale dei lavoratori collocati in esubero;
10. esprime apprezzamento per il fatto che, secondo le stime, tutti i 184 beneficiari parteciperanno ai servizi personalizzati;
11. osserva che l'Italia ha previsto cinque tipologie di misure destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della presente domanda: i) bilancio di competenze, ii) soggetto accreditato, iii) formazione on demand, iv) bonus di mobilità per la formazione e v) bonus assunzione over 50;
12. rileva che le indennità e gli incentivi sono limitati ai costi di mobilità e ai bonus assunzione e resteranno al di sotto della percentuale massima consentita del 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato dei servizi personalizzati, come previsto dal regolamento FEG;
13. accoglie con favore il bonus assunzione over 50; ritiene la differenziazione degli incentivi sono differenziati favorirà l'assunzione dei lavoratori interessati a condizioni migliori;
14. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali, le agenzie accreditate che forniscono sostegno nella ricerca di un impiego e i lavoratori;
15. si compiace che le agenzie accreditate che forniscono un sostegno attivo nella ricerca di lavoro saranno pagate sulla base dei risultati raggiunti;
16. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziati dal FEG dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse ed efficiente;
17. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite nel corso della carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori collocati in esubero, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
18. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità italiane hanno confermato che le misure ammissibili non ricevono contributi da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
19. apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;
20. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
21. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Italia — EGF/2015/004 IT/Alitalia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2015/1870/UE.)

Mercoledì 7 ottobre 2015

P8_TA(2015)0337

Protocollo all'accordo euromediterraneo sui principi generali della partecipazione della Tunisia ai programmi dell'Unione ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione (16160/2014 — C8-0080/2015 — 2014/0118(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 349/24)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (16160/2014),
 - visto il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione (16159/2014),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 212, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0080/2015),
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0254/2015),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica tunisina.
-

Mercoledì 7 ottobre 2015

P8_TA(2015)0338

Procedimento europeo per le controversie di modesta entità e procedimento europeo di ingiunzione di pagamento *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (COM(2013)0794 — C7-0414/2013 — 2013/0403(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 349/25)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0794),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0414/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 2014 ⁽¹⁾
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0140/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2013)0403

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/2421.)

⁽¹⁾ GU C 226 del 16.7.2014, pag. 43.

Mercoledì 7 ottobre 2015

P8_TA(2015)0339

Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (COM(2013)0919 — C7-0003/2014 — 2013/0442(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 349/26)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0919),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0003/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2014 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2014 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0160/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2013)0442**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 ottobre 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2015/2193/UE.)*⁽¹⁾ GU C 451 del 16.12.2014, pag. 134.⁽²⁾ GU C 415 del 20.11.2014, pag. 23.

Mercoledì 7 ottobre 2015

P8_TA(2015)0340

Caseine e caseinati destinati all'alimentazione umana *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (COM(2014)0174 — C7-0105/2014 — 2014/0096(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 349/27)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0174),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0105/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 giugno 2014 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 24 giugno 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0042/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2014)0096

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 ottobre 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2015/2203/UE)

⁽¹⁾ GU C 424 del 26.11.2014, pag. 72.

Mercoledì 7 ottobre 2015

P8_TA(2015)0341

Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (COM(2014)0358 — C8-0029/2014 — 2014/0180(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 349/28)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0358),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0029/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Corte dei conti n. 1/2015 ⁽¹⁾,
 - vista la lettera del Garante europeo della protezione dei dati del 3 dicembre 2014,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0049/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2014)0180**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/1929)*

⁽¹⁾ GU C 52 del 12.2.2015, pag. 1.

Giovedì 8 ottobre 2015

P8_TA(2015)0346

Servizi di pagamento nel mercato interno ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE (COM(2013)0547 — C7-0230/2013 — 2013/0264(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 349/29)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0547),
 - visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0230/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 5 febbraio 2014 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2013 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 giugno 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 59 e l'articolo 61, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0169/2014),
 - visti gli emendamenti che ha approvato nella seduta del 3 aprile 2014 ⁽³⁾,
 - vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 18 settembre 2014 sulle questioni rimaste in sospeso dalla settima legislatura,
 - vista la relazione complementare della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0266/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2013)0264

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 ottobre 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2015/2366/UE)

⁽¹⁾ GU C 224 del 15.7.2014, pag. 1.
⁽²⁾ GU C 170 del 5.6.2014, pag. 78.
⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0280.

Mercoledì 14 ottobre 2015

P8_TA(2015)0352

Accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che fissa la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (10506/2015 — C8-0193/2015 — 2015/0807(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2017/C 349/30)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (10506/2015),
 - visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali il Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0193/2015),
 - vista la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,
 - vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'Agenda europea in materia di sicurezza⁽²⁾,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0287/2015),
1. approva il progetto del Consiglio;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0269.

Mercoledì 14 ottobre 2015

P8_TA(2015)0353

Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015: risorse proprie, fondi fiduciari dell'Unione per l'azione esterna, ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015: risorse proprie, fondo fiduciario dell'Unione per l'azione esterna, Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (11695/2015 — C8-0278/2015 — 2015/2150(BUD))

(2017/C 349/31)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, definitivamente adottato il 17 dicembre 2014 ⁽²⁾,
- visto il bilancio rettificativo n. 1/2015, definitivamente adottato il 28 aprile 2015 ⁽³⁾,
- visti i bilanci rettificativi nn. 2/2015, 3/2015, 4/2015 e 5/2015, definitivamente adottati il 7 luglio 2015 ⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽⁶⁾,
- visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁷⁾,
- vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽⁸⁾,
- visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015 adottato dalla Commissione il 15 luglio 2015 (COM(2015)0351),
- vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015, adottata dal Consiglio il 18 settembre 2015 e trasmessa al Parlamento europeo lo stesso giorno (11695/2015 — C8-0278/2015),

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 69 del 13.3.2015, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 190 del 17.7.2015, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 261 del 7.10.2015.

⁽⁵⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁶⁾ GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

Mercoledì 14 ottobre 2015

- visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0280/2015),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015 riguarda una revisione delle previsioni relative alle risorse proprie tradizionali, alle basi IVA e RNL nonché la contabilizzazione delle pertinenti correzioni riguardanti il Regno Unito e del loro finanziamento, e comporta pertanto una modifica della ripartizione fra gli Stati membri dei loro contributi al bilancio dell'Unione;
- B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015 prevede inoltre la creazione di due nuove voci di bilancio destinate alle spese di supporto per i fondi fiduciari gestiti dalla Commissione nei settori «sviluppo e cooperazione» e «allargamento», ambedue iscritte per memoria («p.m.»);
- C. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015 prevede inoltre una modifica della tabella dell'organico dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, che non apporta cambiamenti al numero totale di impieghi o al bilancio dello stesso;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015 presentato dalla Commissione e della posizione del Consiglio al riguardo;
 2. osserva che, rispetto al bilancio 2015 iniziale, i contributi nazionali al bilancio sulla base RNL possono essere ridotti di 2,26 miliardi di EUR grazie alle entrate superiori alle previsioni dalle risorse proprie tradizionali (vale a dire dazi doganali e contributi nel settore dello zucchero) di 1 133,5 milioni di EUR e all'iscrizione in bilancio dell'eccedenza 2014 attraverso il bilancio rettificativo n. 3/2015;
 3. ritiene che questo adeguamento tecnico al lato «entrate» del bilancio dell'Unione sia solidamente basato sui più recenti sviluppi statistici e sia conforme alla distribuzione convenuta tra gli Stati membri;
 4. osserva che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015, in tutti i suoi elementi, non ha impatto sul lato spese del bilancio 2015 e che l'impatto sul lato entrate costituisce solo una modifica della ripartizione tra gli Stati membri dei loro contributi;
 5. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015;
 6. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 6/2015 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 14 ottobre 2015

P8_TA(2015)0354

Mobilizzazione dello strumento di flessibilità per misure immediate in materia di bilancio nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione, in conformità del punto 12 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2015)0486 — C8-0292/2015 — 2015/2253(BUD))

(2017/C 349/32)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0486 — C8-0292/2015),
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, definitivamente adottato il 17 dicembre 2014 ⁽¹⁾,
- visto il bilancio rettificativo n. 1/2015 adottato in via definitiva il 28 aprile 2015 ⁽²⁾,
- visti i bilanci rettificativi nn. 2/2015, 3/2015, 4/2015 e 5/2015, adottati in via definitiva il 7 luglio 2015 ⁽³⁾,
- visto il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015 adottato dalla Commissione il 30 settembre 2015 (COM(2015)0485),
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽⁴⁾ (regolamento QFP), in particolare l'articolo 11,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽⁵⁾,
- visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁶⁾, in particolare il punto 12,
- vista la lettera della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0290/2015),

- A. considerando che, dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnare gli stanziamenti d'impegno nell'ambito della rubrica 3, si rende necessario mobilitare lo strumento di flessibilità per gli stanziamenti d'impegno;
- B. considerando che la Commissione ha proposto di mobilitare lo strumento di flessibilità, al di sopra del massimale di cui al QFP, per integrare il finanziamento previsto nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 di 66,1 milioni di EUR in stanziamenti di impegno, onde finanziare le misure di gestione della crisi dei rifugiati e dei migranti;

⁽¹⁾ GU L 69 del 13.3.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 190 del 17.7.2015, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.10.2015.

⁽⁴⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁵⁾ GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Mercoledì 14 ottobre 2015

1. osserva che il massimale del 2015 per la rubrica 3 non consente un adeguato finanziamento di importanti e urgenti priorità politiche dell'Unione;
2. concorda pertanto sulla mobilitazione dello strumento di flessibilità per un importo di 66,1 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno;
3. concorda altresì con l'assegnazione proposta degli stanziamenti di pagamento corrispondenti pari a 52,9 milioni di EUR nel 2016 e a 13,2 milioni di EUR nel 2017;
4. ribadisce che la mobilitazione di tale strumento, conformemente all'articolo 11 del regolamento QFP, indica ancora una volta l'assoluta necessità di garantire una maggiore flessibilità per il bilancio dell'Unione;
5. ribadisce la sua posizione consolidata secondo cui, ferma restando la possibilità di mobilitare gli stanziamenti di pagamento per linee di bilancio specifiche attraverso lo strumento di flessibilità senza una precedente mobilitazione degli impegni, i pagamenti derivanti da impegni precedentemente mobilitati attraverso lo strumento di flessibilità possono solo essere iscritti in bilancio oltre i limiti dei massimali;
6. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
7. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione

Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2015/2248/UE.)

Mercoledì 14 ottobre 2015

P8_TA(2015)0355

Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015: gestire la crisi dei rifugiati: misure immediate in materia di bilancio nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, Gestire la crisi dei rifugiati: misure di bilancio immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (12511/2015 — C8-0297/2015 — 2015/2252(BUD))

(2017/C 349/33)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, definitivamente adottato il 17 dicembre 2014 ⁽²⁾,
- visto il bilancio rettificativo n. 1/2015 adottato in via definitiva il 28 aprile 2015 ⁽³⁾,
- visti i bilanci rettificativi nn. 2/2015, 3/2015, 4/2015 e 5/2015, adottati in via definitiva il 7 luglio 2015 ⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽⁶⁾,
- visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁷⁾,
- vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽⁸⁾,
- visto il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015 adottato dalla Commissione il 30 settembre 2015 (COM(2015)0485),
- vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015 adottata dal Consiglio l'8 ottobre 2015 e trasmessa al Parlamento il giorno successivo (12511/2015 — C8-0297/2015),

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 69 del 13.3.2015, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 190 del 17.7.2015, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 261 del 7.10.2015.

⁽⁵⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁶⁾ GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

Mercoledì 14 ottobre 2015

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, del 23 settembre 2015, dal titolo «Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione» (COM(2015)0490),
 - vista la lettera della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
 - visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0289/2015),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015 mira a rafforzare le risorse dell'Unione destinate alla gestione dell'attuale crisi di migranti e rifugiati, affrontando l'attuale insufficienza di finanziamenti nelle rubriche 3 e 4;
- B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015 prevede il rafforzamento dell'assistenza di emergenza fornita nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e del Fondo per la sicurezza interna (ISF) per un importo complessivo di 100 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, mantenendo nel contempo le risorse necessarie, nonché altri programmi finanziati a titolo dell'AMIF;
- C. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015 prevede altresì l'aumento del numero di posti in organico per Frontex, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e Europol (120 complessivamente), nonché degli stanziamenti corrispondenti relativi agli stipendi fino alla fine dell'anno pari a 1,3 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento;
- D. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015 prevede altresì un ulteriore finanziamento a favore dello Strumento europeo di vicinato (300 milioni di EUR complessivamente);
- E. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015 prevede altresì l'aumento di 55,7 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento a favore degli aiuti umanitari tramite riassegnazione;
- F. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015 è accompagnato da una proposta di decisione relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2015)0486) per un importo di 66,1 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno;
- G. considerando che l'aumento del numero di rifugiati e migranti non era prevedibile al momento dell'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e che non può essere considerato un fenomeno temporaneo ma richiede quindi soluzioni più a lungo termine da affrontare nell'ambito delle prossime procedure di bilancio annuali e della revisione del quadro finanziario pluriennale;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015, quale presentato dalla Commissione, e della posizione del Consiglio in merito;
 2. accoglie con favore la rapida risposta della Commissione destinata a gestire l'attuale crisi dei rifugiati; ribadisce la disponibilità del Parlamento ad agire in tempo utile conformemente alle sue responsabilità di bilancio; fa notare che le misure proposte devono essere affiancate da iniziative volte ad affrontare le cause profonde della crisi di migranti e rifugiati;
 3. ritiene che l'Unione debba adoperarsi di più nella gestione dell'attuale crisi di migranti e rifugiati, contribuire a stabilizzare i paesi di origine e assistere i paesi di transito, poiché le misure proposte non saranno certamente sufficienti visto il numero complessivo di persone che cercano protezione nell'Unione; invita la Commissione a presentare un piano finanziario a lungo termine per rispondere alla crisi di migranti e rifugiati, che comprenda le operazioni di ricerca e soccorso, e a proporre di conseguenza una revisione del quadro finanziario pluriennale;
 4. accoglie con favore la volontà di tutte le istituzioni di incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati alla migrazione e all'asilo, date le chiare e urgenti necessità, nonché di ricorrere agli strumenti di politica estera per affrontare le cause profonde della crisi di migranti e rifugiati;

Mercoledì 14 ottobre 2015

5. si compiace dell'impegno degli Stati membri, in occasione della riunione informale del Consiglio europeo del 23 settembre 2015, di mobilitare 1 miliardo di EUR in risposta alla situazione umanitaria di migranti e rifugiati; invita gli Stati membri ad estendere e aumentare i loro impegni onde fornire i finanziamenti necessari anche nei prossimi anni;
 6. ricorda che la questione deve essere affrontata principalmente nell'ambito del bilancio 2016 e invita il Consiglio a tener fede agli impegni assunti fornendo i finanziamenti corrispondenti in sede di conciliazione;
 7. esorta pertanto il Consiglio ad approvare sin dall'inizio un adeguato bilancio 2016, anche per quanto concerne le rubriche 3 e 4, che fornisca stanziamenti sufficienti per la gestione dell'attuale crisi di migranti e rifugiati;
 8. ricorda alla Commissione e al Consiglio il recente accordo relativo a un piano di pagamento finalizzato a riportare il bilancio dell'Unione alla sostenibilità; osserva che la Commissione non ha proposto stanziamenti di pagamento globali supplementari nel bilancio 2015, ma si è limitata alla riassegnazione di risorse già esistenti; sottolinea che ciò potrebbe accrescere l'onere gravante sugli stanziamenti di pagamento nel 2016, i quali potrebbero non essere sufficienti a rispondere alle reali necessità dei programmi finanziari per tutte le rubriche;
 9. si attende pertanto che la Commissione proponga nella sua lettera rettificativa n. 2/2016 un adeguato aumento degli stanziamenti di pagamento corrispondente agli impegni assunti;
 10. sottolinea che, qualora fossero necessari incrementi supplementari nel corso dell'anno per la gestione della crisi di migranti e rifugiati, il Parlamento è disposto ad accettare un'ulteriore mobilitazione delle disposizioni in materia di flessibilità previste dal quadro finanziario pluriennale;
 11. accoglie con favore i 120 posti in organico aggiuntivi per le agenzie e si attende che tale decisione sia rispecchiata anche nel bilancio per il 2016 e per gli anni seguenti; esorta la Commissione a fornire informazioni aggiornate e consolidate sulle esigenze delle agenzie prima della conciliazione di bilancio; invita la Commissione a proporre una strategia a medio termine e a lungo termine riguardante le azioni delle agenzie in materia di giustizia e affari interni: obiettivi, missioni, coordinamento, sviluppo di «hot spot» e risorse finanziarie;
 12. ritiene che l'EASO dovrebbe beneficiare di un incremento di personale ancora maggiore rispetto a quanto proposto attualmente dalla Commissione, dal momento che gli è stato assegnato un ruolo chiave nell'attuazione del Sistema europeo comune di asilo, ad esempio fornire assistenza nel trattamento delle domande di asilo e negli sforzi di ricollocazione;
 13. conferma la propria volontà di approvare quanto prima il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015 quale presentato dalla Commissione, data l'urgenza della situazione; fa notare che, proprio a causa dell'urgenza della situazione, il Parlamento ha avuto un tempo limitato per elaborare la sua posizione relativa al bilancio rettificativo in questione;
 14. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015;
 15. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 7/2015 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 14 ottobre 2015

P8_TA(2015)0357

Nomina del direttore generale del Fondo europeo per gli investimenti strategici**Decisione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 sulla proposta relativa alla nomina del direttore generale del Fondo europeo per gli investimenti strategici (C8-0304/2015 — 2015/0901(NLE))****(Approvazione)**

(2017/C 349/34)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta del comitato direttivo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), del 2 ottobre 2015, relativa alla nomina del suo direttore generale (C8-0304/2015),
 - visto l'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici⁽¹⁾,
 - visto il suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0292/2015),
- A. considerando che l'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1017 prevede che il direttore generale e il vice direttore generale del FEIS siano nominati dalla BEI, previa approvazione del Parlamento europeo, a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente conforme alle procedure della Banca europea per gli investimenti (BEI), nel corso della quale il Parlamento europeo è debitamente informato, in maniera tempestiva, in tutte le fasi;
- B. considerando che il 2 ottobre 2015 il comitato direttivo del FEIS ha adottato una proposta relativa alla nomina del direttore generale e del vice direttore generale del FEIS e l'ha trasmessa al Parlamento europeo;
- C. considerando che il 13 ottobre 2015 la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari hanno proceduto all'audizione del candidato proposto alla funzione di direttore generale del FEIS, Wilhelm Molterer, nel corso della quale questi ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivolte dai membri delle commissioni;
1. approva la nomina di Wilhelm Molterer alla posizione di direttore generale del FEIS;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca europea per gli investimenti e ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

Mercoledì 14 ottobre 2015

P8_TA(2015)0358

Nomina del vice direttore generale del Fondo europeo per gli investimenti strategici

Decisione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 sulla proposta relativa alla nomina del vice direttore generale del Fondo europeo per gli investimenti strategici (C8-0305/2015 — 2015/0902(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 349/35)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta del comitato direttivo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), del 2 ottobre 2015, relativa alla nomina del suo vice direttore generale (C8-0305/2015),
 - visto l'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici⁽¹⁾,
 - visto il suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0293/2015),
- A. considerando che l'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1017 prevede che il direttore generale e il vice direttore generale del FEIS siano nominati dalla Banca europea degli investimenti (BEI), previa approvazione del Parlamento europeo, a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente conforme alle procedure della BEI, nel corso della quale il Parlamento europeo è debitamente informato, in maniera tempestiva, in tutte le fasi;
- B. considerando che il 2 ottobre 2015 il comitato direttivo del FEIS ha adottato una proposta relativa alla nomina del direttore generale e del vice direttore generale del FEIS e l'ha trasmessa al Parlamento europeo;
- C. considerando che il 13 ottobre 2015 la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari hanno proceduto all'audizione della candidata proposta alla funzione di vice direttore generale del FEIS, Iliyana Tsanova, nel corso della quale quest'ultima ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltele dai membri delle commissioni;
1. approva la nomina di Iliyana Tsanova alla posizione di vice direttore generale del FEIS;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca europea per gli investimenti e ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT